

# CASSA PER IL MEZZOGIORNO

CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
BIBLIOTECA

CENTRO STUDI

LEGISLAZIONE A FAVORE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

NO

one

giovanni della gatta

9/10/1967  
20/10/67

LIBRERIA PER IL MEZZOGIORNO  
GRADA PER IL MEZZOGIORNO  
**BIBLIOTECA**

Dr. S. M. ...

1967 7/10/67

LIBRERIA PER IL MEZZOGIORNO  
GRADA PER IL MEZZOGIORNO



grada per il mezzogiorno

Cassa  
Legge

De Martino

CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
CENTRO STUDI

9 DIC. 1967

LEGISLAZIONE A FAVORE DELLO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

BIBLIOTECA	COLLOCAZIONE	BIBLIOTECA
	Cassa VIII	
	inv. N. 27825	

giovanni della gatta

## INDICE - SOMMARIO

Indice delle Tavole . . . . .	Pag.	IX
Indice degli Autori . . . . .	"	XII
Indice delle opere citate . . . . .	"	XIII
Introduzioni . . . . .	"	I

## PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE  
DELL'ITALIA MERIDIONALE ED ISOLANA

## CAPITULO I

## OGGETTO E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI

1.- I decreti legge 1592 e <b><u>I N D I C I</u></b> . . . . .	Pag.	7
2.- Concetto di "stabilimento industriale tecnico" "auto-organizzato" . . . . .	"	11
3.- Concetto di costruzioni annesso . . . . .	"	12
4.- Mezzo di giurisdizione . . . . .	"	12

## CAPITULO II

NATURA DELLE AGEVOLAZIONI E  
MODALITA' PER CONSEGUIRE I FINANZIAMENTI

1.- Agevolazioni fiscali . . . . .	Pag.	27
2.- Esenzione del pagamento dell'imposta di R.N. . . . .	"	30
3.- Agevolazioni per i trasporti . . . . .	"	34
4.- Agevolazioni finanziarie straordinarie o "concessive" . . . . .	"	38
5.- Sottisconzi per i finanziamenti . . . . .	"	42
6.- Espropriazione per pubblica utilita' . . . . .	"	46

## INDICE - SOMMARIO

Indice delle Tavole . . . . .	Pag. . . . .	IX
Indice degli Autori . . . . .	" . . . . .	XII
Indice delle opere citate . . . . .	" . . . . .	XIII
Introduzione . . . . .	" . . . . .	1

### PARTE PRIMA

#### PROVVEDIMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE

#### DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

#### CAPITOLO I

#### OGGETTO E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI

1.- I decreti base 1598 e 1492 . . . . .	Pag.	7
2.- Concetto di "stabilimento industriale tecnica mente organizzato" . . . . .	"	11
3.- Concetto di costruzione amessa . . . . .	"	16
4.- Massime di giurisprudenza . . . . .	"	18

CAPITOLO II

NATURA DELLE AGEVOLAZIONI E  
MODALITA' PER CONSEGUIRE I FINANZIAMENTI

1.- Agevolazioni fiscali . . . . .	Pag.	27
2.- Esenzione dal pagamento dell'imposta di R.M. . . . .	"	30
3.- Agevolazioni per i trasporti . . . . .	"	34
4.- Agevolazioni finanziarie: stanziamenti e concessioni . . . . .	"	36
5.- Condizioni per i finanziamenti . . . . .	"	42
6.- Espropriazione per pubblica utilita' . . . . .	"	46

PARTE SECONDA

FINANZIAMENTI DI FAVORE ALLA MEDIA E PICCOLA

INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO

Premessa . . . . . Pag. 50

CAPITOLO I

LEGISLAZIONE ED ISTITUTI FINANZIATORI

1.- Legge Togni . . . . . " 52

2.- Istituti regionali per il credito a medio termine . . . . . " 54

3.- Costituzione dell'Istituto Centrale per il credito a medio termine . . . . . " 56

4.- Sviluppo dell'attivit  creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare . . . . . " 57

5.- Legge Sturzo . . . . . " id.

6.- Un provvedimento indiretto: La Legge del Quinto . . . . . " 62

7.- Gli investimenti di capitali esteri in Italia . . . . . " 67

CAPITOLO II

GLI ISTITUTI SPECIALI PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE

1.- La Legge 298 . . . . . Pag. 70

2.- Mezzi finanziari ed operazioni . . . . . " 71

3.- Finalit  degli Enti . . . . . " 73

4.- Alcuni aspetti tecnico-economici dei nuovi organismi . . . . . " 74

4.- La legislazione vigente per l'acquisto (segue)

(segue Cap. II)

## CAPITOLO III

5.- L'evoluzione del mercato meridionale ed insulare	Pag.	76
6.- Elasticita' della norma ed analisi delle disponi- bilita' operative . . . . .	"	77
7.- Ulteriori indagini sulle disponibilita' e sui fi- nanziamenti deliberati al 31.12.1955 . . . . .	"	79

## CAPITOLO IV

## IL REIMPIANTO NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

## DI AZIENDE INDUSTRIALI SEMPLICI E CIVILIANE

## NORME INTEGRATIVE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

## DEL MEZZOGIORNO

Premessa . . . . .	Pag.	83
--------------------	------	----

## CAPITOLO I

## LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICO-ALBERGHIERA

1.- Generalita' . . . . .	"	84
2.- Finanziamenti di favore . . . . .	"	87
3.- Disponibilita', garanzie ed agevolazioni fiscali	"	89
4.- Il cosiddetto "Fondo di rotazione" . . . . .	"	92

## FONDI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO

## CAPITOLO II

## ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE

1.- Acquisto di macchinari ed attrezzature nell'area del dollaro . . . . .	Pag.	96
2.- Acquisto di macchinari ed attrezzature all'inter- no . . . . .	"	98
3.- Acquisto di macchinari ed attrezzature nell'area della sterlina . . . . .	"	100
4.- La legislazione vigente per l'acquisto di macchi- nari ed attrezzature . . . . .	"	101



CAPITOLO III

RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI

1.- Generalita' . . . . .	Pag.	105
2.- Alcune precisazioni sulla Legge 835 . . . . .	"	id.

CAPITOLO IV

IL REIMPIANTO NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE  
DI AZIENDE INDUSTRIALI DALMATE E GIULIANE

1.- Generalita' . . . . .	Pag.	110
2.- Istituti autorizzati al credito, stanziamenti, garanzie . . . . .	"	111

CAPITOLO II

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

1.- Legislazione . . . . .	"	141
Premessa . . . . .	Pag.	114

CAPITOLO I

FONDI UTILIZZATI DALLA "CASSA" PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

1.- Il credito industriale . . . . .	Pag.	116
2.- La "Cassa" e gli Istituti speciali per il finanziamento a medio termine . . . . .	"	121
3.- I fondi BIRS . . . . .	"	124
4.- Il credito alberghiero e turistico . . . . .	"	130

## INDICE DELLE TAVOLE

## PARTE QUINTA

## ALTRE AGEVOLEZZE E SOVVENZIONI SPECIALI

Premessa . . . . .	Pag.	135
--------------------	------	-----

## CAPITOLO I

## LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI

## IDROTERMOELETTRICI NEL MEZZOGIORNO

1.- Generalita' . . . . .	Pag.	137
2.- Gli impianti idrici: disciplina delle sovvenzioni	"	138
3.- Gli impianti termoelettrici: sovvenzioni e finalita' del piano di sviluppo idrotermoelettrico nel Mezzogiorno continentale e nelle isole. . .	"	139

## CAPITOLO II

## LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA ZOLFIFERA

1.- Legislazione e finanziamenti . . . . .	"	141
2.- Il problema dello sviluppo dell'industria zolfifera . . . . .	"	142

## APPENDICI LEGISLATIVE

1.- Appendice Legislativa della Prima Parte . . . . .	"	146
2.- " " " Seconda Parte . . . . .	"	154
3.- " " " Terza Parte . . . . .	"	160
4.- " " " Quarta Parte . . . . .	"	165
5.- " " " Quinta Parte . . . . .	"	167

## INDICE DELLE TAVOLE

PARTE QUARTA

TABELLE MULTIPLE

## LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Tab. A.	- Finanziamenti di favore all'industria meridionale per anno e per provvedimento legislativo al 31 dicembre 1954 .....	Pag. 167
Tab. B.	- Finanziamenti di favore all'industria meridionale per regione e per provvedimento legislativo al 31 dicembre 1954 .....	" id.
Tab. C.	- Finanziamenti di favore all'industria meridionale per settore e per provvedimento legislativo .....	" id.
Tab. 4.	- Finanziamenti concessi dalla "Cassa" con il primo prestito SIRS al 30 giugno 1953 .....	" 125
Tab. 5.	- Finanziamenti <b>PARTE SECONDA</b> impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli al 30 giugno 1953 .....	" 126
	<b>FINANZIAMENTI DI FAVORE ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO</b>	
Tab. 6.	- Finanziamenti concessi con fondi della "Cassa" distinti per classe di attività al 30 giugno 1953 .....	" 127
Tab. 1.	- Fonti delle disponibilità finanziarie degli Istituti di credito a medio termine creati con Legge 11 aprile 1953, n. 298 .....	" 30
Tab. 7.	- (aggiunte al 30 febbraio 1953) .....	" 133
Tab. 2.	- Finanziamenti deliberati a favore delle Leggi 22 marzo 1952, n. 166 e 11 aprile 1953, n. 298 (ripartizione per regioni e per settori) .....	" 181
Tab. 3.	- Cooperazioni e conferimenti degli Istituti speciali per il credito a medio termine (fondazione al 30 febbraio 1953) .....	" 18.

Tab. 10. -	Finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno (situazione al 29 febbraio 1956) .....	Pag. 133
------------	---	----------

## PARTE QUARTA

## LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Tab. 11. -	Finanziamenti industriali (situazione al 29 febbraio 1956) .....	" id.
------------	--	-------

Tab. 1. -	Partecipazione della "Cassa" ai fondi di dotazione e ai fondi speciali degli Istituti meridionali .....	Pag. 121
-----------	---	----------

Tab. 2. -	Finanziamenti concessi dalla "Cassa" per l'IRFIS ed il CIS al 30 giugno 1955 .....	" 123
-----------	--	-------

Tab. 3. -	Fondi speciali dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS al 31 dicembre 1955 .....	" 124
-----------	--	-------

Tab. 4. -	Finanziamenti concessi dalla "Cassa" con il primo prestito BIRS al 30 giugno 1955 .....	" 125
-----------	---	-------

Tab. 5. -	Finanziamenti concessi per impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli al 30 giugno 1955 .....	" 126
-----------	---	-------

Tab. 6. -	Finanziamenti industriali concessi con fondi della "Cassa" distinti per classe di attività al 30 giugno 1955 .....	" 127
-----------	--	-------

Tab. 7. -	Finanziamenti elettrici con fondi BIRS (situazione al 29 febbraio 1956) .....	" 133
-----------	---	-------

Tab. 8. -	Finanziamenti industriali con fondi BIRS (situazione al 29 febbraio 1956) .....	" id.
-----------	---	-------

Tab. 9. -	Compartecipazioni e conferimenti degli Istituti speciali per il credito a medio termine (situazione al 29 febbraio 1956) .....	" id.
-----------	--	-------

INDICE DEGLI AUTOREI

Tab. 10. - Finanziamenti "diretti" della Cassa per il Mezzo  
giorno (situazione al 29 febbraio 1956) ..... Pag. 133

Tab. 11. - Finanziamenti industriali (situazione al 29 feb  
braio 1956) ..... " id.  
Bressani-Turroni G., 41-124.

Tab. 12. - Credito alberghiero (situazione suddivisa per  
Istituti al 29 febbraio 1956) ..... " id.  
Cento Studi (Cassa per il Mezzogiorno), 63.

Tab. 13. - Credito alberghiero (situazione suddivisa per  
regioni e per Istituti al 29 febbraio 1956) ... " id.  
Cir (Comitato Interministeriale Ricostruzione), 8-25-67-120.

Tab. 14. - Credito turistico (situazione suddivisa per re-  
gioni e per Istituti al 29 febbraio 1956) ..... " id.  
Ferrero G., 84-85-86.  
Lafabvre S' Ovidio A., 133.  
Mirabella G., 52  
"Mondo Economico", 72.  
"Moneta e Credito", 42.  
Mazzilli E., 28-33.  
G.N.C.N., 135.  
Rizzi A., 15-22-63-75.  
Robertucci H.S., 75-78  
Svizzera., 15-21-22-104-107-120-142-144.  
Tronzo S., 50.  
Tridente S., 41.  
Valerio L., 143.  
Ventriglia F., 40-75-78-122.  
Vito F., 8.

## INDICE DEGLI AUTORI

- Avancini M., 85-86.
- Bresciani-Turroni C., 41-124.
- Cassa per il Mezzogiorno., 117-121-123-125-126.
- Centro Studi (Cassa per il Mezzogiorno)., 63.
- Cift (Cassa per il Mezzogiorno)., 128-129-130.
- Cir (Comitato Interministeriale Ricostruzione)., 8-85-87-120.
- di Nardi G., 4-12-40-59-66-76.
- Ferrero G., 84-85-86.
- Lefebvre d'Ovidio A., 133.
- Mirabella G., 52
- "Mondo Economico"., 72.
- "Moneta e Credito"., 42.
- Morselli E., 32-33.
- O.E.C.E., 135.
- Renzi A., 14-59-68-78.
- Robertazzi N.B., 75-76
- Svimez., 16-26-32-104-107-139-142-144.
- Tramonte S., 50.
- Tridente N., 41
- Valerio L., 143.
- Ventriglia F., 40-77-79-123.
- Vito F., 5.

## INDICE DELLE OPERE CITATE

- O.E.C.E., Le prix de l'Electricité - Son influence sur le financement des investissements dans l'industrie de l'Electricité - Parigi, 1954.
- BRESCIANI-TURRONI COSTANTINO., Corso di Economia Politica - Vol. II - Giuffrè ed., Milano, 1951.
- " Introduzioni alla politica economica., Einaudi, Torino, 1942.
- CASSA PER IL MEZZOGIORNO., Bilancio 1954-55 (Relazione)., Poligrafico dello Stato - Roma → 1955.
- C. I. R., (Comitato Interministeriale per la Ricostruzione) - (Segreteria Generale) - "Lo Sviluppo dell'Economia Italiana" (Nel quadro della ricostruzione e della cooperazione europea) - Roma, 1952 - Poligrafico dello Stato.
- di NARDI GIUSEPPE., Economia dell'industria., Ed. Cacucci, Bari, 1952.
- " Lezioni di Economia Politica (Teoria dello Scambio)., Ed. Favia, 1950.
- FERRERO GIOVANNI., L'Albergo - Milano, Giuffrè, 1952.
- LEFEBVRE d'OVIDIO ANTONIO., L'impresa - Cacucci ed., Bari - 1950.
- MIRABELLA GIUSEPPE., Caratteri positivi e negativi della partizione territoriale delle industrie nell'unità dell'economia nazionale - (Osservatorio Econ. del Banco di Sicilia, Palermo, 1951).
- MORSELLI EMANUELE., Le imposte in Italia (Corso di Scienza della Finanza pubblica) Vol. II - Padova, Cedam, 1953. -

O.E.C.E., Le prix de l'électricité - Son influence sur le financement des investissements dans l'industrie de l'électricité - Parigi, 1954.

" Perspectives de l'économie européenne - Parigi 1952.

RENZI ANTONIO., Lezioni di Tecnica Industriale - Roma, Ferri, 1954.

" Lezioni di Tecnica Commerciale (Commercio Estero - Ferri, Roma, 1954.

ROBERTAZZI NICOLA BRUNO., Il Mercato., Cedam, 1939, Padova.

SVIMEZ., (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno)., - "Agevolazioni per l'industrializzazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno". - Roma, Failli, 1951.

" Agevolazioni per l'industrializzazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno - Roma, Failli, 1954.

" Aspetti economici, tecnici e giuridici dell'industrializzazione del Mezzogiorno., Roma, 1949. Failli.

TRAMONTE SALVATORE., Sviluppo economico e industrializzazione nel Mezzogiorno., Bari, Laterza, 1954.

TRIDENTE NICOLA., I grandi magazzini., Cacucci Editore, Bari, 1954.

VALERIO LEONIDA., Moderna enciclopedia pratica per piccole e grandi industrie (nuovo ricettario industriale).° X Ed., Hoepli Ed., 1940.



## RACCOLTE E PERIODICI

**VENTRIGLIA FERDINANDO.**, La industrializzazione nel piano di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia - (Centro Studi della Cassa per il Mezzogiorno) - Nov. 1952 - (Quaderno n.10).

**VITO FRANCESCO.**, Il prezzo e la distribuzione., Giuffrè, Milano, 1945.

Il credito a medio termine alle industrie del Mezzogiorno - Marzo 1955 - N.11

## "MONETA E CREDITO"

di **MANZI GIUSEPPE.**, Precoettistica intuitiva e valutazione econometrica per lo Sviluppo delle aree depresse., 1952, Vol.V., N.18

EDIZIONE (di "Moneta e Credito") v.Scenario n.18 - vol.V - 1952.

## "SERIEI informazioni"

Anno VIII - N. 4-5 - Gennaio-Febbraio 1955.

## "Da ora"

**AVANCINI NADDO.**, La Statistica turistica nella sua importanza e nei suoi obiettivi di indagine., (riportata da Ferrero G. in "L'Albergo", e pubblicata a cura della Camera di Commercio, Ind., e Agricoltura di Genova nella raccolta "I problemi del turismo").

## RACCOLTE E PERIODICI

**"MONDO ECONOMICO"**

REDAZIONE (di Mondo Economico) - Gennaio 1956 - N.3

VENTRIGLIA F. - Punti fermi in tema di industrializzazione del Mezzogiorno - febbraio 1956 - N.5

G.I. " (Credito Italiano) Il credito a medio termine alle industrie del Mezzogiorno - Marzo 1956 - N.11 - (SE/1a)

**"MONETA E CREDITO"**

di NARDI GIUSEPPE., Precettistica intuitiva e valutazione econometrica per lo Sviluppo delle aree depresse., 1952, Vol.V., N.18

REDAZIONE (di "Moneta e Credito") v. Sommario n.18 - vol.V - 1952.

**"SVIMEZ informazioni"**

Anno VIII - N. 4-5 - Gennaio-Febbraio 1955.

**"24 ore"**

AVANCINI MARCO., La Statistica turistica nella sua importanza e nei suoi obiettivi di indagine., (riportata da Ferrero G. in "L'Albergo", e pubblicata a cura della Camera di Commercio, Ind., e Agricoltura di Genova nella raccolta "I problemi del turismo").

## CASSA PER IL MEZZOGIORNO

## CENTRO STUDI

"La Legge del Quinto in favore delle industrie meridionali".  
Roma, 1956 - (dm/ab).

## C.I.F.T. (Credito Industria Finanza e Turismo)

"Interventi alberghiero-turistici" Roma, 1956 - (ME/la)

LEGISLAZIONE A FAVORE DELLA SVILUPPO

INDUSTRIE DEL MEZZOGIORNO

## INTRODUZIONE

Il presente studio ha per scopo l'indagine critica e l'analisi della legislazione italiana in materia di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.

Le finalità fondamentali che si prospettarono al legislatore italiano nello studio e nella redazione delle Leggi a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, nell'immediato dopoguerra, furono di ordine finanziario e di ordine organizzativo.

Il problema del riassetto dell'intero settore industriale per la ripresa economica del Mezzogiorno richiedeva necessariamente, oltre alla ricostruzione dei danni materiali provocati dagli eventi bellici, anche la riconversione, il riassetto e la riorganizzazione della struttura produttiva.

### LEGISLAZIONE A FAVORE DELLO SVILUPPO

INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

Il problema della esigenza finanziaria, che pone alla base di ogni altra e che troverebbe, ai principi, una barriera insuperabile nei ferrei limiti delle possibilità della riserva dello Stato.

Tali esigenze, infatti, avevano provocato già prima dell'89 interventi pubblici che nonostante le adeguate disponibilità di bilancio si erano esauriti in finanziamenti diretti di bilancio e in garanzie del Tesoro Italiano per finanziamenti bancari.

I primi interventi più che a risolvere problemi di fondo erano diretti a creare specifiche situazioni aziendali ed a favorire la ripresa produttiva.

La parte che costituisce il presente studio è divisa in tre parti.

## INTRODUZIONE

Vedremo dunque come l'intervento statale a favore dell'industria meridionale ed insulare si sia manifestato mediante agevolazioni di natura varia.

Anzitutto agevolazioni di carattere fiscale: esenzione dei dazi. Le finalità fondamentali che si prospettarono al legislatore italiano nello studio e nella redazione delle Leggi a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, nell'immediato dopoguerra, furono di ordine finanziario e di ordine organizzativo.

Il problema del riassetto dell'intero settore industriale per la ripresa economica del Mezzogiorno richiedeva necessariamente, oltre alla ricostruzione dei danni materiali provocati dagli eventi bellici, anche la riconversione, il riammodernamento e l'ampliamento di quasi tutta l'attrezzatura produttiva.

Esamineremo approfonditamente il problema delle esigenze finanziarie, che sono alla base di ogni altra e che trovarono, ai primordi, una barriera insormontabile nei ferrei limiti delle possibilità delle risorse dello Stato.

Tali esigenze, infatti, avevano provocato già prima dell'ERP interventi pubblici che nonostante le scarse disponibilità di bilancio si erano concretati in finanziamenti diretti di bilancio e in garanzie del Tesoro italiano per finanziamenti bancari.

I primi interventi più che a risolvere problemi di fondo erano diretti a sanare specifiche situazioni aziendali ed a favorire la ripresa produttiva.

lo Stato alla predisposizione di un piano economico pluriennale,

un piano. Vedremo dunque come l'intervento statale a favore dell'industria meridionale ed insulare si sia manifestato mediante agevolazioni di natura varia.

Anzitutto agevolazioni di carattere fiscale: esenzione dai dazi doganali, esenzione dall'imposta di R.M., esenzione dalle imposte di registro ed ipotecarie, riduzione a metà dell'I.G.E.

Seguono ancora altre facilitazioni come per esempio riserva di forniture e lavorazioni per le industrie meridionali (compreso Lazio ed Abruzzo e Molise) ed insulari, e riduzione delle tariffe ferroviarie; agevolazioni per materiali e macchinari necessari alle nuove iniziative industriali e all'ampliamento di quelle esistenti.

L'aspetto più appariscente degli interventi è però costituito, come vedremo, dalle agevolazioni di carattere creditizio.

Oltre tutto, le regioni autonome della Sicilia e della Sardegna fruiscono di una serie di agevolazioni speciali come per esempio, la concessione di contributi per attrezzature e costruzioni locali nei punti e depositi franchi, agevolazioni fiscali, tariffarie e creditizie speciali per alcuni settori di industria (alberghiero, minerario, cantieristico, della pesca, sugheriero) ed inoltre, la facoltà per le società operanti in Sicilia di emettere titoli al portatore.

Intanto la necessità di assicurare il fabbisogno finanziario occorrente nel tempo all'attuazione delle Leggi, senza incertezze di disponibilità e soluzioni di continuità, doveva indurre lo Stato alla predisposizione di un piano economico pluriennale,

un piano, cioè, finanziario di interventi di lunga durata a favore del Mezzogiorno, impegnando gli Enti pubblici minori e le iniziative dei privati realmente in uno sforzo che si può dire "straordinario" nella nuova esperienza storico-politica degli Stati Europei.

La portata dei risultati raggiunti nel campo economico e sociale, in virtù della nuova normativa, è notevole e trae origine dalle premesse etico-politiche cui il legislatore si è ispirato nella formulazione della Legge: le fonti della produzione devono rinnovarsi in base al naturale divenire dei bisogni individuali svolgentisi sul piano di una progressiva collaborazione che costituisce quella vita complessa che ci circonda e nella quale entrano a far parte gli organismi di cui ci occuperemo.

Lo studio quindi degli Istituti giuridici che disciplinano lo sviluppo industriale del Mezzogiorno non è fine a se stesso.

La necessità dell'aderenza dei piani di produzione alle reali esigenze del consumo richiama la nostra attenzione sul processo di formazione del prezzo dei beni che sono stati e che saranno prodotti, cioè sul fenomeno distributivo.

Il nascere di nuovi complessi industriali nel Mezzogiorno ovvero l'incremento dell'efficacia produttiva di quelli già esistenti, per via dei finanziamenti straordinari, non si esaurisce in un mero incremento della produzione, non è, cioè, come dicevamo, fine a se stesso.

(1) *La vita economica italiana*, Bari, 1950, pag. 322 e segg.

Esso è un mezzo che deve soddisfare le esigenze di vita e di sviluppo delle popolazioni meridionali ed insulari che tendono a realizzare attraverso gli Istituti di diritto naturale (lavoro, famiglia, ecc.) il perseguimento dei propri fini.

Sappiamo, purtroppo, che non sempre il mercato fa realizzare compiutamente il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori.

L'ipotesi della concorrenza perfetta mai si è attuata completamente nella realtà e noi non possiamo che considerarla come "il modello astratto del mercato concreto" (1).

Di fatto il prezzo dei beni, nell'economia contemporanea, è venuto manifestandosi quasi sempre sotto l'influenza di fattori (coalizioni di imprese, accentrarsi dei monopoli, sviluppo della tecnica produttiva non uniforme in tutti i settori della produzione) che hanno accentuato il divario fra prezzo e costo.

Il problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno non interessa soltanto lo sviluppo della produzione che si attua in virtù dei nuovi complessi, i quali agiscono in base ad un ritmo di massimo regime dei fattori produttivi.

Il problema si sposta necessariamente sul consumatore che deve poter esercitare una influenza regolatrice sull'andamento della produzione, al fine di limitare i guadagni differenziali che

---

(1) Cfr. di Nardi G. *Economia dello scambio ed. Favia, Bari, 1950-*  
pag. 322 e segg. *(Lezioni di Economia politica.)*



favoriscono le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza, talune categorie di consumatori a danno di altre (1).

Le norme della Legge recano, qui di seguito, con la loro natura giuridica disciplinatrice del fenomeno economico, un contenuto morale che tende al coordinamento dei mezzi forniti dalla produzione rispetto al divenire dei fini del benessere umano (elevazione progressiva dell'individuo nel proprio grado sociale).

Tale rispondenza fra fini e mezzi è presente nello spirito della legislazione che noi abbiamo esaminato.

*PROVVEDIMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA*  
Il principio della libertà economica ritrova se stesso proprio nel giusto equilibrio fra produzione e consumo, in quell'armonia fra prezzi e costi che è il requisito della massima produttività; in cui si realizza compiutamente il vantaggio dei produttori, dei consumatori, della collettività intera.

Esso è però anche la risultante di una esigenza fondamentale.

Deve risiedere nella stessa personalità morale dell'operatore: solo se sorrette da questa fondamentale esigenza " le istituzioni dello spirito umano recano il contingente accanto ad una nota di perennità".

G.d.G

Roma, marzo 1956

---

(1) Cfr. Vito F. - Il prezzo e la distribuzione. - Giuffrè, Milano, 1945 pag. 130 e segg.

Capitolo I.

OGGETTO E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI

Parte I

Sommario. - 1.- I decreti n. 1590 e 1482. 2.- Concetto di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato". 3.- Concetto di "costruzione annessa". 4.- Concetto di giurisprudenza.

PROVVEDIMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA

1.- Il D.L. n. 1590 MERIDIONALE E INSULARE autorizzava i Banchi meridionali (Banca di Napoli, Banca di Sicilia e Banca di Sardegna) a concedere finanziamenti allo scopo di agevolare lo sviluppo e le iniziative industriali del Mezzogiorno e delle isole per la durata massima di 10 anni e fino all'importo complessivo di 10 miliardi (di cui: 5,2 miliardi tramite il Banco di Napoli, 3 miliardi tramite il Banco di Sicilia e 1,8 miliardi tramite il Banco di Sardegna).

Lo Stato assicurò il concorso sul pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento e, allo scopo di garantire i mutui accordati dagli Istituti di Credito finanziari, provvedeva alla costituzione di un fondo di garanzia di 10 miliardi, anticipati dal Tesoro in due rate di 5 miliardi ciascuna, mediante stanziamenti a carico degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Con successivo provvedimento (Legge 29 dicembre 1948, n. 1482) per ampliare le possibilità di concessione di crediti a

Capitolo I.

OGGETTO E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI

Sommario. - 1.- I decreti base 1598 e 1482. 2.-Concetto di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato". 3.-Concetto di "costruzione annessa". 4.-Massime di giurisprudenza.

1.- Il D.L. 14 dicembre 1947, n.1598 autorizzava i Banchi meridionali (Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Banco di Sardegna) a concedere finanziamenti allo scopo di agevolare lo sviluppo e le iniziative industriali del Mezzogiorno e delle Isole per la durata massima di 10 anni e fino all'importo complessivo di 10 miliardi (di cui: 6,2 miliardi tramite il Banco di Napoli, 3 miliardi tramite il Banco di Sicilia e 800 milioni tramite il Banco di Sardegna).

Lo Stato assicurava il concorso sul pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento e, allo scopo di garantire i mutui accordati dagli Istituti di Credito finanziatori, provvedeva alla costituzione di un fondo di garanzia di 10 miliardi, anticipati dal Tesoro in due rate di 5 miliardi ciascuna, mediante stanziamenti a carico degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Con successivo provvedimento (Legge 29 dicembre 1948, n.1482) per ampliare la possibilità di concessione di crediti a

favore delle industrie meridionali, le sezioni di credito industriali dei Banchi suddetti venivano autorizzate - previo parere del Comitato Interministeriale per il Credito - ad utilizzare anche le disponibilità provenienti dai rispettivi fondi di dotazione e a procedere alla emissione di obbligazioni.

Anche per tali operazioni era previsto il concorso dello Stato sul pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.

La procedura di esame e la fissazione delle condizioni particolari dei finanziamenti era affidata ai Comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali, all'uopo integrati con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio, Tesoro, Industria, Marina Mercantile, Lavoro e Previdenza Sociale<sup>(1)</sup>).

In seguito i fondi destinati agli scopi specificati dai provvedimenti legislativi sopra indicati venivano alimentati da un ulteriore stanziamento di 10 miliardi di lire a carico del Fondo-Lire ERP (sul programma 1949-50).

Come precedentemente detto, la Legge 14 dicembre 1947, n.1598, modificata dal D.L. 5/3/1948 n.121 ed integrato con la Legge 29/XII/1948, n.1482, stabiliva le norme dirette a favorire, nell'ordine dei finanziamenti a lungo termine: - il primo impianto di

---

(1) Cfr. Lo Sviluppo dell'Economia Italiana-Poligrafico dello Stato 1952 - pag.141 e segg.

stabilimenti industriali nel Mezzogiorno e l'ampliamento, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti.

Occorre, quindi, risalire alle origini del periodo di ricostruzione per poter seguire, nella giusta evoluzione, l'articolarsi dei numerosi provvedimenti legislativi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno.

Il diritto presuppone però il problema economico, cioè con quell'aspetto della politica generale che riguarda lo studio sistematico degli interventi finanziari (origini, forme, effetti) che lo Stato e gli altri Enti Politici operano nel campo dell'attività economica, arrivando a sviluppare e ad integrare il processo produttivo attraverso ordinamenti giuridici sulla base delle esperienze scientifiche degli economisti e dei tecnici.

Esistono, quindi, nell'ambito delle agevolazioni a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, e con particolare riguardo ai due decreti legislativi predetti, limitazioni alla sfera di applicabilità di tali provvedimenti.

Prima di tutto per quanto concerne i territori cui le agevolazioni si riferiscono; in secondo luogo circa i requisiti intrinseci ed estrinseci che le unità locali di produzione devono avere per potere usufruire delle provvidenze stanziato.

I due decreti 14 dicembre 1947, n. 1598 e 29 dicembre 1948, n. 1482 concernevano infatti il primo impianto di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno e l'ampliamento, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti.

Più particolarmente si parlò, in un primo momento, nel decreto n.1598, di primo impianto, di trasformazione, di ampliamento, di ricostruzione, di trasferimento di "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" e delle "costruzioni annesse" con riferimento a determinati territori quali quelli delle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, del territorio dell'isola d'Elba e dei Comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino (1).

In seguito, con la Legge n.1482 del 29 dicembre 1948 le agevolazioni venivano estese:

- alla riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati (v.Art.2 Legge cit.);
- alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui allo art.1 del D.L. 14 dicembre 1947, n.1598, nonché a tutti i comuni delle provincie di Frosinone e di Latina, posteriormente al 1° gennaio 1944.

---

(1) Acquafondata - Alvito - Aquino - Arce - Arpino - Atina - Ausonia - Belmonte Castello - Bracco - Campoli Appennino - Campodimele - Casalattico - Casalvieri - Cassino - Castelliri - Castelnuovo Parano - Castellonorate - Castelforte - Castrocielo - Cervaro - Colle S.Magno - Conca della Campania - Copeno Ausonio - Elena (aggregato al comune di Gaeta nel 1927) - Esperia - Fondi - Fontana Liri - Fontechiari - Formia - Gaeta - Galluccio - Isola Liri - Itri - Lenola - Maranola - Marzano Appio - Mignano - Minturno - Monte S.Biagio - Pastena - Pescosolido - Pico - Pignataro Interamnana - Pontecorvo - Ponza - Pressenzano - Rocca d'Arce - Rocca d'Evandro - Roccamonfina - Roccasecca

Occorre, tuttavia, premettere, prima di analizzare le varie agevolazioni che il Decreto n.1598 prevede a favore delle industrie meridionali e insulari, il concetto di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato" e quello di "costruzione annessa", indispensabili per l'intelligenza dell'intero fenomeno legislativo relativo ai provvedimenti predetti e diretti a favorire la industrializzazione del Mezzogiorno.

2. - "Stabilimento industriale tecnicamente organizzato". In merito gli orientamenti sono di duplice natura: amministrativo-finanziari i primi, giurisprudenziali o dottrinali i secondi, e, nell'ambito degli uni, come degli altri, è tuttavia presente il deciso intervento del criterio distintivo tecnico-economico, in base al quale la rigidità degli impianti tende a conferire particolare carattere alla struttura dell'industria, postulando così l'esistenza dello "stabilimento industriale".

Onde, da siffatto punto di vista, "stabilimento industriale tecnicamente organizzato" si rende meglio quello dove, attraverso il

---

(segue nota pagina precedente)

S. Ambrogio sul Garigliano - S. Andrea - S. Apollinara - S. Biagio Sarcinisco - S. Cosmo e Damiano - S. Donato Val di Comino + S. Elia Fiumerapido - S. Giorgio a Liri - S. Giovanni Incarico - S. Pietro Infine - Santopadre - S. Vittore del Lazio - Saturnia - Sessa Aurunca - Settefrati - Sora - Sperlonga - Spigno - Terelle - Tora e Piccilli - Vallefredda (ora Vallemaio) - Vallerotonda - Vicalvi - Villa Latina - Villa S. Lucia - Viticuso (cfr. Raccolta SVIMEZ - 3<sup>a</sup> Edizione 1951)

processo di trasformazione di materie prime o semilavorate in prodotti finiti atti a certi usi od in servizi, il complesso industriale è vieppiù caratterizzato "dall'immobilizzo del capitale nelle forme tecniche delle macchine" (1).

Le agevolazioni previste dal Decreto 1598 e dalla Legge n.1482 sono riservate esclusivamente agli "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati".

La normativa, però, non precisa, nè delimita, il concetto di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato".

Tuttavia in talune disposizioni di attuazione, il Ministero delle Finanze tende a porre l'accento sulle caratteristiche che uno stabilimento industriale deve presentare per essere considerato dagli uffici finanziari "tecnicamente organizzato" attraverso una esemplificazione delle immobilizzazioni tecniche.

Le circolari 74420 del 29 gennaio 1949 e 61570 del 21 luglio 1950 del Ministero delle Finanze ritennero di doversi comprendere fra gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati: le centrali elettriche e telefoniche, le officine del gas, gli impianti centrali per il funzionamento degli acquedotti, ed inoltre, con particolare riguardo e solo limitatamente ai materiali e macchinari di stabile installazione, gli impianti filoviari.

Mentre si escludono gli alberghi, le industrie famigliari, i forni per la panificazione.

(1) di Nardi G. - Economia dell'Industria - Cacucci Ed.T. 1952 - pag.196 e segg.



Fino al momento in cui (28 marzo 1949, n.350670) la Direzione Generale delle Imposte dirette del Ministero delle Finanze non fece concidere nel concetto di opificio riveniente dalla Legge 8 luglio 1904, n.361 (Provvedimenti per il risanamento economico della città di Napoli) quello di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato" e rinviando, pertanto, alla giurisprudenza ogni altro caso di dubbia interpretazione.

Soccorrono a tal proposito i criteri distintivi della dottrina e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nonché quello della Commissione centrale per le imposte.

Il primo istituto annovera fra gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati anche le imprese produttrici di servizi, senza, peraltro, postulare come elemento essenziale per l'esistenza dello "stabilimento industriale tecnicamente organizzato" l'impianto stabile.

Udò nonostante, la stessa Corte (3 agosto 1942, n.2409) ribadendo il concetto di "impianto industriale" per il caso della ferrovia, sostiene che di questa debba considerarsi opificio la singola costruzione stabile (stazioni, officine, posti di blocco) e non anche il materiale viaggiante (vagoni e materiali mobili). D'altra parte anche l'Avvocatura dello Stato nella relazione 1930-1941 (Vol.II, pagg.230, 363, 426 e segg.) ribadisce la necessità che a far parte degli "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" rientrino solo gli "opifici destinati all'industria manifatturiera" e provvisi, oltre tutto, di "meccanismi di trasmissione fissa".

ne qualifi Il concetto di stabilità dell'impianto industriale è quindi, dalla Cassazione, in vari sensi sostenuto senza, peraltro, venire meno ad un criterio di generalità che consiste nell'annoverare fra gli stessi "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" anche quelli destinati alla produzione di servizi.

Come dicevamo, il concetto di stabilità dell'impianto, solo limitatamente all'industria manifatturiera, veniva anche accolto dalla Avvocatura dello Stato, laddove nello spirito del disposto dell'art.3 del D.L. 24 Agosto 1877, n.4021, ribadito dall'art.40 del D.L. 30 Aprile 1936, n.1138 il concetto tecnico-giuridico di opificio risulta dagli atteggiamenti strutturali dell'azienda nel senso che "la rigidezza trae vita dalla costituzione interna nativa dell'azienda industriale da cui deriva un certo modo di essere e di operare del processo produttivo"(1).

Nota infatti il predetto provvedimento che "il concetto tecnico-giuridico di opificio comprende tutti gli impianti formati in guisa da non poter servire ad usi manifatturieri o industriali diversi da quelli ai quali sono destinati indipendentemente dal tipo di industria".

Per quanto concerne l'atteggiamento della Commissione Centrale per le imposte notiamo la tendenza dell'organo ad essere aderente alla definizione data dall'art.5 della Legge 26 gennaio 1865, n.2136 (Unificazione della imposta sui fabbricati) in cui so-

(1) Renzi A. Lezioni di tecnica industriale - Ferri 1954 - Pagg.133 e segg.

no qualificati stabilimenti industriali "tutte le costruzioni specialmente destinate alla industria e munite di meccanismi ed apparecchi fissi" nonchè quegli organismi che, pur non essendo destinati "alla trasformazione di materie prime e di prodotti semilavorati" incrementino di valore, comunque, il prodotto rendendolo, perciò stesso, commerciale. Si escludono, pertanto, gli "stabilimenti balneari".

Questo ultimo atteggiamento della Commissione Centrale contrasta con le precedenti norme (circolare 29 gennaio 1949, n.74420 di prot. e 21 luglio 1950 prot.n. 61570) dove, invece, è palese il carattere restrittivo del provvedimento che delimita rigidamente la zona degli stabilimenti industriali; tale ultimo criterio risponde, tuttavia, ad un criterio squisitamente fiscale, della estensione, cioè, agli effetti della tassazione, del campo di applicabilità della norma anche al caso di "organismi che, pur non essendo destinati alla trasformazione di materie prime", le condizionino e le rendano commerciali comunque(1).

(1) Per quanto interessava gli stabilimenti artigiani il Ministero delle Finanze con circolare del 20 dicembre 1949, n.84724 (Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) stabiliva che tali impianti dovessero in linea di massima venire esclusi dalle agevolazioni fiscali.

Sempre in riferimento alla Imposta di Ricchezza Mobile il criterio di esclusione sarebbe valso nel caso che l'opificio risultasse iscritto nei ruoli della R.M. per la categoria C.

Il criterio in base al quale l'opificio tecnicamente organizzato rientra nei ruoli della R.M. alla Cat.C., indipendentemente dalle sue dimensioni, ed è perciò considerato opificio industriale

3. - Costruzione annessa. Il concetto di "costruzione annessa" è di natura eminentemente tecnica.

La "costruzione annessa" perchè possa ritenersi parte integrante dell'opificio ed essere perciò ammessa a beneficiare delle agevolazioni, è necessario abbia a trovarsi "nello stesso fabbricato ovvero nelle sue immediate adiacenze".

E' chiaro il carattere di necessarietà esistente fra gli edifici annessi e le fabbriche, dei quali essi fanno parte.

Il Ministero delle Finanze esclude che possano ritenersi "costruzioni annesse" le abitazioni delle maestranze e dei tecnici; ma soltanto i locali adibiti ad alloggio del custode o ad ufficio di direzione e di amministrazione dello stabilimento.

Tuttavia, e solo quando, sia fornita la prova del rapporto di necessarietà fra l'opificio e la "costruzione annessa" adibita ad uso di abitazione delle famiglie delle maestranze e dei tecnici, sita nelle immediate vicinanze dell'opificio lontano dai centri

(segue nota pagina precedente)  
tecnicamente organizzato, potendo così usufruire delle agevolazioni previste dalle Leggi in esame, ha indotto il Ministero delle Finanze a riesaminare il disposto della circolare predetta, per essere in grado di porre un criterio di discriminazione più esatto, soprattutto nel caso di particolari impianti quali i frantoi, molini e tipografie, la cui entità strutturale varia, ai fini della assoggettabilità alla imposta di R.M., col variare della dimensione dell'impianto, e quindi essere o meno ammessa alle agevolazioni di cui è cenno nelle Leggi 1498 e 1482.  
(cfr. anche Raccolta SVIMEZ - 3<sup>a</sup> edizione 1951).

abitati, e semprechè gli impianti per destinazione, debbano essere "ininterrottamente sorvegliati", solo allora, con criterio speciale (nota n.331.781 - 14 settembre 1949 - Direz. Gen. Imposte Dirette) è istituibile il "rapporto di necessarietà" fra costruzione annessa ed opificio, e sempre salva la facoltà discrezionale degli organi di controllo di accertare se indispensabile sia tale rapporto, ai fini della "continuità dei servizi", della "entità degli impianti da sorvegliare", delle loro "particolari caratteristiche tecniche".

Diverge l'atteggiamento della Commissione Centrale per le imposte laddove tale organo riconosce, comunque, il carattere di costruzione annessa ai fabbricati adibiti ad abitazione degli operai e dei dirigenti di uno stabilimento - costruiti nelle vicinanze di un opificio (sic littera legis)-(e non anche nelle immediate vicinanze)- senza specifici criteri restrittivi (decisione 22 febbraio, 1933, n 47.184 e 14 luglio 1937, n.102.717).

Onde, mentre nel primo caso, il rapporto di necessarietà per le abitazioni delle maestranze e dei tecnici è convalidato solo attraverso l'eccezionalità del provvedimento nel secondo caso è normativo per l'uso che se ne fa o che se ne deve fare: sono, infatti, state costruite nelle vicinanze dello stabilimento (specie se lontano dai centri abitati), onde il rapporto di necessarietà è di per se stesso presente nel concetto di vicinanza senza peraltro venire meno la facoltà discrezionale degli Organi di controllo (Ministero delle Finanze); Commissione Centrale per le imposte) di ammettere o meno, per il singolo caso, il predetto rapporto.

4. - Riportiamo qui di seguito alcune esemplificazioni relative ai concetti dianzi esposti di stabilimento industriale tecnicamente organizzato e di costruzione annessa, così come sono venuti delineandosi attraverso la prassi amministrativa e giurisprudenziale e che risulteranno comunque utili per l'intelligenza dei casi concreti, quando in essi non soccorra apertamente il criterio distintivo tecnico-economico o quello previsto dalle norme della legislazione.

A) Stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

1) Stabilimento di bagni termo minerali:

- Non è uno stabilimento tecnicamente organizzato: mancano i caratteri di opificio, non potendo riguardarsi come meccanismi i tubi conduttori delle acque, le docce, le vasche, ecc. (Comm. Centrale - dec.n.97323 del 25 febbraio 1889).

2) Fabbrica di Gera o di calce

- E' da ritenersi stabilimento tecnicamente organizzato essendo munito di meccanismo ed apparecchi fissi ritenuti necessari affinché la fabbrica possa funzionare e quindi goda dell'esenzione decennale di cui alla Legge 15 luglio 1906, n.383 (Comm. Centrale - decisione n.30116, del 29 dicembre 1906, e n.35793 del 29 luglio 1920).

3) Albergo ed albergo diurno

- Nel primo caso, trattandosi di una costruzione avente una destinazione specifica per l'esercizio di una industria (nella specie, un albergo) viene ad integrarsi il concetto di opificio indu-

striale (è tale) che non possa venire modificato senza radicali trasformazioni nella struttura dell'edificio (Corte di Cassazione - Sezione I - 17 giugno-28 luglio 1941).

Nel secondo caso, riveste carattere di opificio industriale un albergo diurno (Cassazione - Sezione I - Sentenza 4 maggio 1936; Ministero delle Finanze contro Cobianchi).

#### 4) Stabilimento balneare

- E' da ritenersi opificio tecnicamente organizzato quando, oltre al bagno marino si apprestino ai frequentatori con impianti termici, alimentati da macchine e razionali meccanismi, con attrezzatura funzionale e numeroso personale, altri servizi importanti per rendere più fecondi di bene salutare i bagni marini e di acqua dolce, oltre ad una serie di servizi voluttuari (Cassazione 6 febbraio 1942).

#### 5) Fabbrica di tabacco

- E' da ritenersi stabilimento tecnicamente organizzato quando, essendo destinato alla cernita, cura, imballaggio, fermentazione e conservazione del tabacco, sia munito di impianti attrezzati con i metodi più perfetti e acconci della tecnica moderna (Comm. Centrale - Sezione Unite - decisione n. 64744 del 27 giugno 1934).

#### 6) Centrale elettrica e telefonica.

- Nel primo caso, rientra nel concetto di stabilimento tecnicamente organizzato una cabina per la trasformazione di energia elettrica e per la carica di accumulatori (Cassazione - Sezione I -

3 giugno 1932, Ministero delle Finanze contro Società An. Trasporti automobilistici di Pesaro).

Nel secondo caso, il fabbricato adibito a centrale telefonica riveste carattere di stabilimento industriale (Comm. Centrale - Decisioni n. 34278 del 22 marzo 1932 e n. 35278 e 74366 del 22 marzo 1932 e del 6 aprile 1935).

Ed ancora: deve considerarsi trasformazione in uno stabilimento tecnicamente organizzato una centrale telefonica a comunicazione meccanica impiantata in sostituzione di altra centrale a comunicazione manuale (Comm. Centrale - Decisione n. 87006 dell'8 aprile 1936).

#### 7) Stabilimento vinicolo

- Gli stabilimenti vinicoli sorti dopo la Legge 15 luglio 1906 si ritengono opifici tecnicamente organizzati ed hanno diritto alla esenzione decennale delle imposte quando abbiano locali speciali e quei particolari adattamenti richiesti per singoli stabilimenti (Comm. Centrale - Decisione n. 57797 del 6 dicembre 1922).

Ed ancora: si ha nuovo impianto di opificio tecnicamente organizzato nel caso che in locali adibiti alla semplice vinificazione venga impiantato uno stabilimento enologico corredato dai moderni macchinari per la produzione di vini tipici (Comm. Centrale - Dec. n. 53861 del 7 ottobre 1933).

#### 8) Ferrovia

- Va considerata come parte integrante di uno stabilimento industriale una ferrovia adibita esclusivamente al trasporto



di materiali e di operai addetti ad una industria (specie mi-  
niera) (Comm.Centrale - Dec. n.77741 del 27 giugno 1935).

Ed ancora: non può considerarsi opificio industriale  
ai sensi delle esenzioni previste dalla Legge n.383, un impianto  
ferroviario, giacchè l'armamento di una ferrovia non integra gli  
estremi di un fabbricato, quale deve essere necessariamente uno  
stabilimento (Comm.Centrale - Sezione III - Dec. n.21279 del 17  
gennaio 1940).

Inoltre: non può considerarsi opificio agli effetti del-  
la esenzione decennale prevista dalla Legge n.303 e dal R.D.L. 6  
maggio 1926, n.813, per la zona Silana, una ferrovia elettrica a  
scartamento ridotto, ciò sia perchè la Legge sull'imposta dei fab-  
bricati non consente di classificare la ferrovia come opificio sia  
perchè il presupposto per la concessione del beneficio dell'esen-  
zione è l'esercizio di una industria, laddove la gestione di una  
ferrovia costituisce l'esercizio di un servizio pubblico e non di  
una industria (Cassazione, Sez.I - Dec. n.2409 del 3 agosto 1942).

#### 9) Linea ferroviaria

- Deve essere considerato stabilimento industriale organizza-  
to agli effetti della esenzione decennale per il Mezzogiorno, l'im-  
pianto elettrico di una linea tranviaria, anche all'infuori della  
produzione della forza motrice (Comm.Centrale - Decisione n.6626,  
del 3 febbraio 1921).

#### 10) Cinematografo e teatro

- Il cinematografo come il teatro, quantunque muniti di  
qualche apparecchio meccanico non sono assimilabili ad un opificio

industriale (Comm. Centrale - Dec. N. 9654 del 12 luglio 1930).

11) Caffè e ristoranti

- Non sono da comprendersi fra gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, per quanto forniti di impianti moderni e quindi non rientrano fra quelli annessi alle agevolazioni previste dalla Legge 8 luglio 1904, n. 351 (Comm. Centrale - Dec. n. 390 del 30 gennaio 1920)

12) Tipografia

- Deve ritenersi stabilimento industriale tecnicamente organizzato uno stabilimento per arti grafiche (Comm. Centrale - Dec. n. 36971, del 9 maggio 1932).

Ed ancora: falegnameria. Anche uno stabilimento di modeste proporzioni, quale una piccola tipografia o un laboratorio di falegnameria, purchè risponda, per i meccanismi di cui è fornito per i metodi di lavorazione, ai criteri della moderna tecnica industriale, deve essere considerato opificio tecnicamente organizzato (Comm. Centrale - Dec. n. 3837 del 25 marzo 1930).

13) Torrefazione del caffè

- La torrefazione del caffè non consiste in una modificazione o trasformazione della materia prima con la quale si crea un nuovo prodotto ma in una semplice preparazione utile a rendere più agevolmente commerciabile il prodotto naturale, e perciò tale da non conferire all'esercizio in cui si compie, anche se perfettamente organizzato al suo specifico fine, la funzione propria della manifattura o della fabbricazione, dalla quale l'opificio prende la sua figura tecnica ed economica (Comm. Centrale - Dec. n. 92171 del 21 gennaio 1929).

Centr 14) Trasporti automobilistici (149 del 27 settembre 1933)

4) Abi - La natura speciale dell'industria dei trasporti automobilistici non è tale da dare a tutta l'organizzazione dell'azienda i caratteri di un opificio (Comm. Centrale - Dec.n. 73914 del 4 maggio 1927).

B) Costruzioni annesse

1) Abitazione degli operai

- Non possono considerarsi come parte integrante dell'opificio i locali adibiti ad abitazione degli operai addetti ad uno stabilimento industriale (Comm. Centrale - Dec.n. 34914 del 1° marzo 1932).

2) Abitazione del direttore dello stabilimento

- Non può considerarsi come parte integrante di uno stabilimento industriale la casa adiacente a uno stabilimento industriale adibita ad abitazione del direttore dello stabilimento (Comm. Centrale - Dec.n. 96902 del 17 giugno 1929).

3) Abitazione del dirigente e degli operai dello stabilimento.

- I fabbricati costruiti nelle vicinanze di un opificio industriale (nella specie centrale idroelettrica) e destinati ad abitazione del dirigente e degli operai dello stabilimento nonché delle loro famiglie, devono considerarsi parte integrante dell'opificio, specie se questo sia distante da centri abitati, qualora la dimora di detto personale nelle vicinanze dello stabilimento sia imposta dalle particolari esigenze dell'industria (nella specie per assicurare la continuità e regolarità del servizio onde far fronte alle riparazioni più urgenti) (Comm.

Centrale - Sezione Unite - dec.n.47148 del 22 settembre 1933)

4) Abitazione degli operai e locali destinati ad uffici di amministrazione e direzione dello stabilimento.

- Non possono considerarsi parte integrante di un opificio industriale i locali adibiti ad abitazione degli operai nè quelli destinati ad un ufficio di amministrazione o direzione dello stabilimento, a meno che questi ultimi si trovino nello stesso fabbricato dello opificio o nella diretta sfera di azione del medesimo (Comm.Centrale - dec.n.31126 del 30 novembre 1931).

5) Fabbricato adibito a pensionato delle operaie

- Deve considerarsi parte integrante di opificio industriale, lontano dai centri di reclutamento delle maestranze, il fabbricato costruito nelle immediate dipendenze dello stabilimento e adibito a pensionato delle operaie (Comm.Centrale - dec.n.102717 del 14 luglio 1937).

Questo ed il caso previsto dal numero 3) puntualizzano definitivamente l'atteggiamento, in materia di agevolazioni (fiscali, tariffarie ecc.) della Commissione Centrale per le Imposte e sono perciò da tenersi particolarmente presenti

nuovo impianto di opificio (Comm.Centrale Sezione IV - dec. n.16576 del 15 giugno 1939).

3) Estensione di circoscrizione amministrativa

NOTA

1) Concetto di nuovo impianto e di trasformazione.

- Ai fini dell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, di cui alla legge 15 luglio 1906, n.383, si ha opificio

tecnicamente organizzato di nuovo impianto quando l'industria esercitata, o non esisteva del tutto, o non aveva una organizzazione rigorosamente tecnica, di guisa che il suo esercizio possa concretamente considerarsi come un contributo al miglioramento economico delle provincie meridionali mediante un nuovo opificio industriale.

Si ha, invece, semplice ampliamento o trasformazione, quando, in un impianto tecnicamente organizzato già esistente le macchine siano state rinnovate o modernizzate, i locali aumentati o migliorati, l'organizzazione completata, nel qual caso il contributo al miglioramento economico di dette provincie si verifica in misura minore, e quindi tale da non conseguire lo scopo vero che la legge di esecuzione si propone di raggiungere (Corte di Cassazione- Sezione I - 23 gennaio - 9 marzo 1942).

## 2) Trasferimento

- Il semplice trasferimento della sede di un opificio tecnicamente organizzato da un fabbricato ad un altro rimanendo immutato il macchinario dell'antico organismo industriale che continua a funzionare nella nuova sede, non realizza l'ipotesi di un nuovo impianto di opificio tecnicamente organizzato (Comm. Centrale Sezione IV - dec. n.16576 del 15 giugno 1939).

## 3) Mutamento di circoscrizione amministrativa

- Se un opificio tecnicamente organizzato viene impiantato in una località che per avvenuti mutamenti di circoscrizione amministrativa non rientra più nell'ambito territoriale previsto da una

determinata legge, esso deve ugualmente godere della esenzione prevista dalla Legge stessa (Comm. Centrale - dec.n.92704 del 21 ottobre 1936) (1).

### FINANZIAMENTI

Sommario. - 1.-Agevolazioni fiscali. 2.-Esenzione dal pagamento dell'imposta di R.E. 3.-Agevolazioni per i trasporti. 4.-Agevolazioni finanziarie: stanziamenti e concessioni. 5.-Condizioni per i finanziamenti. 6.-Espropriazione per pubblica utilità.

1.- Le aziende che attuano iniziative industriali nel Mezzogiorno godono, come è noto, di un duplice ordine di benefici: finanziari da un lato, fiscali e tributari dall'altro.

Consideriamo anzitutto, sulla scorta dei provvedimenti legislativi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno (D.L.C.F.S. 14-XII-1947, n.1598 - 23-XII-1948, n.1482) le agevolazioni fiscali tendenti a favorire mediante specifiche esenzioni, la rinascita e lo sviluppo dell'industria meridionale.

Vengono presi in esame il primo Istituto - l'Attivazione - la Riattivazione - l'Ampliamento - la Trasformazione - la Ricostruzione - il Trasferimento di "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" e "costruzioni annesso";

1) l'agevolazione riguarda l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali da costruzione per le macchine, per ogni mezzo adibito allo scopo.

(1) Lo stesso argomento viene trattato nella raccolta SVINEZ - 1954 - 4<sup>a</sup> edizione.

Capitolo II

NATURA DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITA' PER CONSEGUIRE I

FINANZIAMENTI

Sommario. - 1.-Agevolazioni fiscali. 2.-Esenzione dal pagamento dell'imposta di R.M. 3.-Agevolazioni per i trasporti. 4.-Agevolazioni finanziarie: stanziamenti e concessioni. 5.-Condizioni per i finanziamenti. 6.-Espropriazione per pubblica utilità.

1.- Le aziende che attuano iniziative industriali nel Mezzogiorno godono, come è noto, di un duplice ordine di benefici: finanziari da un lato, fiscali e tributari dall'altro.

Consideriamo anzitutto, sulla scorta dei provvedimenti legislativi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno (D.L.C.P.S. 14-XII-1947, n.1598 - 29-XII-1948, n.1482) le agevolazioni fiscali tendenti a favorire mediante specifiche esenzioni, la rinascita e lo sviluppo dell'industria meridionale.

Vengono presi in esame il primo Impianto - l'Attivazione - la Riattivazione - l'Ampliamento - la Trasformazione - la Ricostruzione - il Trasferimento di "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" e "costruzioni annesse":

1) l'agevolazione riguarda l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali da costruzione per le macchine, per ogni altro materiale atto allo scopo.

Il diritto di licenza è stato abolito con Legge 15 giugno 1950, n.330 mentre viene istituito un diritto per i servizi amministrativi da corrispondersi all'atto dell'importazione, sui materiali predetti. La "nuova tariffa doganale dei dazi di importazione" ha portato ad una rivalutazione dei vecchi dazi.

Essa è stata anche detta "tariffa temporanea" per l'applicazione di norme transitorie circa la misura di certi dazi, nel senso che è un compromesso tra le vecchie misure di dazi esistenti prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe e le nuove misure più elevate portate dalla nuova (1).

- 2) L'agevolazione riguarda la riduzione a metà della Imposta Generale sull'Entrata.

L'agevolazione riguarda solo le immobilizzazioni (impianto vero e proprio e normali accessori cioè: magazzini, locali vari, cabine di trasformazione).

---

(1) E' quella approvata con decreto presid. 7 luglio 1950, n.442, al quale hanno fatto seguito: il Decreto presid. 8 luglio 1950, n.453, portante norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, la legge 15 giugno 1950, n.330 che stabilisce il diritto di licenza sulle merci importate ed istituisce un diritto per i servizi amministrativi; la legge 21 ottobre 1950, n.848, che accorda agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il rammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale; ed ancora i decreti presidenziali 16 novembre 1950, n.919; 31 gennaio 1951, n.23; 2 aprile 1951, n.225, e 30 giugno 1951, n.516, che recano aggiunte alle norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti; e poi il decreto presid. 1° novembre 1951, n.1125, in vigore dal giugno successivo, che rientra nel quadro dei provvedimenti intesi a facilitare, mediante l'incremento delle importazioni, il saldo creditizio italiano in seno all'Unione Europea dei Pagamenti.



Sono pertanto esclusi dall'agevolazione i materiali occorrenti "all'arredamento o all'attrezzatura mobile"; ad essi si applica l'intera aliquota al momento dell'acquisto; così anche per il caso di materiali impiegati eventualmente nei lavori.

Inoltre, per quanto concerne i materiali destinati alla costruzione dei mezzi esterni (linee aeree con relativi pali e cavi, tubature, ecc.) la esenzione è tuttavia operante in base alla circolare del 9 agosto 1949, n.63923.

Circa le centrali idro-elettriche notiamo che sono ammessi alla esenzione solo i materiali destinati alla raccolta ed alla condotta delle acque alle Centrali, costituendo parte integrante dell'immobilizzazione (dighe, tubature, e canali) nonché i materiali destinati agli impianti occorrenti per la successiva utilizzazione dell'energia (linee a bassa o alta tensione) non anche quelli necessari alla utilizzazione dell'energia stessa per gli esercizi sia pubblici che privati (circolare 23 febbraio 1950, n.66687).

Per quanto inerisce alle spese di trasporto ed agli imballaggi l'agevolazione è riscontrata quando esse siano conglobate nel prezzo della merce (circolare 29 marzo 1950, n.61009) e comunque, quale che sia la data d'inizio dei lavori "l'agevolazione si applica a tutti gli acquisti di materiali e macchinari effettuati posteriormente al 28 gennaio 1948".

Circa i Comuni delle provincie di Latina e di Frosinone, che sono ammessi ad usufruire delle agevolazioni previste dalla

esenzione, non sussiste il diritto per una ulteriore esenzione posteriormente alla riattivazione, qualora sia scaduto il termine utile per usufruire dell'esenzione a termini del disposto primitivo.

2) Circa il caso degli stabilimenti ampliati e trasformati la Legge 29 dicembre 1948, n.1482, l'aliquota ridotta, si applica invece agli acquisti effettuati posteriormente al 6 gennaio 1949.

Per la particolare procedura conchè si viene ammessi a beneficiare dell'esenzione, rinviamo all'appendice legislativa di questa prima parte.

Bempre per quanto riguarda le esenzioni oggettive risulta utile ricordare nel caso di provvedimenti relativi all'industrializzazione del Mezzogiorno la Legge 27 novembre 1951, n.1611 (V. appendice).

2. - Per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di R.M. notiamo che tale agevolazione si applica nel caso di:

a) stabilimenti riattivati; b) stabilimenti ampliati o trasformati; c) stabilimenti industriali; d) stabilimenti trasferiti; e) stabilimenti gestiti da persone diverse dal proprietario.

1) Nel primo caso la riattivazione, quando, dopo la prima attivazione dello stabilimento, vi sia stata la cessazione dell'attività del complesso, non dà diritto ulteriormente alla esenzione dal pagamento dell'imposta di R.M.

Anche quando si tratti della riattivazione di taluni stabilimenti, in forza di precedenti Leggi speciali ammessi alla esenzione, non sussiste il diritto per una ulteriore esenzione posteriormente alla riattivazione, qualora sia scaduto il termine utile per usufruire dell'esenzione a termini del disposto primitivo.

2) Circa il caso degli stabilimenti ampliati o trasformati il disposto dell'art.2 del decreto 1598 esenta nel caso dell'ampliamento o della trasformazione, dal pagamento dell'imposta di R.M.

Il Ministero delle Finanze, pertanto, interviene con interpretazione estensiva (ma negativa) nei confronti dell'impresa, per la revisione del reddito ogni qualvolta si presentino le condizioni obiettive, ed eccessivamente protettiva a favore della Amministrazione Finanziaria.

Autorizza, cioè, gli uffici ad apportare, nell'ordine degli accertamenti, le opportune revisioni nel caso si dovesse verificare un aumento nella misura imponibile in dipendenza dell'ampliamento e della trasformazione, anche nel caso di Società ed Enti tassabili in base a bilancio, sempre però deducendo dal "conto economico" tutte le spese imputabili ai redditi esenti derivanti dalla trasformazione o dall'ampliamento.

Anche quando si tratti di esenzioni anteriori alla trasformazione ed all'ampliamento, gli Uffici fiscali devono procedere agli accertamenti della parte di reddito che inerisce ai vecchi stabilimenti.

Tale accertamento (retroattivo per i tre anni antecedenti), per la revisione del reddito, fermo restando ogni altro provvedimento precedente che dia diritto ad esenzione, opera anche, durante il periodo di applicazione delle agevolazioni a favore dell'industrializzazione, quando siano state effettuate successive trasformazioni che diano diritto a nuove esenzioni.

- 5) ~~Nulla~~ Il reddito accertabile, in tal caso, è quello relativo al vecchio stabilimento aumentato del reddito imputabile ai precedenti ampliamenti e trasformazioni (escluse le trasformazioni e gli ampliamenti apportati da ultimo ed ammessi a fruire della esenzione in virtù delle ultime Leggi entrate in vigore) (1).
- 3) Il caso dello stabilimento ricostruito viene trattato con le medesime misure conchè si agevolano gli stabilimenti nuovi.
- 4) Se si tratta invece di stabilimenti trasferiti e a) il trasferimento interessa movimento dal Mezzogiorno all'Italia Centro Settentrionale, il complesso decade dall'esenzione; b) se invece il trasferimento si attua nei territori ammessi alle agevolazioni, lo spostamento non dà diritto ad ulteriori esenzioni, ed il complesso industriale continua a godere della esenzione, per il restante periodo, a decorrere dalla data del trasferimento.

(1) Cfr. anche Raccolta SVIMEZ - Roma, 1951 - 3<sup>a</sup> edizione, pag. 23. Qui occorre aggiungere il resto. E' noto che con Legge 11 gennaio 1951, n. 25 è stata accordata la tassazione in base a bilancio alle imprese, soggette a registrazione ai sensi dell'art. 2195 del Codice Civile, che ne facciano richiesta e che corredino la dichiarazione dei redditi con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite con cui si chiude il loro inventario, ai sensi dell'art. 2217 del Codice Civile.

E' esatto, infatti, ritenere che agli Uffici delle Imposte sono riservati tutti i possibili controlli del bilancio nonchè la facoltà di rettificare le voci del bilancio stesse, ma non è consentito abbandonare il bilancio e procedere all'accertamento sintetico indiziario: quindi la revisione del reddito è lecita solo ed ogni qual volta si presentino le condizioni obiettive, in relazione, cioè, al principio informatore della Legge surrichiamata, che impone l'obbligo, al contribuente e alla Finanza, di esaminare analiticamente la reale situazione economica da acquisire all'imposta.

(cfr. Morselli E., Corso di Scienza della Finanza Pubblica - Vol. II - Cedam 1953; pag. 93).

5) Nell'ultimo caso l'intervento da parte del Ministero delle Finanze prevede la non tassazione del canone, agli effetti dell'imposta sui fabbricati fino a quando non sia spirato il termine della esenzione, così uniformandosi il trattamento e per i proprietari gestori diretti e per i proprietari di stabilimenti nuovi, o ricostruiti o ampliati che li abbiano successivamente ceduti in gestione (1).

Altre norme disciplinano l'esenzione dell'imposta di R.M. e l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio:

- l'esenzione circa l'imposta ordinaria sul patrimonio, in proporzione delle spese accertate per gli ampliamenti e le trasformazioni degli stabilimenti, è applicabile qualora si riferisca all'imposta sul reddito di R.M. derivante dai nuovi capitali investiti negli impianti;
- l'esenzione non è applicabile qualora le spese sostenute per lo ampliamento e la trasformazione dell'impianto, si intendano portare

(1) Il R.D. 30 dicembre 1923, n.3069, all'art.5- nota il Morselli - dispose per l'applicazione dell'imposta di R.M. al reddito dei fabbricati destinati ad una industria o manifattura, quale parte del complessivo reddito di categoria B (profitto), derivante dall'industria esercitata nell'opificio, e ciò tanto se si trattava di industria esercitata dal medesimo proprietario del fabbricato, quanto se da questo non esercitata; nel quale ultimo caso però la tassazione del fitto veniva fatta in nome del proprietario, ma sempre come reddito mobiliare di categoria B. - E successivamente, l'articolo 28 della Legge 8 giugno 1936, n.1231 (di conversione del D.L. 24 ottobre 1935, n.1887: "interpretazione e modifiche alle Leggi sulle imposte dirette"), che sostituisce l'art.5 del citato decreto 30 dicembre 1923, n.3069, prevedeva che il canone di affitto dei fabbricati considerati opifici, quando l'industria non fosse esercitata dal proprietario, sarebbe stato sottoposto, dal 1° gennaio 1937, all'imposta immobiliare secondo le norme proprie all'imposta medesima (Cfr.Morselli E., Opera cit., pag.41).

- a) in detrazione del reddito accertato, ai fini dell'imposta di R.M.,
- b) relativamente al vecchio impianto, perchè le spese in conto capitale "non devono essere ammesse in deduzione dal reddito di esercizio" e perchè ciò non è comunque previsto dal decreto n.1598.

Inoltre, per quanto riguarda l'imposta di Registro e di trascrizione notiamo che l'art.5 del decreto 1598 dispone che essa debba venire corrisposta nella misura fissa di L. 200.

Successivamente essa è stata portata a L.500 con Legge 15 febbraio 1949, n.33.

3. - Art. 7 del decreto n.1598 avverte che il Ministro dei Trasporti "accorderà tariffe ferroviarie di favore per il trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" nell'Italia meridionale ed insulare e specifica le disposizioni relative alle riduzioni tariffarie.

Le agevolazioni tariffarie concernono:

- a) riduzioni per spedizioni a carro a piccola velocità;
- b) riduzioni per spedizioni in piccole partite a piccola velocità;
- c) riduzioni per spedizioni in Sardegna.

Nel primo caso, in base al decreto ministeriale 16 giugno 1948, n.8732 si hanno le seguenti riduzioni:

- a) 10% per le spedizioni percorrenti fino a 100 Km.
- b) 20% per le spedizioni percorrenti da 101 a 300 Km.
- c) 30% per le spedizioni percorrenti da 301 a 600 Km.
- d) 40% per le spedizioni percorrenti da 601 a 1000 Km.
- e) 50% per le spedizioni percorrenti oltre 1000 Km.

La durata per le predette agevolazioni decorre dal 1° aprile 1950 e va a scadere con il 29 gennaio 1958 ( D.M. 29 marzo 1950, n. 4247), mentre prima decorrevano dal 28 gennaio 1948 avendo la durata di 10 anni.

Altre precisazioni seguono poi per quanto concerne le modalità per conseguire le riduzioni, le norme relative ai materiali e macchinari di nuovo acquisto di produzione nazionale, la lettera di vettura e la relativa compilazione.

Inoltre particolari norme, per quanto riguarda i materiali ed i macchinari importati dall'estero, interessano le agevolazioni che si risolvono nell'importazione in esenzione dei dazi doganali.

Altre norme riguardano i materiali ed i macchinari trasferiti o direttamente prodotti da altri stabilimenti della stessa ditta ed infine le norme transitorie e finali.

Per il secondo caso, invece, circa le "spedizioni in piccole partite a piccola velocità" il B.M.n. 4312 del 20 aprile 1949 dispone che venga applicata la riduzione del 20% sui normali prezzi di trasporto per i percorsi sulle ferrovie dello Stato, con decorrenza 15 maggio 1949 e precisa, pertanto, particolari condizioni circa l'attuazione.

Circa le spedizioni in Sardegna il D.M. 31 gennaio 1949 (v. Gazzetta 11 febbraio 1949) interessa uno speciale provvedimento che inerisce specificatamente alle riduzioni tariffarie per i materiali e macchinari esteri e nazionali da impiegare e installare in stabilimenti di nuovo impianto o attivati, ampliati, trasformati, riattivati in Sardegna.

Per il trasporto dei predetti materiali è concesso il rimborso del 20% sui noli applicati nelle linee di navigazione, a partire dal 26 febbraio 1949, ed allo scopo vigono particolari modalità per conseguire le riduzioni.

Lo Stato assicurava il concorso sul pagamento degli interessi nella misura del 4% e, allo scopo di garantire i mutui accordati dagli Istituti di credito finanziatori, provvedeva alla co-

4. - Come è noto, oggetto dei finanziamenti sono:

- a) la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nel Mezzogiorno;
- b) la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti già esistenti;
- c) il trasferimento di stabilimenti da altre provincie nei territori dell'Italia meridionale ed insulare.

A) Stanziamanti. Come già rilevato il D.L. 14 dicembre 1947 n. 1598 autorizzava i Banchi Meridionali (Banco di Napoli, di Sicilia, Banco di Sardegna) a concedere finanziamenti allo scopo di agevolare lo sviluppo e le iniziative industriali del Mezzogiorno e delle Isole e di cui alle sunnominate opere, per la durata massima di 10 anni e fino all'importo complessivo di 10 miliardi di lire, con il concorso e la garanzia dello Stato.



Le disposizioni Il decreto suddetto veniva successivamente modificato agli Artt. 9 e 10, dal D.L. 5 marzo 1948, n.121 il quale, confermando gli interventi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, i territori dei comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, nonchè dell'isola d'Elba, fermo restando, pertanto l'intervento a favore dei comuni compresi nella circoscrizione di Cassino e di cui all'art.1 del Decreto 1598) stabiliva lo stanziamento di 6.200 milioni tramite il Banco di Napoli, 3 miliardi tramite il Banco di Sicilia e 800 milioni tramite il Banco di Sardegna.

Lo Stato assicurava il concorso sul pagamento degli interessi nella misura del 4% e, allo scopo di garantire i mutui accordati dagli Istituti di credito finanziatori, provvedeva alla costituzione di un fondo di garanzia di 10 miliardi anticipati dal Tesoro, in due rate di 5 miliardi ciascuna mediante stanziamenti a carico degli esercizi 1947-48 e 1948-49 (articolo 10 citato decr.).

Con successivo provvedimento (Legge 29 dicembre 1948, n. 1482) veniva ratificato, a norma dell'art.6 del D.L.L. 16 marzo 1946, n.98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, con alcune modifiche da apportarsi quanto all'oggetto del precedente provvedimento.

Quindi per ampliare la possibilità di concessione di crediti a favore delle industrie meridionali, le sezioni di credito industriale dei Banchi suddetti venivano autorizzate - previo parere del Comitato Interministeriale per il Credito - ad utilizzare anche

le disponibilità provenienti dai rispettivi fondi di dotazione e a procedere alla emissione di obbligazioni (art.6 decr.citato).

del Banco Anche per tali operazioni era previsto il concorso dello Stato sul pagamento degli interessi nella misura del 4%.

del Banco Successivamente, ancora, si procedette ad uno stanziamento di ulteriori 10 miliardi da prelevarsi dal fondo lire 1948-49 per la concessione da parte del Tesoro dello Stato di prestiti decennali rinnovabili.

Ne parla, infatti, la Legge 9 maggio 1950, n.261 precisando all'art.1 gli importi di 6,1 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, di 2,9 miliardi alla Sezione di Credito Industriale del Banco di Sicilia, e 1 miliardo alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

La predetta Legge avverte tuttavia all'art.2 che il Ministro per il Tesoro è autorizzato a prelevare ulteriori 10 miliardi, sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di L. 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51, per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito Industriale ed ove, comunque, le effettive disponibilità dovessero risultare insufficienti è data facoltà di ricorrere ad un finanziamento supplementare per via delle somme che si renderanno disponibili sul fondo-lire 1951-52.

B) Concessioni. Dal dicembre 1947, da quando cioè venne emanato il decreto n. 1598, l'art. 6 della Legge predetta parla anche di prestito obbligazionario nel senso che le sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali possano emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di 10 miliardi di cui 6,1 miliardi la sezione del Banco di Napoli, lire 2,9 miliardi la Sezione del Banco di Sicilia e lire 1 miliardo la sezione del Banco di Sardegna da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi in precedenza previsti dal decreto n. 1598.

L'emissione delle obbligazioni è regolata particolarmente, come è noto, dagli art. 5 e 6 del D.L.C.P.S. 13 ottobre 1946, n. 244 al quale, fra l'altro, precisa che le obbligazioni emesse saranno assistite dai privilegi previsti dal decreto stesso e dai fondi di dotazione e di riserva.

L'art. 1 della Legge citata riguarda particolarmente la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.

L'art. 7 invece prevede che in corrispondenza alla effettiva disponibilità sul conto speciale (fondo-lire) dei 10 miliardi da erogarsi a norma dell'art. 2, si possa tuttavia procedere da parte delle medesime Sezioni di credito industriale, alla emissione di ulteriori 10 miliardi, sempre alle stesse condizioni di cui sopra.

(1) Non è in questa sede che può trattarsi un argomento così serio e complesso. Rimandiamo allo studio "Previsione intuitiva e valutazione econometrica per lo sviluppo delle aree deprestate" del prof. di Nardi G. - in "Moneta e Credito", 1952, vol. V, n. 18. V. anche Ventiglia P. "La industrializzazione nel piano di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" - Centro Studi della "Casa per il Mezzogiorno" - Quaderno n. 10 - novembre 1952 -

B) Concessioni. Dal dicembre 1947, da quando cioè venne emanato il decreto legge n. 1598 a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno i criteri di massima cui ebbero ad ispirarsi i Comitati tecnico-amministrativi nel procedere alla concessione dei crediti furono di varia natura, ma certamente ispirati tutti ai principi della complementarietà e della selettività (principi tuttora operanti).

Complementarietà ovvero adeguamento dell'attrezzatura meridionale rispetto all'apparato industriale del Nord al fine di evitare il fenomeno dello squilibrio delle attività produttive nell'ambito dell'economia nazionale: tale adeguamento che può attuarsi solo gradualmente mediante interventi stimolanti della congiuntura non potrà costituire uno stato di fatto se non dopo il processo di pre-industrializzazione.

L'incremento della "produttività dell'agricoltura, la quale domina l'economia meridionale" e quindi il settore dei consumi o meglio la "propensione a consumare" riposa proprio in questo graduale svolgersi e concretarsi degli interventi a favore dell'industria meridionale (1).

Sappiamo, d'altra parte, che il sorgere repentino di industrie in zone non ancora completamente avviate al ginocchio del progresso tecnico, ignare della tensione competitiva che il "meccanizzarsi della situazione" comporta, pone problemi piuttosto delicati: a) nel settore della manodopera occupata (ac-

(1) Non è in questa sede che può trattarsi un argomento così serio e complesso. Rimandiamo allo studio "Precettistica intuitiva e valutazione econometrica per lo sviluppo delle aree depresse" del prof. di Nardi G. - in "Moneta e Credito", 1952, vol. V. n. 18 V. anche Ventiglia F. "La industrializzazione nel piano di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" - Centro Studi della "Cassa per il Mezzogiorno" - Quaderno n. 10 - novembre 1952 -

canto al problema dell'occupazione quello della specializzazione ovvero della qualificazione delle maestranze: i due problemi non si escludono, ma si integrano invece a vicenda fino al raggiungimento di quel grado di specializzazione tecnica verso la quale - avverte il di Nardi - "si rivolge la domanda di lavoro stimolata da un programma di industrializzazione"; b) nel settore della produzione "stricto sensu" (economia di fabbrica) si pone l'accento sul volume e sulla qualità dei prodotti che devono essere resi disponibili; tale settore rimane influenzato dal c) sistema dei prezzi che vengono a formarsi spontaneamente sul mercato (onde l'apparato distributivo ne risulta influenzato, a sua volta, in ogni sua fase), essendo, nel nostro sistema economico, il consumatore a dirigere la produzione, cioè chi ha la capacità di consumare (disponibilità di un potere di acquisto) (1).

Il principio della selettività opera, invece, mediante la scelta delle varie opere da finanziare in base a criteri tecnici, economici, sociali, senza perdere di mira il loro grado di produttività e di rendimento.

---

(1) Cfr. Tridente N. "I grandi magazzini" (la distribuzione delle merci in mercato libero) Cacucci editore., Bari - 1954., pag. 9. Il Tridente richiama anche il Bresciani - Turroni C. - "Introduzione alla politica economica", Einaudi, Torino - 1942, pag. 71. "... non è necessaria una organizzazione del mercato preordinata da pubbliche autorità o mediante accordi fra imprenditori, allo scopo di raggiungere l'equilibrio del mercato; perchè sono spontaneamente prodotte quelle quantità di merce che sono domandate dai consumatori e ognuno di questi è pienamente soddisfatto (dati i mezzi di cui dispone);"...

A tal punto risalta maggiormente il problema metodologico dell'imputazione degli investimenti che noi riteniamo debba consistere non in valutazioni generiche, ma in "quella tecnica più raffinata e complessa dei modelli econometrici di sviluppo economico" che secondo il di Nardi "consentirebbe agli studiosi di discutere in base a valutazioni obiettive e non soltanto su intuizioni personali" (1).

Possono, pertanto, beneficiare dei finanziamenti di favore di cui ai precedenti provvedimenti legislativi:

- gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, con particolare riguardo ai complessi che realizzino compiutamente, attraverso combinazioni produttive efficaci, il processo di trasformazione della materia prima in prodotti finiti (v. concetto di stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ecc.);
- 3) non anche le imprese produttrici di servizi, le quali assolvono identicamente, nella fattispecie, ad una funzione industriale (Comitato Tecnico consultivo del Banco di Napoli).

5. - Circa le condizioni alle quali i finanziamenti vengono concessi notiamo che in linea di massima:

- 1) Per quanto concerne il capitale, eccettuato il caso di ricostruzione, riattivazione o trasformazione di stabilimenti di-

---

(1) "Moneta e Credito", Vol.V, 1952, n.18 - Sommario, pag. 127

strutti o danneggiati da cause belliche, nel quale caso, nella quota di capitale privato indicato nel computo metrico delle opere vengono anche computate le opere già realizzate al momento della concessione del prestito, l'entità di ciascun finanziamento non può superare i  $\frac{2}{3}$  della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.

- 2) Per quanto concerne gli interessi: i mutui sono concessi dalle sezioni di Credito Industriale per un ammontare in media degli oneri (Interessi-diritti di commissione- spese accessorie) non superiore al 5% a carico dei privati; per i prestiti obbligazionari, invece, notiamo che gli oneri a carico dell'impresa privata non possono globalmente eccedere il 5%, mentre lo Stato concorre al pagamento dei relativi interessi in misura non superiore al 4% e per un periodo non eccedente i 10 anni.
- 3) Circa la durata essa oscilla intorno ad un limite massimo di 10 anni (tale è il periodo massimo per cui lo Stato può concorrere al pagamento degli interessi), mentre i Banchi Meridionali dovranno restituire il prestito entro identico periodo di tempo al Tesoro.

Ma, quanto alla durata, si sentì la necessità di colmare le lacune che nel settore legislativo operavano con grave pregiudizio della vita delle stesse aziende industriali: prolungare cioè il termine di durata dei finanziamenti industriali (stabilito in 10 anni), "con inizio degli ammortamenti dopo un congruo periodo di moratoria" al fine di facilitare l'avviamento ed il consolidamento dei complessi finanziati.

all'azienda stessa dello Stato per il rinvio del caso

- Il Banco di Napoli fissa in 10 anni la durata dei finanziamenti, ma contemporaneamente auspica una durata superiore.
- Il Banco di Sicilia, con criterio non affatto limitativo, fissa la durata minima della concessione in anni 5 e massima in anni 20.
- Il Banco di Sardegna invece distingue il caso dei finanziamenti a medio termine (da 1 a 5 anni) che hanno carattere di apertura di credito, da quelli a lungo termine (da 5 a 20 anni), aventi carattere di mutuo vero e proprio.

4) Per quanto concerne la tassabilità degli atti e dei contratti (per le operazioni di finanziamento) ferme restando le provvigioni a favore dei conservatori dei registri immobiliari:

- a) sono esenti tutti i contratti di finanziamento dalla tassa di bollo, di registro, e di ipoteca;
- b) mentre la tassa di bollo per le cambiali emesse per qualunque scadenza è massimo dello 0,10‰, e ridotti di 1/10 sono gli emolumenti notarili.

5) Circa le garanzie. A fronte dei finanziamenti accordati gli Istituti mutuanti, salvo altre eventuali garanzie reali e personali, colgono ipoteca di 1° grado sugli immobili su cui vengono eseguiti i lavori e di cui ai precedenti decreti Base n.1498 e 1482, si sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle Leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute



all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra (v.art.7 D.L.L. 1° nov. 1944, n.367, modif.dall'art. 3 D.L. 1° ottobre 1947, n.1075).

La opportunità dei privilegi acquisiti, in forza degli articoli precedenti, dall'istituto mutuante opera anche nei confronti dei terzi che abbiano acquisito diritti in data posteriore alla trascrizione dell'atto nel registro immobiliare competente presso la conservatoria delle ipoteche.

6) Circa il rimborso per i finanziamenti a lungo termine (da un minimo di anni 5 ad un massimo di anni 20 ed oltre):

- la restituzione delle somme mutate avviene mediante pagamento di rate semestrali, costanti posticipate (comprehensive della quota di cap. e di Int.) a decorrere dall'epoca di ultimazione (esecuzione) degli impianti, e perciò stesso dall'integrale utilizzo degli stanziamenti.

Onde gli interessi sulle somme mutate, fino alla data di inizio dell'ammortamento, vengono corrisposti semestralmente solo sugli importi effettivamente prelevati. Ciò anche nel caso di finanziamento a medio termine (cfr. apertura di credito), laddove l'ammortamento si attua, fra l'altro, mediante rate trimestrali.

E' previsto il caso di rimborso anticipato, cioè, prima della scadenza dei termini. Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali genera l'obbligo del rimborso del finanziamento prima della scadenza dei termini (art.7 Legge 29 - XII - 1948, n.1482).

Ed ancora, per il caso del rimborso anticipato, "qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego

delle somme concesse; o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro per il Tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate" (art.10, D.L.L. 1° novembre 1944, n.367).

Onde - è nello spirito della Legge - per siffatto diritto dell'ente finanziatore, è supposta la facoltà per l'impresa finanziata, a norma del predetto articolo, secondo comma, di procedere (rendendosi inadempiente) alla restituzione anticipata, anche parziale, del finanziamento.

Si tratta in effetti di un disposto un pò elastico che andrebbe analizzato opportunamente in separata sede.

6.- Espropriazione per pubblica utilità.

La Legge 25 giugno 1865, n.2534 contiene le norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità e si applicano, sulla base del disposto dell'art.4 del D.L. 14 dicembre 1947, n.1598 modificato dall'art.1 Legge 28 dicembre 1948? n.1482 ("le opere per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di Legge) unitamente all'art.71 della Legge 1871, n.5188 anche per il caso, operando l'urgenza e l'indifferibilità delle opere, di temporanea occupazione degli immobili occorrenti all'iniziativa.

Per evitare tuttavia abusi sulla scorta del provvedimento, l'Avvocatura Generale dello Stato ne precisa l'applicabilità: quando e solo quando risulti chiara l'opportunità e la tempestività della espropriazione ovvero della temporanea occupazione ai fini della indu-

strializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Trattasi, comunque, di norma limitativa al diritto di opposizione degli espropriandi e quindi eccessivamente protettiva per l'Ente pubblico, quella per cui a quest'ultimo è concessa facoltà, in forza dell'art.1 della Legge 28 dicembre 1948, n.1482, di dichiarare urgenti ed indifferibili le opere.

Circa l'applicabilità giova porre poi in evidenza l'immediatezza dell'art.4 del Decreto 1598 che rende automaticamente operanti - ipso iure - i primi 15 articoli della Legge 25 giugno 1865, n.2534, perchè il decreto dichiara senz'altro di pubblica utilità le iniziative in atto contemplate (i primi 25 articoli della Legge 1865 interessano la disciplina degli atti che portano alla "dichiarazione" di pubblica utilità).

A partire dall'art.16 della Legge 1865, la procedura si uniforma, fermi restando gli artt. 2 e 4 del decreto n.1598 (che si tratti sempre di stabilimento industriale tecnicamente organizzato) ai requisiti richiesti dal piano particolareggiato di esecuzione:

- a) autorizzazione prefettizia per l'accesso "in loco" da parte di ingegneri, architetti ecc., in proprietà private;
- b) presentazione del piano, previo accertamento dell'autorità prefettizia (a norma degli artt.2 e 4 - Decreto 1598), e successivo deposito del piano stesso;
- c) pubblicazione e inserzione (artt.17 e 18 Legge 1861) del piano di esecuzione sul "Foglio Annunzi legali della Provincia", salva ogni opposizione da parte degli espropriandi;

d) decreto di espropriazione della Prefettura, atteso che non vi siano opposizioni, nel qual caso, il provvedimento verrà emanato, sentiti il Consiglio di Prefettura ed il Genio Civile.

Avverso il provvedimento del Prefetto, ogni controversia, per la tutela dei diritti dell'espropriato, ovvero dell'espropriante (mutatis mutandis: inidoneità della zona o dell'immobile ai fini tecnico-economici dell'iniziativa, utilità ovvero convenienza di istituirla altrove), si dirime innanzi il Consiglio di Stato.

FINANZIAMENTI DI FAVORE ALLA PICCOLA E MEDIA

INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO

FINANZIAMENTI DI FAVORE ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIANEL MEZZOGIORNOPropongo.Parte II

Si è detto che l'intervento statale a favore dell'industria meridionale si attua attraverso una serie di agevolazioni di varia natura.

La soluzione integrale del problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno richiede lo sviluppo di un

FINANZIAMENTI DI FAVORE ALLA PICCOLA E MEDIA

industria produttiva che si inserisca nel mercato interno per i bisogni locali, ed in provincia di tempo, con funzione continuativa, su più vasti mercati.

INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO

L'evoluzione dell'iniziativa privata che, dall'attività individuale artigiana, tende verso la piccola e media industria, e successivamente, con graduale passo di sviluppo nella formazione della maestranza specializzata, verso la grande industria, costituisce l'efficienza dell'apparato produttivo delle regioni meridionali ed insulari, nel fine della massima produttività del complesso produttivo.

--oOo--

Il legislatore, formulando i vari provvedimenti, ha, pertanto, inteso la necessità di un adattamento della funzionalità economica alle caratteristiche strutturali delle singole aziende.

Queste caratteristiche, infatti, il legislatore ha considerato completamente, attraverso il loro profilo tecnico e finanziario.

DR. FRANCESCO S. Sviluppo economico e industrializzazione del Mezzogiorno. Bari, Laterza, 1954; Fogli 112 e 113

## FINANZIAMENTI DI FAVORE ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

### NEL MEZZOGIORNO

#### Premessa.

Si è detto che l'intervento statale a favore dell'industria meridionale si attua attraverso una serie di agevolazioni di varia natura.

La soluzione integrale del problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno è legata, fra l'altro, allo sviluppo di nuclei economici potenziatori dell'iniziativa privata nelle varie attività produttive, liberamente operanti sul mercato interno per i bisogni locali, ed in prosieguo di tempo, con funzione continuativa, su più vasti mercati.

L'evolversi dell'iniziativa privata che, dall'attività individuale artigiana, tende verso la piccola e media industria, e successivamente, con graduale azione di sviluppo nella formazione delle maestranze specializzate, verso la grande industria, condiziona l'efficienza dell'apparato produttivo delle regioni meridionali ed insulari, col fine della massima produttività del complesso sociale(1).

Il legislatore, formulando i vari provvedimenti, ha, peraltro, inteso la necessità di un adattamento della funzionalità creditizia alle caratteristiche strutturali delle singole aziende.

Queste caratteristiche, infatti, il legislatore ha considerato compiutamente, attraverso il loro profilo tecnico e dimensio-

<sup>1)</sup> Cfr. TRAMONTE S. Sviluppo economico e industrializzazione nel Mezzogiorno. Bari, Laterza, 1954; Pag. 82 e segg.

nale, vale a dire tenendo presente la natura dell'azienda per poter discernere con opportunità la misura e la durata del fabbisogno finanziario.

Un riepilogo, quantunque sommario, dei vari provvedimenti legislativi, a partire dai primordi in cui sorse e si delineò con vita autonoma la legislazione a favore della piccola e media industria, varrà a porre l'accento sul problema degli interventi creditizi che, attraverso i finanziamenti a condizioni di favore, svolgono un ruolo principale nell'attuale politica di agevolazioni alla industria del Mezzogiorno.

--oOo--

## Capitolo I

### LEGISLAZIONE ED ISTITUTI FINANZIATORI

Sommario. - 1.- Legge Togni. 2.- Istituti regionali per il credito a medio termine. 3.- Costituzione dell'Istituto Centrale per il Credito a medio termine. 4.- Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare. 5.- Legge Sturzo. 6.- Un provvedimento indiretto: la Legge del Quinto. 7.- Gli investimenti di capitali esteri in Italia.

1.- Numerosi sono i motivi per cui i benefici del progresso tecnico sono stati in passato assimilati variamente dalle regioni italiane: motivi di carattere storico, istituzionale, geografico, militare, tecnico, finanziario, ma soprattutto politico per l'inadeguatezza ovvero la marcata parzialità degli interventi da parte dei passati governi.

Si può anzi aggiungere che l'intensità dello squilibrio nella dislocazione nazionale delle industrie (il 43% del territorio italiano, intorno al 1951, risultava composto di regioni a basso grado di sviluppo economico, e in corrispondenza il 37% della popolazione era soggetto, per le categorie più estese, a basso livello di tenore di vita) trasforma il problema quantitativo in problema qualitativo, nel senso che venga ad attuarsi una migliore partizione territoriale delle attività produttive(1).

Dalla D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n.1419 partono i primi seri interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali

1) Cfr. Mirabella G.-Caratteri positivi e negativi nella partizione territoriale delle industrie nell'unità dell'economia nazionale.- Palermo, 1951, Osservatorio Econ. del Banco di Sicilia, pag. 22 e segg.



del Mezzogiorno continentale, della Sardegna e della Sicilia.

Presso la Sezione di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, come è noto, venivano istituiti fondi di garanzia rispettivamente di 2 miliardi e di 1 miliardo, coperto dagli introiti provenienti dai finanziamenti stabiliti dal D.L. 8 maggio 1946, n.449, e successive modifiche.

Tali somme venivano anticipate dal Tesoro in due rate uguali negli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Pertanto il credito che le Sezioni del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono concedere ad ogni singola azienda non può superare nel complesso i 15 milioni di lire.

Inoltre l'art.14 del Decreto n.1419 avverte che le operazioni di credito alle piccole e medie industrie vengano favorite da agevolazioni fiscali (sono infatti esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, sia spettanti all'Erario dello Stato sia agli Enti locali gli atti e i contratti relativi alle operazioni di finanziamento, eccetto che le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, la cui tassa di bollo è stabilita nella misura fissa dello 0,10%<sup>o</sup>, e per qualunque scadenza) con le stesse modalità adottate per l'artigianato.

In prosieguo di tempo, la Legge 29 dicembre 1948, n.1482 stabiliva all'art.6 che le Sezioni del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia potessero essere autorizzate dal Ministero del Tesoro ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonché dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni frut-

tiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di tasso consentiti dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'art.6, peraltro, dello stesso decreto 1482, all'ultimo comma, stabilisce che per il credito a favore delle piccole e medie industrie delle regioni meridionali ed insulari, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi venga fissato in misura non superiore al 4% e per la durata non superiore ad anni 10.

Il tasso di interesse praticato dal Banco di Napoli è stato del 7,50%.

E' da notare a proposito che in base al decreto n.1482 - art.6 - anche questi finanziamenti dovrebbero essere assistiti dal concorso statale nel pagamento degli interessi, e tuttavia, in pratica, poichè la Legge 1482 non ha, specificatamente, autorizzato alcuna spesa, le operazioni vengono compiute senza concorso statale.

Giova ancora notare che la Legge 1482 prevede la impignorabilità e la insequestrabilità delle somme oggetto del finanziamento e, pertanto, tali disposizioni si estendono compiutamente anche al caso delle piccole e delle medie imprese industriali.

2.- Successivamente, con Legge 22 giugno 1950, n.445, veniva data facoltà al Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, rimanendo

comunque operante la competenza delle sezioni o gestioni di credito alle medie e piccole industrie già esistenti (regolate, cioè, dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n.1419), salvo gli opportuni coordinamenti con la legge predetta (cfr. art.1).

Sempre in base alla stessa Legge, i mezzi necessari per la concessione del credito (medie e piccole industrie) sarebbero derivati dal fondo di dotazione di ciascun Istituto all'uppo autorizzato, dall'emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi - all'interesse ed alle condizioni da fissarsi di volta in volta - nonchè dalle aperture di credito in c/c che i partecipanti avrebbero potuto eventualmente accordare.

Norma apertamente limitativa che seleziona, peraltro, rigidamente le finalità istituzionali del provvedimento nel grande quadro del fenomeno creditizio in genere e del credito industriale in specie, è quello dell'art.4 della Legge citata, che inibisce agli istituti regionali la raccolta del risparmio ordinario.

Essi avrebbero potuto concedere, ad ogni singola impresa industriale, un credito non superiore a Lire 50 milioni (art.5 Legge citata).

Inoltre l'art.6 della Legge 445 al pari dell'art.14 della Legge 1419 prevede particolari privilegi fiscali, di cui già si è fatto cenno.

3.- Intorno al 1952 si intese la necessità di un radicale riordinamento nel "Medio Credito", stante l'avvicinarsi dei vari provvedimenti, che tendesse a puntualizzare, oltrechè l'ammontare degli interventi predisposti nel particolare settore creditizio e quindi l'utilizzazione dei fondi concessi da ciascuna delle Leggi precedenti, anche la portata del contributo di tali provvedimenti al progresso economico e sociale dell'Italia Meridionale, il che si evince facilmente dal testo della Legge 25 luglio 1952, n.949: provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

Per questa Legge la materia del credito a medio termine si è rinnovata in seguito all'istituzione dell'"Istituto per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese industriali" (Medio Credito) (1).

L'Istituto provvede, come è noto, al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzate all'esercizio del credito a medio termine, " al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali".

La Legge 1950, n.445, al pari dei Decreti 12 marzo 1936, n.375, e successive modificazioni, e 26 agosto 1946, n.370, rimangono praticamente assorbiti dall'art.19 della Legge 949 che indica, sulla scorta dell'art.17, gli istituti e le aziende autorizzate all'esercizio del credito, con Decreto del Ministero per il Tesoro, sentito

---

(1) Cfr. Cap. V Legge citata

il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Tale Istituto, peraltro, come vedremo fra breve, in base alla Legge 16 aprile 1954, n.135 non ha operato, quantunque ne avesse ampia facoltà, con portata degna di rilievo, a favore della media e piccola industria nel Mezzogiorno.

4.- Intanto l'11 aprile 1953 la Legge n.298, particolarmente importante, fissava un nuovo assetto alla organizzazione degli Istituti di credito industriale. In effetti si può dire che tale Legge accenti l'esecutività di ogni altro provvedimento precedente, compresa la Legge Sturzo n° 135, perchè il credito a medio termine per le piccole e medie industrie viene ora effettuato principalmente attraverso tre Istituti: l'Isveimer (per il Mezzogiorno continentale), l'Irfis (per la Sicilia) e il Cis (per la Sardegna).

Le norme relative alla costituzione dei tre Istituti ed ai fondi utilizzati ed utilizzabili come anche tutta la disciplina contenuta in questo ultimo provvedimento, che rinnova i precedenti, saranno trattate più ampiamente nel capitolo seguente.

5.- Un ulteriore provvedimento venne poi delineandosi, sin dal 1953, sulla scorta delle esperienze acquisite nel quadro del processo di industrializzazione dell'intero Stato italiano, e con particolare riguardo, per il suo diverso comportamento, del Mezzogiorno rispetto

alle zone del Centro e del Nord, dando vita alla Legge 16 aprile 1954, n.135 (Legge Sturzo) la quale tendeva a fissare una più organica normativa per il finanziamento alle medie e piccole imprese.

Il disposto dell'art.1° della Legge Sturzo fissa in lire 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa da parte delle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali.

Tale limite, riveniente dall'art.5 della Legge 22 giugno 1950, n.445 risultò già inadeguato rispetto alle reali esigenze delle aziende beneficiarie. Il caso di un intervento estensivo da parte del Comitato interministeriale del credito, per elevare tale limite, fu sollecitato in numerosi Convegni tra gli operatori economici delle categorie interessate e gli organi di Governo, anche perchè dopo l'entrata in vigore della Legge 11 aprile 1953, n.298, la necessità di realizzare compiutamente tale accostamento si manifestò indispensabile "per avviare un serio processo di industrializzazione".

L'art.4 della Legge n.135 prevede poi che le sezioni autorizzate del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè il Credito Industriale Sardo possano concedere alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle isole, per il periodo di un quinquennio, prestiti per la durata non inferiore ad un anno "per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime".

La lettera di questo ultimo articolo richiama apertamente nozioni di natura tecnico-economica: nel primo caso si tratta di immobilizzi per destinazione di breve termine (scorte d'esercizio) ed il finanziamento interessa l'acquisto di materie prime che vengono introdotte in grande quantità (oltre quelle subito immesse nel ciclo di lavorazione) per i motivi più vari (per fronteggiare aumenti di prezzo, prontezza ed economicità di fonti di rifornimento, quantità di mezzi di trasporto; disponibilità di locali se il ciclo produttivo deve essere alimentato in base ad un coefficiente o modulo che incrementa il volume della produzione stessa, se prima dell'impiego richiedono "stagionatura" ecc.) che accentuano il fabbisogno finanziario (onde la necessità che il capitale circolante fluisca anche da fonti extra-aziendali) per un tempo più o meno lungo, a seconda cioè del ritmo di assorbimento di tali materie da parte del processo produttivo (media e piccola industria) (1).

Nel secondo caso, invece, il riferimento ai prodotti finiti riguarda l'impresa industriale che produce per il mercato, cioè che anticipa la domanda dei consumatori. Più precisamente, per garantire la vita regolare dell'azienda, e quindi poter garantire al massimo l'utilizzazione degli impianti, "l'impresa industriale ha necessità di lavorare a ritmo continuo", cioè "lavora per il magazzino", accumulando scorte invendute (2).

Tanto, però, interessa più da vicino la grande industria, dove l'orientamento dell'azienda è verso produzioni tipizzate, appunto

---

(1) cfr. Renzi A. Lezioni di Tecnica Industriale - Roma, Ferri 1954 - pag.128 e segg; pag.148 e segg.

(2) Cfr. di Nardi G. Economia dell'Industria - Ed. Cacucci Bari - 1952 - pag. 170 e segg.

per l'entità delle immobilizzazioni e perciò stesso per la complessità dei costi, e dove il volume dei prodotti fabbricati in serie richiede un adeguato ritmo di assorbimento da parte del mercato:

" continuità di produzione e continuità di mercato si presuppongono a vicenda".

Nel caso della media o piccola industria tale rigidezza non è tuttavia presente (vi è infatti maggior adattabilità degli impianti e quindi maggiore possibilità di seguire le vicende alterne della domanda), pur sussistendo la lavorazione e lo smercio seriali, ma è pur vero che la piccola o media azienda, essendo costretta ad acquistare la materia prima secondo il fabbisogno corrente, si trova talvolta a dover affrontare situazioni impreviste che provocano congestione nel sistema circolatorio fabbrica-mercato, impedendone lo smercio e contemporaneamente la possibilità di disinvestimento.

Gli altri due articoli della Legge , n.135 (art.5 e 6) riguardano rispettivamente i privilegi che garantiscono i crediti delle sezioni dei Banchi Meridionali a norma della legge n.1482 e, per il grado, conformemente quanto è stabilito dagli articoli 2778 e 2756, Codice Civile.

Inoltre, i titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n.4, Codice Civile, hanno privilegio generale sulle scorte di materie prime e prodotti finiti, ogni altro privilegio non essendo opponibile.

Circa le agevolazioni fiscali il provvedimento fa ricorso all'art.6 della Legge n.445 del 26 giugno 1950 estendendone i benefici, limitatamente al primo comma, in quanto applicabili, agli altri istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie ai sensi dell'art.19 della Legge 25 luglio 1952, n.949, eccettuate le operazioni previste dall'art.4 della Legge in esame.



Dobbiamo, però, notare che, quantunque importante ai fini dell'integrazione del fabbisogno finanziario a favore delle medie e piccole industrie del Mezzogiorno, la Legge 16 aprile 1954, n.135 non ha dato altro apporto degno di nota, se non quello dei 5 miliardi di obbligazioni che il Banco di Napoli è stato autorizzato ad emettere per finanziare piccole e medie industrie nel Mezzogiorno e che si disperdono nel mare magno della carenza di capitali, la quale, come è noto, fino a ieri ha ostacolato qualunque iniziativa diretta a favorire e potenziare occasioni di lavoro sul piano della produzione industriale.

D'altra parte è ben noto che in Italia vi sono oltre 100 mila medie e piccole aziende le quali operano con circa un milione di dipendenti grazie alla intelligente iniziativa del piccolo imprenditore, e che ogni provvedimento dovrebbe apportare di per se stesso un perfezionamento sostanziale nel programma produttivistico generale dello Stato.

Il finanziamento, infatti, come avremo modo di notare nel capitolo seguente, non viene accordato per il puro e semplice ampliamento delle attrezzature aziendali o per un incremento solamente quantitativo della produzione, ma invece per l'attuazione di un razionale programma di riorganizzazione generale dell'impresa che si concreta in un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione, nella riduzione dei costi, nella riduzione dei prezzi al consumo e nel miglioramento delle condizioni economiche professionali della mano d'opera impiegata.

6.- Nei numeri precedenti, parlando di agevolazioni a favore delle medie e piccole industrie del Mezzogiorno, abbiamo esaminato provvedimenti sorti con finalità specifiche, tutti tendenti a costituire una organica soluzione del problema dei finanziamenti a medio termine.

Provvedimenti che, in sostanza, nello spirito e nella lettera della Legge, si conformano, sin dal loro nascere, alla natura dell'oggetto considerato (media o piccola impresa), presuppongono una tipica attrezzatura, e, proprio in forza della loro specializzazione, ascrivono la competenza esclusiva del credito a medio termine ad istituti speciali.

Nell'ambito dei provvedimenti a favore dell'industria meridionale ed insulare, ve ne è uno che interessa, fra l'altro, la media e piccola industria del Mezzogiorno.

Il provvedimento (Legge 6 ottobre 1950, n.835) parla di "Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali (grande, media, piccola industria ed artigianato) delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare".

Non riguarda sicchè il provvedimento finanziamenti di favore (escludendosi il caso del credito di esercizio), non tocca, cioè, di proposito il problema centrale che noi esaminiamo in questa seconda parte, quello, cioè, di alimentare direttamente attraverso il finanziamento straordinario il sorgere ed il divenire dell'industria del Mezzogiorno, e viene meno perciò rispetto alla disciplina

degli Istituti giuridici (credito a medio e breve termine) che normalizzano, classificandole, tutte le operazioni di finanziamento a favore della media e piccola industria, nel loro aspetto complesso ed integrale.

La Legge 835 (1) è il risultato di una serie di provvedimenti che sono venuti articolandosi nel clima politico del dopoguerra, a partire, cioè, dal 1945 (D.L.L. 14 giugno 1945, n. 374) attraverso successivi decreti (D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 503; D.L.C.P.S. 18 febbraio 1947, n. 40). Il quantitativo globale delle commesse (2) previste da detti decreti, eccezion fatta per la Legge 835, riservate ai costruendi stabilimenti meccanici, a quelli esistenti o che si trasformeranno nelle Regioni della Campania, Lucania, Calabria, Puglia; nonché agli stabilimenti navali, meccanici ed industriali esistenti nei territori della Campania, Puglia,

---

(1) Il provvedimento è riveniente dal decreto reale 8 luglio 1904, n. 351 che prevede particolari agevolazioni per il "Risorgimento economico della città di Napoli" e, fra l'altro, fa riservare "agli stabilimenti meccanici esistenti ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del comune di Napoli, per un periodo di dieci anni, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantità non minore ad un sesto del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato....."

(Cfr. De Marzio M. - La Legge del quinto in favore delle industrie meridionali - Cassa per il Mezzogiorno - Centro Studi).

(2) Costruzione e riparazione di materiale mobile ferroviario (amministrazione delle Ferrovie dello Stato); costruzione, riparazione e manutenzione di navi, macchinari, attrezzi ed accessori (Ministero della Marina); ecc.

Lucania, Calabria e Sicilia, veniva fissato nella misura di un sesto dell'ammontare complessivo del materiale che sarebbe stato ordinato per conto dello Stato, rispettivamente (Decreti n. 374, 503) dall'Amministrazione delle FF.SS. e dal Ministero della Marina (il sesto dell'ammontare complessivo della somma veniva stanziato sul bilancio di ogni singolo esercizio finanziario del Ministero stesso).

Il Decreto n. 40, invece, pur prevedendo lo stesso quantitativo globale di commesse (1/6 del loro ammontare) estende la autorizzazione, per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della Legge, a tutte le Amministrazione dello Stato, comprendendo, fra le altre, le industrie del Lazio.

L'art. 1, intanto, della Legge 835, estende a tutte le zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno (Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, Isola d'Elba) le agevolazioni previste dai provvedimenti precedenti.

L'applicazione (estensiva) di tale ultimo provvedimento vincola obbligatoriamente, e non soltanto autorizza, le Amministrazioni dello Stato a "riservare" agli stabilimenti industriali (tutti) e perciò stesso alle medie e piccole industrie (compreso l'artigianato) meridionali ed insulari, una quota di forniture e di lavorazioni (1) pari ad un quinto dell'ammontare previsto in ciascun anno finanziario.

---

(1) Nel primo caso si tratta di commesse in c/ forniture; nel secondo caso si tratta, invece, di commesse in c/ lavorazioni.

Pertanto, la quota del quinto è riservata in ogni caso: anche quando si tratti di forniture o tipi di lavorazioni non tecnicamente frazionabili (la quota allora risulta inferiore al quinto per effetto dell'esclusione del lotto che fa eccedere la quota stessa e perciò essa ne risulta minore) se ne dovrà determinare l'aliquota di cui difetta la riserva in modo da integrarla con altri prodotti disponibili ovvero con il "proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle Regioni previste dal provvedimento sono in grado di offrire" (Comma 2°, art. 2, Legge cit.).

Il provvedimento opera, quindi, quando già esista un apparato industriale organizzato tecnicamente, solo se il complesso economico della fabbrica sia già una realtà produttiva: si tratta, cioè, di norme che tendono a favorire indirettamente, oltrechè la grande, la media e piccola industria e tale carattere di mediatezza è tuttavia presente nell'origine storica del provvedimento.

Possiamo sicchè riguardare la Legge 835 nel rapporto di complementarità rispetto agli altri provvedimenti che, come dicevamo, sono sorti con finalità specifiche per i finanziamenti a medio termine.

La Legge del quinto interessa ed influenza senz'altro la gestione della fabbrica (qui la media e piccola impresa) quantitativamente e qualitativamente, involge tutto il sistema dei costi in dipendenza dell'accresciuto ritmo della produzione (indice della fabbrica) che si armonizza con il ritmo del collocamento (indice del mercato).

Da questo punto di vista il provvedimento risulta senza meno benefico perchè l'impresa tende a minimizzare i costi di produzione.

ne, per via dell'accresciuto potenziale produttivo, avendo cioè la possibilità di produrre ad un costo minimo, quanto può essere effettivamente collocato.

In tal senso, come è noto, un incremento del volume della produzione provoca di fatto un aumento delle spese variabili (materie prime, lavoro, energia, combustibile), ma contemporaneamente viene a ridursi "l'incidenza delle spese fisse su ogni unità prodotta", risultando il costo unitario decrescente con l'aumento delle unità prodotte e quindi cresce il profitto dell'impresa per effetto del divario fra costo unitario e prezzo unitario di vendita (1).

Non solo, ma tendendo a produrre al più basso costo possibile le imprese dovrebbero poter vendere anche al prezzo più basso possibile.

Il concetto non è affatto trascurato dal legislatore: all'art.2 è detto, fra l'altro, che il sistema di aggiudicazione delle commesse si attui mediante gara conformemente alle norme di rito.

Escludendo sicchè il caso di una concorrenza perfetta la quale tenderebbe gradualmente ad annullare i profitti, con tale prov-

---

(1) Per costo unitario medio si intende il rapporto fra costo totale (somma delle spese fisse e variabili) e numero  $x$  delle unità prodotte. Si potrebbe dimostrare che il costo unitario decresce con l'aumentare delle unità prodotte.

Ricorre, cioè, la nozione di costo marginale che - come avverte il di Nardi - "sta a designare il costo differenziale di ogni unità di prodotto che viene ad aggiungersi alle precedenti"..." cfr. di Nardi G. - Economia dell'Industria - opera cit. pag.97 e segg.

vedimento le imprese aggiudicatarie dovrebbero essere in grado di produrre effettivamente a prezzi più convenienti, senza peraltro venire meno ai loro fini reddituali.

7.- Un provvedimento di notevole importanza concernente particolari disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia è stato testè pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21 febbraio 1956.

Si tratta della Legge 7 febbraio 1956, n.43 la quale appunto prevede condizioni di favore riservate agli investimenti di capitale straniero, nel senso che i cittadini stranieri e quelli italiani residenti all'estero avranno facoltà, non appena il provvedimento sarà divenuto operante (con le norme regolamentari d'att.), di investire capitali esteri in Italia in divise od in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio Italiano dei Cambi ed a questo cedute (per il tramite della Banca d'Italia o di una Banca agente), "allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti".

L'art.4 della Legge citata prevede che le imprese in parola possano anche contrarre debiti a medio termine (medie imprese; il caso è dubbio per le piccole) ed emettere obbligazioni in base a determinate condizioni.

Tale partecipazione della media industria (compresa quella dell'Italia meridionale ed insulare) ai benefici previsti dal

provvedimento di ha indotti a segnalarne gli scopi, rimandando in altra sede, per una trattazione più completa e rigorosa, la analisi dell'intera normativa che, come è noto, richiama anche provvedimenti meno recenti (D.L. 2 marzo 1948, n. 211; G.U. 6 aprile 1948, n. 81) sullo stesso argomento. (1)

La Legge n. 43 interessa da vicino nozioni di natura squisitamente tecnico-commerciale, abbraccia, cioè, tutta la dinamica del regime valutario vigente, nelle sue molteplici manifestazioni, i moderni sistemi di scambio, nonché la tecnica e la legislazione doganale per quanto concerne le operazioni previste dall'art. 5.

Oltre ciò, occorre notare che non sempre felice risulta la lettera della Legge circa determinati concetti, come per esempio quello di "impresa produttiva", dizione piuttosto gratuita che rende perplessa la dottrina tecnico-amministrativa.

Di sfuggita notiamo inoltre che quanto è previsto dall'art. 8 (3° e 4° comma) e cioè che il disinvestimento ed il trasferimento all'estero dei redditi dei capitali stranieri investiti è libero, ma solo dopo che siano state pagate tutte le imposte dovute o almeno siano state date le garanzie necessarie per il pagamento, viene necessariamente a costituire oggetto di attento studio per i problemi di ordine pratico che il disposto stesso solleva in sede fiscale.

Altri interrogativi inducono comunque a pensare che il regolamento per la esecuzione della Legge richiederà una laboriosa disamina oltre che del problema delle esportazioni e di quello

---

(1) Cfr. anche Renzi A. - Lezioni di Tecnica Commerciale (Commercio Estero); Roma, Ferri, 1954; Pagg. 86-87.



69

Capitolo II

dell'occupazione di mano d'opera, anche di quello dell'equilibrio nella circolazione in quanto trattandosi di capitali a scopo esclusivamente speculativo, il rapido disinvestimento potrebbe provocare più o meno gravi crisi monetarie.

La Legge 21 aprile 1903, n. 239 prevede 14 disposizioni concernenti gli istituti speciali per il Marchio e la Sella (art. 1), i quali, come abbiamo precedentemente notato, hanno lo scopo di agevolare e promuovere lo sviluppo industriale del Regno d'Italia.

La Legge 21 aprile 1903, n. 239 prevede 14 disposizioni concernenti gli istituti speciali per il Marchio e la Sella (art. 1), i quali, come abbiamo precedentemente notato, hanno lo scopo di agevolare e promuovere lo sviluppo industriale del Regno d'Italia.

Nel settore industriale la "Cassa per il Meccanico", che ha per oggetto (come si fa fare la Legge istitutiva) provvedere la facilità di accedere finanziariamente per l'attuazione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, il che appunto contribuisce ad incrementare il processo produttivo degli investimenti stessi realizzati dalle imprese, mediante la locazione e la trasformazione industriale.

Si sa ancora che con la Legge 21 aprile 1903, n. 239 la Cassa viene autorizzata a contrarre prestiti all'estero il cui controllo sarebbe stato devoluto al finanziamento di impianti industriali oltre quelli, si intende, già previsti dall'art. 1 della Legge istitutiva.

La Legge 238 non vuol costituire un atteggiamento antisocialista, nell'ordine dei finanziamenti a medio termine a favore dell'in-

## Capitolo II

### GLI ISTITUTI SPECIALI PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE

Sommario. - 1.-La legge 298. 2.-Mezzi finanziari ed operazioni. 3.-Finalità degli Enti. 4.- Alcuni aspetti tecnico-economici dei nuovi organismi. 5.-L'evoluzione del mercato meridionale ed insulare. 6.-Elasticità della norma ed analisi delle disponibilità operative. 7.-Ulteriori indagini sulle disponibilità e sui finanziamenti deliberati al 31.12.1955.

1.- La Legge 11 aprile 1953, n.298 precisa le disposizioni concernenti gli Istituti speciali per il finanziamento a medio termine, i quali, come abbiamo precedentemente notato, hanno lo scopo di agevolare e promuovere lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Nel settore industriale la "Cassa per il Mezzogiorno", sin dal suo nascere (ce ne fa fede la Legge istitutiva) prevedeva la facoltà di concedere finanziamenti per l'attuazione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, il che avrebbe contribuito ad incrementare il processo reddituale degli investimenti stessi realizzati dalla Cassa, mediante la bonifica e la trasformazione fondiaria.

Si sa ancora che con Legge 22 marzo 1952, n.166 la Cassa veniva autorizzata a contrarre prestiti all'estero il cui controvalore sarebbe stato devoluto al finanziamento di impianti industriali oltre quelli, si intende, già previsti dall'art.1 della Legge istitutiva.

La Legge 298 non vuol costituire un atteggiamento isolazionista, nell'ordine dei finanziamenti a medio termine a favore dell'in-

industria meridionale, rispetto alle provvidenze che la Cassa prevede obiettivamente per facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno: essa postula, invece, l'interdipendenza ed il coordinamento degli investimenti della Cassa nel settore dell'agricoltura, con quelli che lo Stato fissa, attraverso la predetta Legge, per lo sviluppo industriale dell'Italia Meridionale ed insulare.

Giova notare che il Legislatore nell'emanare il provvedimento ha tenuto presente il modello della Legge 445 del 22 giugno 1950 la quale, come è noto, prevedeva la costituzione di appositi Istituti regionali per disciplinare l'esercizio del credito a medio termine.

Il credito di impianto a medio termine, per le medie e piccole industrie, viene, in base alla Legge 298, effettuato attraverso tre Istituti: l'ISVEIMER (per il Mezzogiorno continentale), l'IRFS (per la Sicilia) ed il CIS (per la Sardegna) tutti collegati con lo Istituto Centrale per il credito a medio termine (v. Legge 25 luglio 1952, n. 949).

2.- Al fondo di dotazione di ciascuno dei tre Istituti (Isveimer, 1 miliardo; Irfis, 800 milioni; Cis, 600 milioni) partecipano, oltre alla Cassa per il Mezzogiorno (nella misura fissa del 40%):

- per l'ISVEIMER, il Banco di Napoli (nella misura del 40%), le Casse di risparmio e altre aziende di credito (nella misura del 20% complessivamente);

- per l'IRFIS, la Regione Siciliana (per il 20%), il Banco di Sicilia

(per il 20%) e altre aziende di credito;

- per il CIS, la Regione Autonoma della Sardegna (35%), il Banco di Sardegna (20%) e la Banca Popolare di Sassari (5%).

La Cassa per il Mezzogiorno partecipa anche al "fondo speciale" (23 miliardi in complesso) dei tre Istituti.

Pertanto gli Istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto Centrale per il Medio-credito le seguenti operazioni:

- a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine;
- b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
- c) assumere titoli obbligazionari o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali in corrispondenza delle operazioni di finanziamento, con facoltà di successive alienazioni.

Ciò stante, gli Istituti medesimi, per il raggiungimento dei loro fini (mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nelle rispettive zone di competenza territoriale: in che consiste lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare) possono compiere le seguenti operazioni che conferiscono particolare fisionomia alla gestione di tali Istituti specializzati, "nei limiti di espansione creditizia sopportabili dal nostro sistema" (1):

---

(1). Cfr. "Previsioni 1956" in Mondo Economico, n.3, 21 gennaio 1956.

- a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari, ed anche da garanzie personali (eccezionalmente);
- b) sovvenzioni e sconti cambiari;
- c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
- d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;
- e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Pertanto, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

- per i mutui, i 10 anni;
- per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i 5 anni;
- per le aperture di credito, i tre anni.

**3.- Intanto occorre notare:**

il legislatore nelle norme della Legge 298, in un determinato momento, si è preoccupato delle fonti intime dell'oggetto per cui si è costituito il provvedimento: non lo sviluppo dell'attività creditizia nel Mezzogiorno continentale ed insulare come fine a se stessa, cioè come manifestazione di un numero più completo e più complesso di operazioni creditizie che genera un mero processo meccanico di incremento e di miglioramento della produzione meridionale ed

insulare, quanto invece a cogliere le manifestazioni singole della produzione stessa in ciascuno settore, ad enucleare tutte le fonti, anche minime purchè feconde, in vista del massimo di soddisfazione utilitaria per la collettività.

Egli ha tenuto, attraverso quel processo di incremento e di miglioramento della funzione creditizia, a potenziare l'organizzazione industriale del Mezzogiorno in una sede stabile.

Il servizio degli Istituti specializzati, sempre in armonia agli scopi, è stato assoggettato, infatti, da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ad una rassegna annuale che misura i progressi conseguiti nel campo dei finanziamenti a medio termine e fissa i programmi per l'immediato futuro in relazione agli atti iniziali e terminali del ciclo economico produzione-negoziazione-consumo, i quali vengono studiati e valutati congiuntamente, così come sono congiuntamente operanti nella pratica.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio opera appunto in questo spirito quando ritrova nuovi motivi che premono sull'economia del Mezzogiorno, che lo inducono ad alimentare il flusso dei finanziamenti od a restringerli, a coordinare la produzione in relazione ai mutati consumi e ad altre circostanze di mercato.

4.- Il comma 2° dell'art.14 della Legge 298 esprime assai vivamente questi concetti:

"Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fisserà annualmente

i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente Legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto dal successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'art.5 della Legge 22 giugno 1950, n.445".

Ancora una volta il concetto di intima unitarietà fra economia ambiente ed economia di impresa (altra volta è stato detto: "al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro", cfr. artt.2,6,8 Legge citata) è nello spirito della Legge: ancora una volta è messo in moto per l'unico fine: incoraggiare le attività e le iniziative di ogni specie e di ogni provenienza, che operino sul solco fecondo della rinascita del Mezzogiorno.

Il 2° comma dell'art.14, al pari del 2° comma dell'art.16, tende a snellire la figura tecnico-economica dei nuovi organismi che non rivelano carattere di semplici amministrazioni intese nel senso più comune di "passivo adattamento all'andamento delle cose una volta che queste fossero avviate per il loro verso" (1).

Questi gli Istituti speciali nella loro veduta di insieme. Un altro concetto è tuttavia presente nello spirito della legislazione: il fine di orientare e disciplinare meglio il mercato meridionale rispetto alla priorità delle economie settentrionali, in vista di "un più alto livello di produttività del complesso unitario nazionale."

---

(1) Cfr. Robertazzi N.B. - Il Mercato - Cedam 1939 - pag.191 e segg. (Enti Tecnici speciali).

5. - Quando si parla, infatti, di Sviluppo Economico Meridionale si ha la sensazione di una interessante evoluzione dell'economia ambiente attraverso l'influenza benefica del finanziamento straordinario, che l'industrializzazione sia solo "strumento di occupazione stabile e di incremento di reddito", che la vita economica vera rimanga quasi isolata ed estranea rispetto allo sfondo sistematico operante del provvedimento.

Senonchè nessuna manifestazione del mercato il legislatore esclude (trasformazione, commercio, consumo), quando tende a mettere in evidenza il divenire della produzione attraverso gli artt. 14 e 16 del provvedimento.

Il legislatore bada implicitamente ai fini del divenire del mercato (massimo di soddisfazione utilitaria per la collettività).

Nulla trascura, in vista del fine, perchè il mercato meridionale ed insulare "si profili nel suo nuovo concetto di organizzazione economico-tecnica che, riferita ad un determinato momento della vita nazionale, è capace di esprimere uno stato di bisogni, il suo fabbisogno e il suo divenire più o meno lontano" (1). Ma in essa l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (simultaneità dei massimi individuali di soddisfazione)(2) o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

---

(1) Cfr. Robertazzi N.B. - op.cit., pag.193 (Enti Tecnici Speciali)

(2) Cfr. di Nardi G. - Economia dello Scambio - ed.Favia 1950 - pag.354 e segg. (Lezioni di Economia Politica)



Il legislatore dunque "determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali" (art.41 della Cost.).

6.- Ed in tal senso opera l'elasticità della norma: il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa (50 milioni) si presentò presto esiguo rispetto alle reali esigenze delle aziende, il che costituì un primo ostacolo alla fattiva opera di questi Istituti nel quadro della Legge citata.

Si intese così la necessità di condizionare e di valutare comparativamente, nell'ambito della media e piccola industria, la misura e la durata del fabbisogno finanziario in relazione all'effettiva natura delle aziende medesime.

Fu sollecitato, in prosieguo di tempo, il Comitato Interministeriale del credito ad elevare il limite a 300 milioni, "salva la possibilità di richiedere autorizzazione, di volta in volta, per iniziative particolarmente meritevoli, anche se di un importo superiore alla predetta cifra" (1). Ed in tal senso la mozione fu favorevolmente accolta, sempre conformemente all'art.14 della Legge

A tal punto occorre istituire una valutazione delle disponibilità dei tre Istituti che hanno fino ad oggi operato ed opereranno a favore dell'industria meridionale ed insulare.

I fondi di tali Istituti sono costituiti da 25,4 miliardi di fondi di dotazione e fondi speciali, 11,2 miliardi di fondi USOM

---

(1) cfr. Mondo Economico; n.5, febb.1956, "Punti fermi in tema di industrializzazione del Mezzogiorno" (Ventriglia F.).

(2) "Fondo di rotazione" costituito con la Legge 12/2/1955, n.38 presso i tre Istituti.

e 4,8 miliardi concessi all'IRFIS e al Banco di Sardegna dalle rispettive regioni. In totale pertanto si tratta di circa 41 miliardi ai quali vanno aggiunti altri 10 miliardi che la Regione Siciliana verserà in ragione di 2 miliardi all'anno all'IRFIS, secondo un disegno di Legge in corso di attuazione da parte della Assemblea Regionale Siciliana.

L'attività operativa degli Istituti è - d'altra parte - suscettibile di una ulteriore espansione al di là di queste disponibilità mediante emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi risconto di operazioni o collocamento a fermo di obbligazioni presso il medio credito (art.18 Legge 25 luglio 1952, n.949) prestiti della Cassa per il Mezzogiorno a valore sul ricavato di prestiti esteri.

La Regione Siciliana, inoltre, con Legge n.48 (7 agosto 1953); si è impegnata a garantire serie speciali di obbligazioni da emettere, entro il limite massimo di 5 miliardi, per alimentare operazioni di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sicilia.

L'IRFIS sappiamo che ha anche stipulato il 10/11/55 una convenzione con il medio credito per lo smobilizzo sotto forma di risconto di cessioni, dei finanziamenti industriali e successivamente dei finanziamenti derivanti da esportazioni relative a forniture industriali ai sensi delle Leggi 25/1/1952, n.949 e 22/12/53, n.955. (1)

Da una prima indagine condotta sulla base dei dati disponibili al 30 novembre 1955, i finanziamenti effettuati dall'ISVEIMER e dall'IRFIS - avendo il CIS da poco tempo iniziato l'attività di

---

(1) Sulla garanzia statale per assicurazione rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine (Legge 22/12/1953 n. 955) cfr. anche Renzi A. - Lezioni di Tecnica Commerciale, op cit. pag. 18 e segg.; pag. 44 e segg.

finanziamento - ammontano a circa 37 miliardi di lire.

Occorre, pertanto, ricordare che ai finanziamenti già menzionati sono da aggiungere i 12,5 miliardi dell'ultimo prestito BIRS alla Cassa (44 miliardi) devoluti all'industrializzazione.

Tali fondi sono già completamente impegnati (9,8 miliardi) per iniziative che hanno avuto l'approvazione della Banca Mondiale come richiesto dall'accordo per il prestito.

Sempre per quanto riguarda la piccola e media industria, l'utilizzazione dei fondi concessi da ciascuna delle Leggi citate nel I° e nel II° capitolo di questa seconda parte, potrà risultare con maggiore evidenza dai prospetti (A,B,C) alligati (v. appendice), dove i finanziamenti vengono riportati, al 31 dicembre 1954, per anno, per regione e per settore d'industria, con le relative percentuali di composizione.

7.- Intanto, siamo in grado, attraverso un recentissimo studio demotato sull'industrializzazione del Mezzogiorno, con particolare riguardo ai tre Istituti speciali, di fornire dati ulteriormente aggiornati sulle disponibilità e sui finanziamenti deliberati dagli Istituti di credito a medio termine (1):

---

(1) Cfr. Mondo Economico, febbraio 1956, n.5 cit. pagg.8 e 9.

1 - FONTI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO TERMINE CREATI CON LEGGE 11 APRILE 1953, n.298

(importi in milioni di lire)

ISTITUTI	Fondo di dotazione artt. 3-7-10 della legge 11 aprile 1953 n. 298	Fondo speciale art. 12 della legge 11 aprile 1953 n. 298 (1)	Fondo rotativo art. 1 della legge 12 febbraio 1955 n. 38	Prestiti per conto della "Cassa" art.n. 21 legge 11 aprile 1953 n. 298	Operazioni con "Mediocredito" art.n.11 della legge 11 aprile 1953 n. 298	Emissione di obbligazioni art.n.11 della legge 11 aprile 1953 n. 298	TOTALE
ISVEIMER	1.000	14.386	6.862,5	7.343	-	-	29.591,5
IRFIS	800	8.710 (2)	3.262,5	9.850	-	-	22.622,5
C.I.S.	600	2.184	1.125,0	-	-	-	3.909,0
	2.400	25.280	11.250,0	17.193	-	-	56.123,0

(1) Fino al 31 dicembre 1955 al "Fondo speciale" erano rifluite solamente le somme versate dalla "Cassa per il Mezzogiorno" e dalla Regione Siciliana per l'IRFIS.

(2) Di cui 2.000 della Regione Siciliana (legge regionale 1 agosto 1953, n. 48).

Le disponibilità finanziarie di cui alla tavola precedente hanno consentito ai tre Istituti di concedere fino ad oggi n. 459 finanziamenti, così come risultano dal prospetto della pagina seguente, suddiviso per regioni e per settori. (I dati dell'ISVEIMER si riferiscono al 31 dicembre 1955, mentre quelli dell'IRFIS e del Banco di Sardegna - che opera al posto del CIS, che attualmente sta entrando in funzione - si riferiscono al 30 novembre dello stesso anno).

2 - FINANZIAMENTI DELIBERATI A FAVORE DELLE LEGGI 22 MARZO 1952, N. 166 E 11 APRILE 1953, N. 298

RIPARTIZIONE PER REGIONI E SETTORI  
(Importi in migliaia di lire)

SETTORI INDUSTRIALI	N.	Importo	Occupazio- ne operaia	N.	Importo	Occupazio- ne operaia	N.	Importo	Occupazio- ne operaia	N.	Importo	Occupazio- ne operaia
		<u>ASCOLI PICENO</u>			<u>ISOLA D'ELBA</u>			<u>ABRUZZI E MOLISE</u>			<u>LAZIO (Rieti)</u>	
Agricolo-alimentare	2	218.000	260	-	-	-	9	770.000	1.266	3	142.500	200
Meccanico	-	-	-	-	-	-	4	99.000	75	1	15.000	14
Elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromeccanico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metallurgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siderurgico	-	-	-	-	-	-	1	300.000	100	-	-	-
Materiali da costruzione	-	-	-	1	400.00	120	9	1.509.000	442	-	-	-
Estrattivo minerario	-	-	-	-	-	-	1	22.000	10	-	-	-
Legno	1	35.000	7	-	-	-	2	22.000	14	1	40.000	24
Vetro	1	15.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceramica	-	-	-	-	-	-	1	440.000	230	-	-	-
Chimico	-	-	-	-	-	-	1	25.000	10	1	100.000	60
Tessile	1	30.000	55	-	-	-	2	14.000	37	-	-	-
Abbigliamento	-	-	-	-	-	-	1	80.000	145	-	-	-
Pellami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartario-Poligrafico	-	-	-	-	-	-	1	2.600.000	400	-	-	-
Industrie varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>298.000</b>	<b>334</b>	<b>1</b>	<b>400.000</b>	<b>120</b>	<b>32</b>	<b>5.881.000</b>	<b>2.729</b>	<b>6</b>	<b>297.500</b>	<b>298</b>
		<u>BASSO LAZIO (Latina e Frosinone)</u>			<u>CAMPANIA</u>			<u>PUGLIA</u>			<u>LUCANIA</u>	
Agricolo-alimentare	14	657.000	1.201	23	953.500	7.502	24	763.500	1.302	2	902.500	1.185
Meccanico	5	344.000	355	20	2.684	1.300	8	245.000	384	2	22.000	52
Elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromeccanico	-	-	-	2	266.000	107	-	-	-	-	-	-
Metallurgico	-	-	-	5	585.000	426	1	260.000	64	-	-	-
Siderurgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiali da costruzione	9	420.000	477	13	2.432.000	1.069	11	827.000	646	4	350.000	490
Estrattivo minerario	4	142.000	111	2	50.000	54	2	44.000	61	-	-	-
Legno	6	180.500	148	7	179.000	186	1	45.000	20	1	10.500	75
Vetro	-	-	-	4	52.500	292	-	-	-	-	-	-
Ceramica	2	20.000	15	2	255.000	290	-	-	-	-	-	-
Chimico	5	455.000	148	13	1.627.000	1.111	5	232.000	118	-	-	-
Tessile	-	-	-	5	722.000	859	1	10.000	16	1	2.200.000	875
Abbigliamento	2	157.000	142	6	249.000	614	1	15.000	10	-	-	-
Pellami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartario-Poligrafico	6	407.000	250	6	1.058.000	786	2	37.000	77	2	95.000	90
Industrie varie	2	105.000	143	4	63.100	97	1	36.000	98	-	-	-
Servizi	-	-	-	2	275.000	17	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>2.887.500</b>	<b>2.990</b>	<b>114</b>	<b>11.451.800</b>	<b>14.710</b>	<b>57</b>	<b>2.514.500</b>	<b>2.796</b>	<b>12</b>	<b>3.580.000</b>	<b>2.767</b>
		<u>CALABRIA</u>			<u>SICILIA</u>			<u>SARDEGNA</u>			<u>TOTALE</u>	
Agricolo-alimentare	17	677.000	334	47	1.213.075	761	3	850.000	20	144	7.147.075	14.031
Meccanico	2	-	-	8	183.610	76	-	-	-	48	3.592.610	2.256
Elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromeccanico	-	-	-	1	700.000	155	-	-	-	3	966.000	262
Metallurgico	-	-	-	1	50.000	59	-	-	-	7	895.000	549
Siderurgico	-	-	-	1	200.000	106	-	-	-	2	500.000	206
Materiali da costruzione	8	310.000	355	26	2.468.945	966	2	230.000	45	83	8.946.945	4.610
Estrattivo minerario	-	-	-	-	-	-	3	620.000	350	12	878.000	586
Legno	3	72.000	100	4	248.000	173	-	-	-	26	832.000	747
Vetro	-	-	-	1	35.000	21	-	-	-	6	102.500	325
Ceramica	-	-	-	3	418.000	224	-	-	-	8	1.133.000	759
Chimico	4	582.500	176	12	8.951.000	979	1	120.000	26	42	12.093.200	2.628
Tessile	-	-	-	-	-	-	2	217.000	81	12	3.193.000	1.923
Abbigliamento	-	-	-	3	109.500	75	-	-	-	13	610.500	986
Pellami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartario-Poligrafico	3	340.000	149	6	95.090	52	-	-	-	26	4.632.090	1.804
Industrie varie	-	-	-	11	1.730.020	750	-	-	-	18	1.934.120	1.088
Servizi	-	-	-	7	39.485	-	-	-	-	9	314.485	17
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>1.981.500</b>	<b>1.114</b>	<b>131</b>	<b>16.441.725</b>	<b>4.397</b>	<b>11</b>	<b>2.037.000</b>	<b>522</b>	<b>459</b>	<b>47.770.525</b>	<b>32.777</b>

NORME INTEGRATIVE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

Parte III

Preziosa

Il Governo italiano oltre al concorso diretto con gli  
organi locali provvedimenti di favore intesi a promuovere il  
NORME INTEGRATIVE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

veri complessi industriali nel Mezzogiorno Continentale e nelle  
Isole, provvedimenti che escono definire primaria tutti elabora-  
ti secondo criteri di redditività economica (raggiungimento di  
più adeguati livelli di produzione) e di miglioramento sociale  
(conseguimento di un più alto tenore di vita), ha espresso il suo  
intervento anche in base a provvedimenti indiretti, che potranno  
definire integrativi o secondari rispetto ai primi.

--000--

Tali provvedimenti vanno da un lato agevolano il consoli-  
darsi dell'apparato industriale meridionale ed innalzare volente  
l'ammontare degli impianti, rendendoli però adeguati al  
ritmo della congiuntura, dall'altro hanno avuto lo scopo di non  
accentuare la dipendenza all'interno avvenuta per ciò che con-  
cerne una possibile riduzione dei costi di produzione al fine di  
penetrare più agevolmente i mercati internazionali.

(1) ...  
(2) ...  
(3) ...

NORME INTEGRATIVE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICO-ALBERGHIERA

Premessa.

Sommario. Il Governo italiano oltre al concorso diretto con gli ormai ben noti provvedimenti di favore intesi a promuovere il primo impianto, la ricostruzione, la riattivazione, ecc., di interi complessi industriali nel Mezzogiorno Continentale e nelle Isole, provvedimenti che osiamo definire primari, tutti elaborati secondo criteri di redditività economica (raggiungimento di più adeguati livelli di produzione) e di miglioramento sociale (conseguimento di un più alto tenore di vita), ha espresso il suo intervento anche in base a provvedimenti indiretti, che potremmo definire integrativi o secondari rispetto ai primi.

Tali interventi mentre da un lato agevolano il consolidarsi dell'apparato industriale meridionale ed insulare mediante l'ammodernamento degli impianti, rendendoli perciò adeguati al ritmo della congiuntura, dall'altro hanno anche lo scopo di non accentuare la concorrenza all'interno senonchè per ciò che concerne una benefica riduzione dei costi di produzione al fine di penetrare più agevolmente i mercati internazionali.

(1) Cfr. Ferrero G. - L'Albergo (ist. di ricerche economico-aziendali dell'Univ. di Torino) - Milano - Giuffrè, 1952., pag. 11.

(2) Come è noto debiti e crediti verso l'estero possono derivare oltre che dagli acquisti e dalle vendite di merci, anche da altre cause, come ad es. il movimento turistico, i noleggi di navi, i prestiti eccessi all'estero.

## Capitolo I

### LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICO-ALBERGHIERA

Sommario. 1.- Generalità. 2.-Finanziamenti di favore. 3.-Disponibilità, garanzie ed agevolazioni fiscali. 4.-Il cosiddetto "Fondo di Rotazione".

1. - Nell'immediato dopoguerra lo sviluppo dell'industria turistica, graduale ma intenso, si manifestò come una delle prime fonti di affari e di benessere, sia individuale che collettivo, e conviene dire come "uno stimolo allo sviluppo del commercio e delle industrie ed all'elevazione morale ed intellettuale dei popoli" per cui "i Governi a poco a poco si interessano del fenomeno e lo eleggono a substrato economico-sociale di una particolare legislazione (1).

Si sa infatti che il flusso ed il deflusso rappresentato dal movimento dei forestieri viene a costituire una cospicua fonte di entrate valutarie (importazioni ed esportazioni invisibili) (2), movimento che unito a quello delle importazioni ed esportazioni di

---

(1) Cfr. Ferrero G. - L'Albergo (Ist. di ricerche economico-aziendali dell'Univ. di Torino) - Milano - Giuffrè, 1952., pag. 11.

(2) Come è noto debiti e crediti verso l'estero possono derivare oltre che dagli acquisti e dalle vendite di merci, anche da altre cause, come ad es. il movimento turistico, i noleggi di navi, i prestiti emessi all'estero.



merci (importazioni ed esportazioni proprie o visibili) da origine alla cosiddetta bilancia dei pagamenti, vale a dire al complesso dei crediti e dei debiti di un Paese verso l'estero.

Occorre qui notare che intorno al 1945 la capacità ricettiva degli alberghi superstiti si aggirava sui 176.000 posti letto contro altre 346.000 del 1940.(1)

Una breve precisazione gioverà, intanto, a distinguere alcuni concetti rappresentativi del fenomeno turistico.

Parlando di industria turistica-alberghiera si pone l'accento sul problema del Turismo che viene considerato unitariamente, mentre di fatto, attraverso una accorta analisi, esso dagli studiosi viene riguardato in due aspetti complementari, propri essenzialmente dell'unitario problema del turismo.

Per "turismo attivo" noi intendiamo movimento turistico, cioè movimento di viaggiatori che si spostano da zona a zona per diporto"; per "turismo ricettivo", invece, la "capacità ricettiva" e di richiamo della zona o del centro d'influenza. (2)

Da questo punto di vista noi possiamo quindi "individuare" il turismo attivo con tutto il movimento che entra nella sfera di sfruttamento del turismo ricettivo"(3).

---

(1) Cfr. "Lo sviluppo dell'economia Italiana" - C.I.R. (Segreteria Generale), 1952., Ist. Poligrafico dello Stato., pag. 286.

(2) Cfr. Ferrero G., op. cit. pag. 11

(3) Lo stesso autore richiama, opportunamente: Avancini M. La Statistica turistica nella sua importanza e nei suoi obiettivi di indagine. Memoria inserita nella Raccolta "I problemi del Turismo" pubblicata a cura della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Genova, pag. 337.

Onde se "invece di studiare il movimento turistico in funzione del turismo ricettivo, osserviamo il fenomeno secondo i moventi che determinano i vari aspetti suoi, perveniamo ad una classificazione delle manifestazioni turistiche in funzione della composizione del movimento dei forestieri"(1).

Una ultima breve distinzione fra "turismo attivo proprio" e "turismo attivo improprio" ci permetterà di valutare obiettivamente la natura e la portata dei provvedimenti che stiamo per esaminare e che sono stati emanati proprio tenendo conto dell'entità e della composizione prevalente del movimento turistico.

Intendiamo per "turismo attivo proprio" essenzialmente movimento di viaggiatori che si spostano da zona a zona per d'porto; per "turismo attivo improprio", quello "in cui è più marcata la funzione di mezzo a fine, in quanto dipende da altre attività" (2).

A noi particolarmente interessa il "turismo ricettivo", in relazione ai provvedimenti adottati dallo Stato e diretti a stimolare ed a favorire l'iniziativa privata per la ricostruzione, il riammodernamento e l'adattamento della attrezzatura alberghiera.

(1) Cfr. Ferrero G., op.cit. pag.12

(2) Cfr. ancora Ferrero G., op.cit. pag.12 che richiama l'Avancini; i due aspetti del turismo attivo consistono nella circostanza che "l'uno ha carattere prevalentemente voluttuario, ed ecco perchè è necessaria una azione propagandistica rivolta a promuoverlo - l'altro trae le sue origini dalle incombenti necessità di movimento su cui è costruito il mondo moderno e quindi non ha bisogno di propaganda, sebbene anche esso si possa valere del materiale prodotto a tale scopo.

I due turismi spesso si compenetrano però nella stessa persona durante un medesimo viaggio, creando l'insormontabile difficoltà di distinguere statisticamente i viaggiatori che praticano il primo dagli altri" (Avancini op.cit., pagg.338-39).

2. - Si ricorderà che nella faticosa opera della ricostruzione il piano ERP (fondo-lire ERP) sostenne, fra l'altro, la ripresa delle finalità turistiche della Penisola.

a) Infatti con Legge 29 luglio 1949, n.481, si disponeva lo stanziamento di 8 miliardi sul Fondo-Lire ERP, mentre con R.D.L. 25 maggio 1948, n.452, nonché con D.L. 9 aprile 1948, n.399, modificato dalla citata Legge n.481, si stanziavano 3.793,4 milioni sui fondi di bilancio in base alle autorizzazioni di spesa contenute nei decreti predetti.

b) Furono questi i primi fra gli interventi efficaci a favore dell'industria turistico-alberghiera.

Ciò stante, gli interventi di natura finanziaria consistevano nelle seguenti concessioni:

- 1) mutui a basso interesse;
- 2) contributi a fondo perduto;
- 3) contributi a titolo di concorso sul pagamento interessi dei mutui contratti dagli imprenditori o di contributi rateali commisurati alle somme impegnate dagli imprenditori stessi nelle opere di ricostruzione o costruzione(1).

Occorre, intanto, ricordare che sin dal 1937 (R.D.L. 12 agosto 1937, n.1561) esisteva presso la Banca Nazionale del Lavoro una sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero-turistico, costituita con un capitale "non inferiore a 50 milioni di lire".

---

(1) Cfr. "Lo sviluppo dell'economia italiana" - op.cit., pag.287

in vigore. Precisiamo, peraltro, che la Legge n.452 (R.D.L. 29 maggio 1946) stanziava la somma di 50 milioni all'anno per 25 anni per la concessione di:

- a) contributi rateali per 25 anni, in ragione del 2,50% all'anno in relazione all'importo dei mutui concessi dalla sezione speciale per il credito turistico alberghiero presso la Banca Nazionale del Lavoro, il cui ammontare, comunque, non superasse, per la sorte capitale, il 50% dell'importo dei lavori ovvero il 25% del costo dei nuovi arredamenti.
- b) Contributi "una tantum" sino al 25% del capitale effettivamente impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni e ampliamenti - compreso il costo del terreno, degli impianti e degli arredamenti correlativi - per i quali, però, non fossero stati concessi i mutui previsti dal R.D.L. 12 agosto 1937, n.1561 e successive modificazioni.

Particolarmente per detta forma di contributo era salva l'applicazione di particolari norme che potessero essere successivamente stabilite in materia di risarcimento dei danni di guerra.

Precisiamo ancora che la Legge n.399 (D.L. 9 aprile 1948), la quale è modificativa della precedente, elevava la misura del contributo rateale dello Stato dal 2,50% al 3%.

I precedenti 50 milioni previsti dalla Legge 452 venivano invece devoluti per la concessione di contributi "una volta tanto".

Ciò stante degli stanziamenti previsti dalla Legge n.399 potevano beneficiare le aziende che avessero presentato domanda ai sensi del decreto n.452 ed inoltre le aziende che alla data di entrata

in vigore del decreto predetto erano sottoposte alla giurisdizione del Governo militare alleato.

Potevano beneficiare della predetta Legge ancora quelle aziende che non volendo contrarre il mutuo (al quale era vincolata la concessione dei contributi rateali già menzionati) domandassero identicamente il contributo rateale del 3% (per anno) per 25 anni, una volta collaudate definitivamente le relative opere e l'arredamento da parte del Genio Civile.

La Legge 399 concedeva inoltre la facoltà di scontare il contributo rateale (venticinquennale), presso istituti finanziari, tenendo presenti gli articoli 5 e 6 della Legge stessa, anche in una sola volta (globalmente).

Avrebbero potuto, peraltro, beneficiare ancora del contributo rateale quelle aziende che avessero presentato domanda per il solo contributo una volta tanto, ed inoltre, a norma dell'art. 6 della Legge predetta, quelle aziende che intendessero beneficiare del contributo rateale e che avessero presentato regolare domanda agli effetti ed entro i termini previsti dagli articoli 2 e 6 della Legge n. 452.

(1) Venivano finanziati con gli ultimi 4 miliardi (il 60% della somma) le aziende turistiche ed alberghiere situate nelle provincie della Campania, dell'Abruzzo e Molise, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle

3. - Circa le disponibilità finanziarie previste in base alla Legge 29.7.1949, n. 481 a favore di iniziative di carattere alberghiero e turistico, notiamo che la somma di L. 8 miliardi stanziata dal predetto provvedimento veniva ripartita in due quote di 4 miliardi ciascuna, destinate rispettivamente ad aumentare i fondi disponibili

per l'attuazione dei provvedimenti già menzionati, e per nuovi stanziamenti a favore di coloro che non avessero potute beneficiare in forza delle Leggi precedenti testè menzionate (1).

In ordine a quanto sopra il Superiore Commissariato per il Turismo ammetteva alle provvidenze, con circolare del 25 luglio 1949, n.21789/73, gli alberghi, gli stabilimenti idrotermali e balneari, impianti di interesse turistico eminente (funivie, rifugi alpini, ecc.) destinando, peraltro, come è noto, degli ultimi 4 miliardi, 1 miliardo per contributi "una tantum" destinati al completamento delle opere già iniziate ovvero a nuove opere (2), e 3 miliardi per anticipazione su mutui garantiti da ipoteche di 1° grado.

Notiamo circa le garanzie, per quanto riguarda i mutui di favore, che l'istituto mutuante coglie ipoteca di I° grado direttamente sull'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori (essa si estende anche ai miglioramenti, alle costruzioni ed alle altre accessioni dell'immobile ipotecato) mentre l'ammontare dei mutui non

---

(1) Venivano finanziati con gli ultimi 4 miliardi (il 65% della somma) le aziende turistiche ed alberghiere site nelle provincie della Campania, dell'Abruzzo e Molise, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, nonchè nel territorio dell'Isola d'Elba.

(2) Per quanto riguarda le opere in parte eseguite ovvero completate il contributo "una tantum" è concesso solo che i titolari non abbiano precedentemente finito di altri provvedimenti.

può eccedere il 50% della spesa relativa alle opere murarie (compreso il costo del terreno) ed il 25% della spesa relativa all'arredamento.

L'ammortamento avviene mediante pagamento di rate semestrali costanti posticipate (quota di capitale + quota di interesse + quota di diritti erariali e commissione) per l'estinzione del mutuo in anni 25.

Circa invece i contributi "una volta tanto" notiamo che l'ammontare del contributo non può eccedere il 25% della spesa preventivata, salvo il visto da parte del Commissariato per il Turismo, e quando invece venga concesso contemporaneamente al mutuo esso è commisurato alla somma non mutuata.

Le imprese beneficiarie, fra l'altro, fruiscono dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati, dalle sovrainposte comunali e provinciali, purchè le opere siano completate entro il 10 giugno 1951 e non oltre il 10 giugno 1953, quando ciò sia proprio indispensabile trattandosi di opere particolarmente importanti che richiedono maggior tempo per la ultimazione.

Per quanto concerne la procedura da seguire per ottenere le agevolazioni rimandiamo direttamente ai regolamenti interni vigenti presso il Superiore Commissariato per il Turismo, presso la Banca Nazionale del Lavoro, e gli altri istituti agenti, anche riportati nella raccolta SVIMEZ "Agevolazioni per l'industrializzazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno" 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> ediz. - 1951 e 1954.

4. - Un ultimo provvedimento vale la pena di prendere in esame, sia pure brevemente, al fine di rendere aggiornata la legislazione inerente al settore turistico-alberghiero che interessa, fra l'altro, il Mezzogiorno continentale e le Isole.

Si tratta della Legge 4 agosto 1955, n.691 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1955, n.189) che prevede la costituzione presso il Commissariato per il Turismo, che ne cura la gestione, di un Fondo di Rotazione destinato a:

- a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed adattamento di immobili ad uso di alberghi e pensioni a tipo alberghiero;
- b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonché per l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.

Il fondo di rotazione è alimentato come segue:

- 1) "da 1000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il Turismo per ciascuno degli esercizi 1955-56 al 1959-60";
- 2) "dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della Legge sunnominata, nonché dai provvedimenti 29 luglio 1949, n.481, e 28 giugno 1952, n.677;
- 3) dagli stanziamenti di cui all'art.9 del R.D.L. 29 maggio 1946, n.452 (a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio



1970-71) e successive modificazioni, ridotti - a modifica di quanto stabilito dal 2° capoverso dell'art.2, lettera a) della Legge 29 luglio 1949, n.481-della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'art.3, n.1 del suindicato R.D.L. 29 maggio 1946, n.452;"

4)"dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al R.D.L. 29 maggio 1946, n.452, al D.L. 9 aprile 1948, n.339, ed alle Leggi 29 luglio 1949, n.481, e 28 giugno 1952, n.677, nonché dai recuperi disposti, a qualsiasi titolo, sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente Legge;"

5)"dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo;"

6)"dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente Legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere "(1).

Ciò stante, gli istituti autorizzati a compiere le operazioni di cui alla presente Legge sono la Banca Nazionale del Lavoro (Sez. Autonomia Credito Alberghiero e Turistico); gli Istituti ovvero le Sezioni di credito a lungo o a medio termine, compresi quelli di credito fondiario (assegnati dal Ministero del Tesoro), sempre sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il

---

(1) Il testo della Legge per quanto concerne il criterio di composizione del fondo di dotazione abbiamo ritenuto opportuno riportarlo integralmente alla lettera.

risparmio ed il Superiore Commissariato per il Turismo.

Pertanto le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da una speciale commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presenti il Commissario per il Turismo ( o il Direttore Generale) e da altri sei membri rispettivamente designati dai Ministri per il Tesoro, per l'industria e per il Commercio, per i lavori pubblici, dall'unione italiana delle Camere di Commercio, industria e agricoltura, nonchè dall'unione delle provincie italiane, e dallo stesso Commissario Superiore.

Le modalità relative alla concessione dei mutui (essi vengono concessi per un importo non superiore al 50% della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere murarie relative all'ammodernamento, compresi gli impianti fissi - per un limite massimo di 250 milioni - e per un ammontare non superiore al 25% del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 26 milioni) sono simili a quelle previste dai precedenti provvedimenti.

Le garanzie a favore degli Istituti mutuanti sono in tutto identiche a quelle previste dai provvedimenti sunnominati: ipoteca di 1° grado sull'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori per l'azionamento dei mutui ed altre eventuali garanzie sussidiarie; per quanto invece concerne i mutui decennali per l'arredamento e per le opere previste dalla lettera b) del presente paragrafo, quando si tratti non dei proprietari degli immobili, ma dei gestori che non abbiano la possibilità di far cogliere ipoteca sugli immobili stessi, si potrà dar luogo ad altre garanzie immobiliari e mobiliari (immobili di proprietà dei medesimi o dei terzi, deposito di titoli, fidejussioni bancarie, polizze assicurative ecc. ecc.), senza pregiu-

(1) A tale proposito e nella fattispecie è d'uopo consultare, di volta in volta, gli istituti finanziari i quali hanno, come è noto, un loro statuto interno in base al quale le norme della legge vengono praticamente rese esecutive.

dizio per la esecuzione dell'operazione(1).

Giova da ultimo notare che sulle somme mutate deve venire corrisposto l'interesse del 3,25%, che affluisce al fondo, e lo 0,75% che viene destinato a favore degli istituti di credito a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Sussistono, peraltro, per le operazioni previste dalla Legge n.691, le stesse agevolazioni fiscali e gli altri benefici, normalmente ricorrenti per il credito fondiario, tenute presenti le deroghe alle stesse norme stabilite dallo statuto che regola i mutui presso la Banca Nazionale del Lavoro (sez. aut. per l'esercizio del credito alberghiero e turistico).

I mutui venticinquennali per la costruzione di nuovi alberghi potranno essere azionati solo dopo l'entrata in vigore della Legge in esame.

Ciò stante, sempre per quanto concerne le opere previste dalla lettera a) del presente paragrafo, non potranno usufruire della Legge in oggetto gli alberghi che abbiano in precedenza goduto delle agevolazioni previste dai provvedimenti richiamati all'art.2 della Legge stessa; anche quando non siano state completate le opere allo scadere dei termini (31 dicembre 1955) per cause indipendenti dalla volontà dell'albergatore.

Nella parte IV che interessa la "Cassa per il Mezzogiorno", al cap. I saranno illustrati, fra i fondi utilizzati dalla "Cassa" per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, anche quelli interessanti il settore alberghiero-turistico.

---

(1) A tale proposito e nella fattispecie è d'uopo consultare, di volta in volta, gli istituti finanziatori i quali hanno, come è noto, un loro statuto interno in base al quale le norme della Legge vengono praticamente rese esecutive.

## Capitolo II

Un primo prestito concesso dal governo degli Stati Uniti al Governo italiano veniva a costituire la cosiddetta quota "loans" dell'aiuto ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE in dollari (anni 1948-49 e 1949-50).

Il Governo italiano destinava questo prestito per finan-

**Sommario.** 1.-Acquisto di macchinari ed attrezzature nell'area del dollaro. 2.-Acquisto di macchinari ed attrezzature allo interno. 3.-Acquisto di macchinari ed attrezzature nell'area della sterlina. 4.-La legislazione vigente per lo acquisto di macchinari ed attrezzature.

1. - Abbiamo accennato brevemente, nell'introduzione, che il problema del riassetto del settore industriale per la ripresa economica del Mezzogiorno consisteva oltre che nella ricostruzione dei danni provocati dagli eventi bellici, anche nel riammodernamento, nella riconversione, nonché nell'ampliamento di interi complessi produttivi.

Occorre riferirsi all'ormai lontano 1948 allorchè l'attuazione dell'E.R.P. in seno allo Stato Italiano, sulla base di una seria organizzazione fra le varie amministrazioni interessate alla esecuzione del piano stesso, rese possibile il risorgere dell'attrezzatura industriale italiana.

La Legge 3 dicembre 1948, n.1425 disciplinava le operazioni di finanziamento per l'acquisto di attrezzature nell'area del dollaro e ciò costituisce la prima manifestazione dei finanziamenti sull'E.R.P.

La legge presso la Banca d'Italia (aperto dal Governo italiano) in lire ("depositi in lire") del conto in dollari delle attrezzature richieste (ivi compreso il costo di trasporto, riparazioni ed altri servizi relativi), conformemente all'art.17 dell'Accordo di Cooperazione economica concluso a Roma il 29 giugno 1948.

Un primo prestito concesso dal governo degli Stati Uniti al Governo italiano veniva a costituire la cosiddetta quota "loans" dell'aiuto ERP ammontante a ben 73 milioni di dollari (anni 1948-49 e 1949-50).

Il Governo italiano destinava questo prestito per finanziamenti a medio termine per l'ammmodernamento dell'attrezzatura industriale, con l'obbligo della restituzione in dollari al governo americano, mentre i singoli titolari dei prestiti avrebbero dovuto restituire il controvalore in lire (il rimborso del Governo italiano è, come è noto, posteriore di molto a quello dei privati i quali hanno l'obbligo della graduale restituzione del prestito a partire dalla epoca di utilizzazione delle somme). Il Governo italiano restituirà quindi in dollari, secondo un particolare piano di ammortamento, il prestito di cui sopra a partire dal 30 giugno 1956, epoca prevista per la scadenza della prima rata in conto capitale.)

L'Ente intermediario per i finanziamenti era l'I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano) e la concessione dei predetti finanziamenti (di importo superiore ai 15.000 \$) avveniva da parte di un organo collegiale quale il Comitato IMI-ERP.

Successivamente, sempre per l'acquisto di attrezzature sull'area del dollaro, veniva messa a disposizione una quota degli aiuti gratuiti per un ammontare di circa 210 milioni di dollari equivalenti a 132 miliardi di lire (1)

(1) Trattandosi di aiuti gratuiti vi era l'obbligo del versamento sul conto speciale presso la Banca d'Italia (aperto dal Governo italiano) dell'equivalente in lire ("depositi in lire") del costo in dollari delle attrezzature richieste (ivi compreso il costo di trasporto, riparazioni ed altri servizi relativi), conformemente all'art. IV dell'Accordo di Cooperazione economica conclusosi a Roma il 28 giugno 1948.

Sicchè una parte del fondo-lire veniva destinata ai finanziamenti per l'acquisto di attrezzature e le norme disciplinatrici venivano fissate dalle Leggi 21 agosto 1949, n.730 e 30 luglio 1950, n.723 con cui appunto veniva autorizzato l'utilizzo rispettivamente di 32 e poi di 100 miliardi del fondo-lire, da destinarsi in riferimento agli aiuti del 1949-50 e 1950-51.

Il Comitato IMI-ERP destinava, come è noto, i finanziamenti, in ordine all'importanza delle domande presentate, verso particolari settori: industria siderurgica, meccanica e chimica, nonchè verso i settori di più immediate contributo per l'economia nazionale.

Pertanto, per i prestiti di modesta entità, interessanti il Mezzogiorno, destinati alle medie e piccole imprese industriali per acquisti di macchinari ed attrezzature nell'area del dollaro, per importi non superiori ai 15.000 dollari, le relative operazioni di finanziamento (istruzione, raccolta, selezione delle domande) venivano eseguite dall'ARAR-ERP (1) e sottoposti, in ogni caso, alla approvazione del Comitato IMI-ERP e successivamente all'approvazione della missione ECA.

2. - I finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature (fondo-lire ERP) all'interno (questo secondo stadio dei finanziamenti, a mezzo degli aiuti ERP, rivela già il concreto avviarsi delle

(1) ARAR significa: "Azienda Rilievo ed Alienazione Residuati" (da non confondersi con UNRRA che significa invece "United Nations Relief Rehabilitation Administration" - Amministrazione delle Nazioni Unite per il Soccorso e la ricostruzione).

nostre industrie nella produzione dei materiali necessari all'impianto dei nuovi complessi industriali), venivano disciplinati dai seguenti provvedimenti legislativi:

- a) Legge 18 aprile 1950, n.258, con cui venivano stanziati 10 miliardi per prestiti alle medie e piccole industrie e all'artigianato (FLAM I = Fondo-Lire acquisto macchinario).
- b) Legge 4 novembre 1950, n.922, con cui venivano stanziati 20 miliardi per prestiti alle aziende industriali (FLAM II: Fondo-Lire acquisto macchinario).
- c) Legge 9 maggio 1950, n.261, con cui venivano stanziati 10 miliardi per iniziative industriali da attuarsi nell'Italia meridionale ed insulare. Questo provvedimento a noi interessa particolarmente ed è stato già menzionato esaminando i finanziamenti concessi dai Banchi Meridionali.

Un altro provvedimento (Legge 28 luglio 1950, n.722) interessa anche acquisti di attrezzature all'interno connesse alla esecuzione del piano siderurgico italiano, ma non influenza particolarmente il settore del Mezzogiorno, come i primi due provvedimenti, che però hanno postulato, in ordine di tempo, la Legge n.261?

Notiamo, pertanto, che dei finanziamenti previsti in forza delle citate Leggi, almeno i 4/10 dei prestiti erano riservati alle industrie del Mezzogiorno.

La procedura per essere ammessi ai finanziamenti è identica anche nel caso degli acquisti in dollari.

I finanziamenti per acquisti in Italia (ed in aree diverse da quelle del dollaro e della sterlina) si distinguono così:

a) i finanziamenti fino a 10.000.000 di lire venivano istruiti tramite l'ARAR-ERP, sempre con l'approvazione dell'IMI; b) per i finanziamenti superiori a 10.000.000 di lire e sino a 30.000.000, la procedura relativa per la concessione avveniva tramite gli Uffici dell'IMI direttamente.

Pertanto l'esame delle domande e la relativa approvazione seguivano la procedura prevista per la concessione dei mutui da parte dei Banchi Meridionali a norma del D.L. 14 dicembre 1947, n.1598; e) circa i finanziamenti per importi superiori ai 30.000.000 di lire la concessione avviene anche tramite l'IMI, sempre per ciò che concerne il Mezzogiorno in riferimento alle norme del decreto di cui sopra.

3. - L'Istituto Mobiliare Italiano ha tuttavia proceduto anche alla concessione di finanziamenti in sterline per l'acquisto di attrezzature e macchinari, compreso l'acquisto di navi e l'appalto di lavori all'estero.

E' stato necessario riepilogare i vari provvedimenti sin dall'immediato dopoguerra, per avere una veduta di insieme dei provvedimenti a favore dell'industria meridionale in questo settore, e per la completa intelligenza delle attuali possibilità dei finanziamenti in lire, dato che, al momento, virtualmente non operano i finanziamenti in dollari ed in sterline.



4. - Le vigenti disposizioni distinguono i finanziamenti fino a £.10.000.000, ed oltre tale cifra, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature a favore delle industrie meridionali ed insulari:

A) Acquisto di macchinari ed attrezzature con finanziamenti in lire italiane, con pagamento a rate, per un importo non superiore a £.10.000.000.

Nel primo caso la SPEI (Società per esportazioni ed importazioni) si interessa degli acquisti dei macchinari che vengono venduti a rate (in un periodo da 2 a 6 anni) col patto di riservato dominio, alle ditte che ne facciano richiesta direttamente all'ARAR-ERP, senza bisogno di fidejussione bancaria, al tasso del 5,5%.

Pertanto, mentre è concessa la moratoria di un anno a partire dall'epoca dell'ammortamento, la prima rata semestrale costante posticipata decorre dopo il dodicesimo mese dalla data del contratto di vendita.

Il prezzo delle macchine è franco magazzino fornitore ed al momento della firma del contratto l'acquirente deve versare una somma pari ad un quarto del prezzo del macchinario.

La SPEI tratta, pertanto, direttamente con le case costruttrici, acquistando in proprio e rivendendo contemporaneamente alle ditte richiedenti.

Le offerte ed i preventivi in ordine alle domande pervenute presso l'ARAR-ERP, per le macchine che saranno fornite direttamente dalla SPEI, vengono emessi (mediante fattura originale da

del Messaggero in forza delle leggi n. 1490 e 1492 già emanate nella prima parte)

allegare alle domande) esclusivamente dalle Case costruttrici o dai loro rappresentanti ed agenti, debitamente autorizzati, nelle zone di loro competenza.

L'anticipo di un quarto del prezzo, da versarsi all'atto della firma del contratto, viene calcolato sull'importo complessivo della fornitura risultante dall'offerta della casa costruttrice e serve, come è noto, una parte, per il pagamento delle spese o dei tributi derivanti dal finanziamento e dalla compravendita (compenso notarile per il contratto, estratti notarili, iscrizione riserva proprietà, tasse di registro, cambiali ecc.), e l'altra, quale parziale anticipo del prezzo della fornitura.

Pertanto, ferme restando le modalità relative alla procedura da seguire per essere ammessi a beneficiare del finanziamento, vengono ammesse a beneficiare le seguenti categorie meccaniche:

- a) macchinari per lavori stradali ed edili;
- b) macchine per le industrie alimentari di lavorazione di prodotti ortofrutticoli e lattiero caseari;
- c) macchinari per l'industria meccanica;
- d) macchinari per l'industria tessile;
- e) macchinari per l'industria del legno;
- f) macchinari per l'industria degli imballaggi;
- g) macchinari per l'industria del cuoio (calzaturifici esclusi);
- h) macchinari agricoli (limitatamente alle aziende esercenti la molaratura e la trebbiatura per conto terzi);
- i) automezzi per trasporti per conto terzi (nelle zone di intervento del Mezzogiorno in forza delle Leggi n.1498 e 1482 già esaminate nella prima parte).

B) Nel secondo caso, cioè circa i finanziamenti superiori a £.10.000.000, notiamo che con Legge 4 novembre 1950, n.922 (finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per l'acquisto di macchine e attrezzature varie) si è proceduto allo stanziamento di 20 miliardi di lire (FLAM II: fondo-lire acquisto macchinario di cui già si è fatto cenno).

Pertanto, 8 miliardi sullo stanziamento, sono riservati alle aziende dell'Italia meridionale ed insulare ed ove questi fondi dovessero risultare esauriti si potrà far luogo alla utilizzazione dei fondi residui su quelli stanziati con Legge 30 luglio 1950, n.723.

Ciò stante, possono beneficiare dei finanziamenti di cui sopra i seguenti settori d'industria:

- 1) Industrie meccaniche ed elettromeccaniche (compresa la meccanica di precisione - escluse le industrie destinate alla costruzione di materiale rotabile ferroviario e le industrie caratteristiche navali);
- 2) industrie chimiche e farmaceutiche (con esclusione delle fabbriche di saponi, cosmetici, profumerie, industrie elettrochimiche eccetto che, a mezzo del finanziamento, per le innovazioni prodotte, dovesse risultare riduzione dei consumi di energia e quindi possibilità di produrre ad un più basso costo);
- 3) industrie termoelettriche;
- 4) industrie edili e stradali;
- 5) industrie siderurgiche e metallurgiche;
- 6) industrie tessili;

- 7) industrie alimentari che esportino i prodotti;
- 8) industria cementiera (limitatamente al Mezzogiorno).

Tali interventi mentre da un lato agevolano il consolidarsi dell'apparato industriale meridionale ed insulare, dando la possibilità di riammodernare gli impianti e di renderli adeguati al ritmo di produzione della congiuntura, hanno anche lo scopo di non accentuare la concorrenza senonchè per ciò che concerne una benefica riduzione dei costi di produzione allo scopo di penetrare più agevolmente i mercati internazionali (1).

1. - Abbiamo esaminato nella seconda parte, a proposito dei finanziamenti di favore alla media e piccola industria nel Mezzogiorno, il caso di un provvedimento (Legge 833 del 6 ottobre 1930) tendente ad agevolare i complessi industriali meridionali ed insulari mediante riserva di forniture e lavorazioni.

Previdiamo la natura del provvedimento predisposto opportunamente per alimentare il potenziale produttivo delle industrie meridionali ed insulari, con particolare riguardo alla media e piccola industria, provvedimento comunque tendente a favorire indirettamente il divenire della gestione aziendale.

Le norme integrative di questa terza parte richiamano, nel presente capitolo, quanto non ancora è stato detto sull'argomento che sempre riposa sulla Legge 833.

(1) Il concetto ne è pure accolto dalla SVIMEZ, cfr. raccolta 1954, 4<sup>a</sup> edizione ampliata, pag. 83. Vedi anche ivi le norme, relative alla procedura da tenersi per l'ottenimento dei finanziamenti.

Con la Legge del Capitolo III data facoltà a tutte o a  
talune amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti  
industriali (compresa la media, piccola industria e l'artigianato)  
esistenti nelle zone di intervento della Cassa un quinto dell'asson-  
tare globale delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, ma  
la legge ha fatto obbligo alle amministrazioni tutte di riservare una  
quota di forniture e di lavorazioni sull'assontare globale.

**RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI**

**Sommario. 1.-Generalità. 2.-Alcune precisazioni sulla Legge 835.**

Estensività ed obbligatorietà caratterizzano dunque la  
natura del provvedimento in esame che rimane, come vedremo, chiara-  
1. - Abbiamo esaminato nella seconda parte, a proposito dei finanzia-  
menti di favore alla media e piccola industria nel Mezzogiorno,  
il caso di un provvedimento (Legge 835 del 6 ottobre 1950) tendente  
ad agevolare i complessi industriali meridionali ed insulari median-  
te riserva di forniture e lavorazioni.

Precisiamo la natura del provvedimento predisposto opportu-  
namente per alimentare il potenziale produttivo delle industrie meri-  
dionali ed insulari, con particolare riguardo alla media e piccola in-  
dustria, provvedimento comunque tendente a favorire indirettamente il  
divenire della gestione aziendale.

Le norme integrative di questa terza parte richiamano, nel  
presente capitolo, quanto non ancora è stato detto sull'argomento che  
sempre riposa sulla Legge 835.

2. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri con sua circolare n.533  
del 3 maggio 1952 provvedeva a disciplinare l'esecutività del  
provvedimento organicamente.

Con la Legge del Quinto non è data facoltà a tutte o a talune amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali (comprese le medie, piccole industrie e l'artigianato) esistenti nelle zone di intervento della Cassa un quinto dell'ammontare globale delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, ma è invece fatto obbligo alle amministrazioni tutte di riservare una quota di forniture e di lavorazioni sull'ammontare globale.

Estensività ed obbligatorietà caratterizzano dunque la natura del provvedimento in esame che rimane, come vedremo, chiaramente precisato in ogni sua norma mediante il criterio di applicabilità previsto dalla circolare di cui sopra e che in questa sede riassumiamo brevemente:

- 1) la riserva obbligatoria del quinto è anche riservata agli enti ed agli istituti pubblici che agiscono per conto ed incarico dello Stato. Ciò è presente nello spirito della Legge anche se non esplicitamente riportato nella lettera, la quale peraltro, non pone alcuna eccezione alla partecipazione di determinate imprese a godere dei benefici del provvedimento;
- 2) simultaneità nell'espletamento delle gare tra quelle riservate alle industrie ed all'artigianato dell'Italia meridionale ed insulare e del Lazio e quelle aventi carattere nazionale.

Pertanto, per ciascuna lavorazione o fornitura (in ogni gara le forniture o lavorazioni devono essere divise in lotti, in modo che si possa attribuire uno dei tanti lotti, corrispondente al quinto, alle industrie ed all'artigianato delle regioni in parola) deve essere bandita una gara a parte per la quota "riservata".

Ciò stante, per quanto concerne la lottizzazione si è ravvisata l'opportunità di agevolare, in ogni caso, la partecipazione delle piccole imprese e degli artigiani e di non trascurare le caratteristiche ambientali dei settori produttivi interessati.

Ove le gare risultino deserte dovranno essere riprese entro il termine massimo di giorni trenta (previa eventuale revisione delle condizioni) (1).

- 3) Quanto ai prezzi occorre e basta notare che il prezzo base, determinato dall'Amministrazione appaltante, non dovrà essere inferiore assolutamente a quello delle corrispondenti gare a carattere nazionale.

Pertanto, quando si tratti di gare che contemplino il diritto di reintegro della materia prima, le amministrazioni che hanno bandito la gara dovranno stabilire d'accordo con il Ministero dell'Industria i termini per il rifornimento del semilavorato ai prezzi base riferiti alle quotazioni originarie in dollari (compreso il predeterminato compenso di lavorazione) a favore delle industrie delle regioni meridionali.

- 4) Per quanto concerne la non frazionabilità ovvero la non eseguibilità delle lavorazioni e delle forniture (sempre in riferimento agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale, insulare e del Lazio) le relative amministrazioni appaltanti provvederanno ad indicare

(1) Cfr. anche la raccolta SVIMEZ, Roma, 1954, ed. cit., alla pag. 114 dove è anche detto che le aziende partecipanti hanno l'obbligo di esibire, fra l'altro, un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio che attesti la capacità produttiva, la idoneità tecnica ed economica delle aziende interessate, nonché la ubicazione degli stabilimenti.

(Legge 6/10/1950, n.835 - art.2) quelle lavorazioni ovvero quelle forniture non frazionabili o non eseguibili.

All'inizio dell'esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio procede a pubblicare regolarmente il decreto presidenziale sulla Gazzetta Ufficiale.

La non frazionabilità deve, come già notato nel primo capitolo della seconda parte, essere determinata in base a criteri esclusivamente tecnici.

- 5) Circa il caso del sub-appalto notiamo che la facoltà concessa alle aziende che abbiano assunto lavorazioni o forniture a seguito di gare "riservate", di cedere in sub-appalto parte delle forniture o delle lavorazioni, genera contemporaneamente, nei confronti delle aziende cessionarie, l'obbligo di eseguire le forniture e le lavorazioni sub-appaltate, da eseguirsi soltanto, però, negli stabilimenti del Mezzogiorno.

Le stesse misure verranno adottate nel caso che il sub-appalto interessi materie prime o semilavorati da affidare a determinate imprese per la confezione di determinati articoli.

Pertanto la circolare n.151634 del 28 febbraio 1953 del Ministero dell'Industria e Commercio avverte che le lavorazioni e le forniture debbano effettuarsi con materiale prodotto nel Mezzogiorno, sempre che ciò risulti tecnicamente possibile.

Ciò, infatti, nel caso delle industrie dei filati (particolarmente della canapa) che non possono beneficiare del provvedimento, data l'attrezzatura degli stabilimenti (atti solo alla filatura) mentre, invece, in genere le forniture che vengono affidate dalle amministrazioni statali, riguardano il caso dei tessuti e non dei filati.



Capitolo IV

Per quanto concerne la procedura relativa all'inoltro delle domande, l'istruttoria, l'approvazione, come per ogni altra modalità burocratica, rimandiamo alla Raccolta SVIMEZ "Agevolazioni per l'industrializzazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno - 4 ed. ampliata - Roma, 1954.

Scenaria. 1.- Generalità. 2.- Istituti autorizzati al credito, stanziamenti, garanzie.

1. - In dipendenza degli eventi bellici e post-bellici, molte aziende industriali ed anche artigiane furono costrette ad interrompere la loro attività nei territori della Venezia Giulia e della Dalmazia.

Lo Stato italiano ebbe incontro agli imprenditori delle zone prodette che avevano avuto la scelta di reinsediarsi ovvero riattivare i loro complessi nell'Italia meridionale ed insulare, nonché nei comuni compresi nell'ex-circendario del Tribunale di Cassino (già menzionati nel primo capitolo della prima parte), nelle provincie di Frosinone e di Latina, nonché nei comuni di Gerisina e di Ancona e nella zona industriale di Apuzia.

La Legge 27 ottobre 1950, n.910, modificata, quanto al secondo comma dell'art. 1 dalla Legge 6 novembre 1951, n.1317, prevedeva la concessione di finanziamenti per favorire appunto l'industrializzazione della provincia di Trieste ed il reinsediamento e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

#### Capitolo IV

### IL REIMPIANTO NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE DI AZIENDE INDUSTRIALI DALMATE E GIULIANE

Sommario. 1.-Generalità. 2.-Istituti autorizzati al credito, stan-  
ziamenti, garanzie.

1. - In dipendenza degli eventi bellici e post-bellici, molte azien-  
de industriali ed anche artigiane furono costrette ad interrom-  
pere la loro attività nei territori della Venezia Giulia e della  
Dalmazia.

Lo Stato italiano mosse incontro agli imprenditori delle  
zone predette che avessero avuto in animo di reimpiantare ovvero  
riattivare i loro complessi nell'Italia meridionale ed insulare, non-  
chè nei comuni compresi nell'ex-circondario del Tribunale di Cassino  
(già menzionati nel primo capitolo della prima parte), nelle provincie  
di Frosinone e di Latina, nonchè nei comuni di Gorizia e di Ancona  
e nella zona industriale di Apuania.

La Legge 27 ottobre 1950, n.910, modificata, quanto al se-  
condo comma dell'art. 1 dalla Legge 5 novembre 1951, n.1317, preve-  
deva la concessione di finanziamenti per favorire appunto l'industria-  
lizzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riatti-  
vazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia  
e in Dalmazia.

2. - Le operazioni creditizie previste dall'art. 1 della Legge 910 circa il reimpianto e la riattivazione, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dall'istituto di credito delle Casse di risparmio, nonchè, per quanto riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n.1418 (art.1 legge cit. comma 4).

Art. 2 della Legge prevede anche che il Comitato interministeriale (Ministro del Tesoro, Ministro dell'Industria e Commercio ed altri Ministri eventualmente interessati), per l'esame delle proposte di finanziamento venga integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un altro del Ministero degli Affari Esteri.

Avverte, pertanto, l'art.3 della Legge stessa, che sulle anticipazioni di cui alla presente Legge il contributo statale negli interessi sarà corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-51, per un periodo di non oltre 4 anni in misura non superiore al 2,50%, entro il limite complessivo di £.180 milioni annui, corrispondente al 2% sulla somma di £.9 miliardi, di cui all'art.1 della Legge (1)

---

(1) L'art.1 della Legge 910 cit., prevede lo stanziamento di 5 miliardi per il finanziamento di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Taranto (ricostruzione, riattivazione o trasformazione); e la somma di £.4 miliardi per il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali trattate in questo capitolo.

Circa le garanzie, l'art.4 della stessa Legge stabilisce che i finanziamenti sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'Ente finanziatore e dello Stato, di cui all'art.7 del D.L.L. 1° novembre 1944, n.367, modificato dall'art.3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1°ottobre 1947, n.1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento, che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

L'ultimo comma dell'articolo in parola dispone anche che la costituzione del privilegio possa essere sostituita dall'assunzione di garanzie reali o personali da parte di terzi, ritenuti idonei dagli istituti finanziatori.

Le variazioni occorrenti per l'attuazione della Legge in esame sono state regolarmente previste dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro - con circolare n.201062 del 23 dicembre 1950 nella quale è fatta raccomandazione agli Istituti di credito di diritto pubblico, nonché agli enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare di usare una particolare comprensione nello svolgimento delle varie fasi delle singole operazioni, in modo da favorire al massimo i trasferimenti (reimpianto e riattivazione), tenute conto anche del privilegio speciale.

La Cassa per il Mezzogiorno

#### PARTE IV

##### Premessa

Il ritmo di sviluppo dell'economia industriale meridionale, stando ai dati statistici elaborati negli ultimi tempi, cresce proporzionalmente agli incrementi di produzione che è dato rilevare nel settore di trasformazione fondiaria, cioè nell' "area di intervento" in cui la Cassa per il Mezzogiorno opera con specifica competenza.

Questo fatto conferma quanto già da molti è stato rilevato: che l'intervento, cioè, della "Cassa" tende in prevalenza a migliorare le condizioni ambientali delle regioni meridionali, favorendo, nel contempo, la creazione di unità industriali e il rafforzamento di quelle esistenti.

Da un lato — ooo — si rilevano iniziative di carattere diretto tendenti a mettere in valore le risorse agrarie delle regioni meridionali, e dall'altro, invece, iniziative di carattere quasi indiretto tendenti, cioè, a promuovere condizioni capaci di sviluppare l'attività economica anche al di fuori del settore agrario.

Questo concetto è tanto più significativo quanto più si cerca di individuare il rapporto di interdipendenza esistente fra lo sviluppo del reddito delle regioni meridionali e l'azione svolta dalla "Cassa".

Nel settore industriale, infatti, la Cassa per il Mezzogiorno, in forza del provvedimento istitutivo, già assolve compiti

ben importanti nel LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO dei prodotti agricoli.

Ora, a misura che la radicale opera di trasformazione fon-  
Premessa la più radicale azione di bonifica tendono gradualmente a  
concretarsi in un aumento di prodotto lordo, la partecipazione della

Il ritmo di sviluppo dell'economia industriale meridio-  
nale, stando ai dati statistici elaborati negli ultimi tempi, cre-  
sce proporzionalmente agli incrementi di produzione che è dato ri-  
levare nel settore delle opere di bonifica e di trasformazione fon-  
diaria, cioè nelle "zone di intervento" in cui la Cassa per il Mez-  
zogiorno opera con specifica competenza.

Questo fatto conferma quanto già da molti è stato rileva-  
to: che l'intervento, cioè, della "Cassa" mentre in prevalenza tende  
al miglioramento delle condizioni ambientali delle regioni meridio-  
nali, favorisce, nel contempo, la creazione di unità industriali e  
il rafforzamento di quelle esistenti.

Da un lato quindi noi rileviamo iniziative di carattere  
diretto tendenti a mettere in valore le riserve agrarie delle regio-  
ni meridionali, e dall'altro, invece, iniziative di carattere qua-  
si indirette tendenti, cioè, a promuovere condizioni capaci di svi-  
luppare l'attività economica anche al di fuori del settore agrario.

Questo concetto è tanto più appariscente quanto più si  
cerca di individuare il rapporto di interdipendenza esistente fra  
lo sviluppo del reddito delle regioni meridionali e l'azione svolta  
dalla "Cassa".

Nel settore industriale, infatti, la Cassa per il Mezzo-  
giorno, in forza del provvedimento istitutivo, già assolve compiti

ben importanti nel campo della valorizzazione dei prodotti agricoli.

Ora, a misura che la radicale opera di trasformazione fondiaria e la più radicale azione di bonifica tendono gradualmente a concretarsi in un aumento di prodotto lordo, la partecipazione della "Cassa" al processo di industrializzazione del Mezzogiorno è vieppiù sentita attraverso l'intervento statale.

Dopo la Legge istitutiva, il provvedimento sui prestiti esteri estende l'intervento della "Cassa", nel settore industriale, al di là degli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli, cioè verso "specifici progetti interessanti la valorizzazione del Mezzogiorno".

E successivamente, ancora, viene varata la Legge 298 in base alla quale si attua il riordinamento del credito industriale nell'Italia Meridionale e insulare.

Interpetrando, dunque, la vigente legislazione economica a favore del Mezzogiorno, abbiamo sufficienti motivi per ritenere che la "Cassa" promuoverà sempre più il coordinamento della politica di credito degli istituti con i piani di trasformazione da essa stessa realizzati, rimanendo così confermato il concetto che i due problemi dell'industrializzazione del Mezzogiorno e della valorizzazione delle aree depresse, attraverso la bonifica e la trasformazione fondiaria, anziché elidersi si integrano a vicenda.

(1) Cfr. paragr. 1, pag. 70

(2) Cfr. paragr. 2, pag. 71

Previdenze "Capitolo I" Legge 22 marzo 1952, n.166,  
all'art.2 (in deroga al 3° comma dell'art.16 della Legge istituti-  
tiva) autorizzava la "Cassa" a contrarre prestiti all'estero il  
**FONDI UTILIZZATI DALLA "CASSA" PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE**

realizzazione di **DEL MEZZOGIORNO** atti a facilitare il proces-  
so di industrializzazione del Mezzogiorno e ad "integrare gli scopi  
di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla  
"Cassa".

**Sommario . 1.-Il credito industriale. 2.-La "Cassa" e gli Istituti  
speciali per il finanziamento a medio termine. 3.-I fon-  
di BIRS. 4.-Il credito alberghiero e turistico.**

1. - Nella seconda parte, al capitolo secondo, sono stati trattati  
gli istituti speciali per il finanziamento a medio termine(1)  
e furono anche indicate, fra l'altro, le fonti da cui essi traggo-  
no i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini previsti dalla  
Legge 298, la quale, come è noto, è sorta per agevolare e promuove-  
re lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2).

Si disse anche che la Legge istitutiva 10 agosto 1950,  
n.646, al 2° comma dell'art.1 (modificato dalla Legge 25 luglio 1952,  
n.949) prevedeva la facoltà, per la "Cassa" di concedere finanzia-  
menti per l'attuazione di impianti per la valorizzazione dei prodot-  
ti agricoli e per opere di interesse turistico.

(1) Cfr. paragr.1, pag.70

(2) Cfr. paragr.2, pag.71



Precisiamo ancora che la Legge 22 marzo 1952, n.166, all'art.2 (in deroga al 3° comma dell'art.16 della Legge istitutiva) autorizzava la "Cassa" a contrarre prestiti all'estero il cui controvalore in lire sarebbe stato utilizzato anche per la realizzazione di specifici progetti atti a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad "integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla "Cassa".

In questa sede, dovendo trattare dei fondi utilizzati dalla "Cassa" per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e sapendo(1) che l'attività creditizia a favore dell'industria nell'Italia meridionale ed insulare, sin dall'aprile 1953, è stata riordinata con Legge speciale (11 aprile 1953, n.298) e regolarmente affidata all'ISVEIMER (per l'Italia meridionale continentale), all'IRFIS (per la Sicilia) ed al CIS (per la Sardegna), riteniamo opportuno, rimandando direttamente alla pagina 71 della seconda parte per una esatta intelligenza dei mezzi finanziari e delle operazioni relative ai predetti Istituti, nonché delle disponibilità e dei finanziamenti deliberati al 31 dicembre 1955 (pag.79, parte II), di esaminare invece in questo paragrafo le norme del Capo IV - Sezione II della Legge 298 che disciplina l'intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno a favore degli Istituti speciali.

All'art.19 la Legge 298 avverte quindi (comma a) che del fondo di dotazione dei tre Istituti il 40 per cento venga sottoscritto dalla Cassa per il Mezzogiorno e partecipi essa altresì alla costituzione presso gli stessi Istituti dei "fondi speciali", che, come

(1) Cfr. Relazione al Bilancio 1954-55 (Quinto esercizio) della Cassa per il Mezzogiorno - Poligrafico dello Stato, 1955., pag.113

è noto, rappresentano una seconda fonte di disponibilità finanziarie.

La "Cassa" partecipa alla costituzione di tali "fondi" utilizzando i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del comma a) dell'art.11 della Legge 10 agosto 1950, n.646 (1), nonché le altre somme destinate a dette finalità per decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Il successivo art.20 precisa, inoltre, che le somme che la "Cassa" destinerà per la costituzione e gli aumenti dei rispettivi fondi di dotazione dei tre Istituti, nonché per la costituzione dei "Fondi speciali" dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della Legge 9 maggio 1950, n.261:

- 1) Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale; (ISVEIMER), 61 per cento;
- 2) Istituto Regionale per i Finanziamenti alle medie e piccola industria in Sicilia (IRFIS), 29 per cento;
- 3) Credito Industriale Sardo (CIS), 10 per cento.

La "Cassa" è pertanto autorizzata, ai sensi dell'art.21 della Legge 298, a prestare agli Istituti speciali anche somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, "affinchè

---

(1) "Per completare la somma di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:  
A) sono trasferiti alla Cassa, con relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto Mobiliare Italiano - a norma della Legge 21 agosto 1949, n.730 a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art.2 della Legge 4 agosto 1948, n.1108 per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte dei privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto: "(art.11, comma a)-Legge 11 agosto 1950, n.646.

siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la "Cassa" dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi".

Al secondo comma è anche detto che possono venire affidate agli Istituti speciali operazioni di finanziamento (per conto sempre della Cassa) a valere sul ricavato dei prestiti esteri.

Pertanto, in base al successivo art. 22, quando la "Cassa" a norma delle Leggi speciali che ne disciplinano l'istituzione e le operazioni verrà a cessare dalle sue funzioni, i diritti ad essa spettanti saranno direttamente trasferiti al Ministero del Tesoro.

Tale ultimo articolo racchiude un concetto di notevole importanza: quando, cioè, la "Cassa", attraverso il carattere straordinario e la vasta portata dei suoi interventi avrà realizzato la soluzione del problema delle aree depresse (avrà, cioè, compiuto l'imponente sua opera di pre-industrializzazione), superando, "in un quadro unitario le diverse competenze amministrative e le suddivisioni territoriali"; quando cioè, il piano, non essendo vincolato in virtù della Legge istitutiva, ai "ristretti limiti dei singoli bilanci annuali ed alle esigenze a volte contrastanti delle singole amministrazioni", avrà operato pienamente, attraverso la regolamentazione legislativa che lo governa, non con criterio sostitutivo dei normali interventi delle Amministrazioni dello Stato (Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Ministero dei Lavori Pubblici, ecc.), sibbene integrativo, superando, peraltro, il limite degli esercizi finanziari (onde quelli straordinari della Cassa si aggiungono ai

normali interventi dei dicasteri competenti), per lo sviluppo di un'economia più evoluta nelle aree scarsamente produttive di reddito, solo allora, essendosi normalizzata la situazione economica generale tra Nord e Sud (sulla base di un organico sviluppo industriale del Mezzogiorno), avverte, il legislatore, cessando la "Cassa" dalle sue funzioni, l'amministrazione statale (Ministero del Tesoro) acquisirà "i diritti ad essa spettanti".

Allora soltanto saranno normali (e non straordinarie) nell'ambito dell'Amministrazione Statale "le caratteristiche di elasticità e di alta funzionalità attribuite alla "Cassa" in virtù della Legge istitutiva", essendosi allora ormai compiuta la auspicata riforma dell'Amministrazione dello Stato, di cui la "Cassa" è stato appunto un esperimento anticipatore (1).

Orbene, fermi restando i dati relativi ai tre Istituti speciali per il finanziamento a medio termine riportati nella seconda parte al capitolo II, ed aggiornati rispettivamente per lo ISVEIMER al 31 dicembre 1955, e per l'IRFIS e per il Banco di Sardegna (che opera al posto del CIS che sta per entrare in funzione) al 30 novembre dello stesso anno, riepilogheremo qui di seguito i fondi utilizzati dalla "Cassa" nel settore industriale, dichiarando i dati più attendibili rilevati attraverso lo studio delle relazioni al bilancio e di ogni altra opera all'uopo citata.

---

(1) Cfr. anche "Lo sviluppo dell'economia italiana" op.cit., pag. 198.

(1) Cfr. "Relazione al Bilancio 1954-55" op.cit., pag. 134

2. - Per quanto concerne gli Istituti speciali (ISVEIMER - IRFIS - CIS): la "Cassa", come precedentemente detto, partecipa ai fondi di dotazione e ai "fondi speciali" degli stessi Istituti.

La somma totale destinata ai tre Istituti ammonta a complessivi 24.240 milioni di lire, ripartiti, come è noto, per il 61% in favore dell'ISVEIMER, per il 29% in favore dell'IRFIS e per il 10% in favore del CIS.

Detta somma è costituita interamente da interessi dei crediti IMI-ERP ceduti alla "Cassa"; lo stato degli impegni e delle erogazioni su detta somma risulta dalla tabella seguente, per ora aggiornata al 30 giugno 1955 (1).

Tab. 1 - PARTECIPAZIONE DELLA CASSA AI FONDI DI DOTAZIONE E AI FONDI SPECIALI DEGLI ISTITUTI MERIDIONALI

(milioni di lire)

Istituto	Destinazione a ciascun Istituto		Somministrazioni			Imperto residue da regolare
	Importo	%	in c/fondo dotazione	in c/fondo speciale	imperto complessivo	
ISVEIMER.....	14.786	61	400	6.094	6.494	8.292
IRFIS.....	7.030	29	320	-	320	6.710
CIS.....	2.424	10	-	-	-	2.424
<b>Totale.....</b>	<b>24.240</b>	<b>100</b>	<b>720</b>	<b>6.094</b>	<b>6.814</b>	<b>17.426</b>

(1) Cfr. "Relazione al Bilancio 1954-55. op.cit., pag.114

Come è noto, la "Cassa" con la convenzione del 29 settembre 1954 cedeva all'ISVEIMER i finanziamenti industriali che essa aveva già effettuato nell'Italia meridionale continentale.

Pertanto in c/fondo speciale, al 30 giugno 1955, risultano forniti all'ISVEIMER dalla "Cassa" 6.094 milioni, di cui 3.223 erogati direttamente dalla "Cassa", e 2.871 successivamente erogati dall'ISVEIMER.

Per quanto concerne l'IRFIS, notiamo che, al 30 giugno 1955, la "Cassa" aveva curato 10 finanziamenti per un importo totale di 1.091 milioni, di cui 154 erogati, finanziamenti che saranno acquisiti direttamente dal predetto Istituto, così come per il caso dell'ISVEIMER.

Il CIS non è ancora entrato in funzione onde le somme che la "Cassa" avrebbe dovuto versare al fondo speciale del predetto Istituto sono state utilizzate dalla stessa "Cassa" per finanziare le imprese industriali operanti in Sardegna tramite il Banco omonimo.

Quando il CIS entrerà in funzione, così come per il caso degli altri due Istituti, la "Cassa" opererà la cessione dei crediti derivanti dalle predette operazioni.

Ciò stante, al 30 giugno 1955, la "Cassa" aveva effettuato in Sardegna 7 finanziamenti per complessivi 1.221 milioni, di cui 1.073 erogati.

Da quanto sopra risulta che al 30 giugno 1955, quinto esercizio della Cassa per il Mezzogiorno, rimanevano a carico del predetto Ente, in attesa del trasferimento all'IRFIS ed al CIS, i 17

finanziamenti industriali a favore di imprese operanti in Sicilia e in Sardegna e che vengono qui di seguito illustrati (1):

**Tab. 2 - FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA "CASSA" PER L'IRFIS ED IL CIS AL 30/6/55**

Ripartizione così qui di seguito (milioni di lire) tabella

REGIONE	Numero dei finanziamenti	Investimenti			finanziamenti concessi	Erogazioni
		Impianti fissi	Capitale circolante	Totale		
SICILIA...	10	1.719	772	2.491	1.091	154
SARDEGNA...	7	2.078	535	2.613	1.221	1.073
Totale...	17	3.797	1.037	5.104	2.312	1.227

Siamo in grado, pertanto, di rendere più aggiornati i dati relativi ai "fondi speciali", per quanto concerne sempre la partecipazione della "Cassa", dei tre Istituti, in base ad un recente studio testè pubblicato (2).

Ciò stante, mentre non si conoscono ancora, a tutt'oggi, i bilanci dell'ISVEIMER e dell'IRFIS al 31 dicembre 1955, possiamo riferire però quanto segue:

(1) Cfr. relazione al Bilancio 1954-55, op.cit., pag.114

(2) Cfr. Mondo Economico, n.11; -17 marzo 1956, "Il Credito a medio termine alle industrie del Mezzogiorno" di Ventriglia F., pag. 11.

(1) La natura di tale organismo come sui criteri fondamentali elaborati dalla Banca circa i prestiti cfr. anche Braccisani-Turroni C. - "Corso di Economia Politica - vol. II - Milano, Giuffrè, 1951 - pag. 360 e segg.

- al 31 dicembre 1955 i versamenti effettuati dalla "Cassa" in c/ "fondi speciali" a favore dei tre Istituti ammontano a 23.800 milioni di lire, di cui milioni 14.386 a favore dell'ISVEIMER, 6.710 milioni a favore dell'IRFIS, e 2.184 milioni a favore del CIS.

Riportiamo anzi qui di seguito integralmente la tabella citata opportunamente dall'Autore, anche a complemento di quanto precedentemente esposto al capitolo secondo, della parte seconda:

3 - FONDI SPECIALI DELL'ISVEIMER, DELL'IRFIS E DEL CIS AL 31 DICEMBRE 1955

(milioni di lire)					
ISTITUTI	Versamenti della "Cassa per il Mezzogiorno"	Utili di gestione	Rientri dei fondi anticipati dallo Stato al Banco di Napoli al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna	Fondi regionali	Totale
ISVEIMER.....	14.386	20,4	-	-	14.406,4
IRFIS.....	6.710	3,7	-	2.000	8.713,7
CIS.....	2.184	-	-	-	2.184,0
<b>Totale</b>	<b>23.280</b>	<b>24,1</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>25.304,1</b>

3. - Veniamo ora a trattare brevemente dei finanziamenti con fondi BIRS che, nel settore industriale, sono stati effettuati dalla "Cassa" grazie ai prestiti contratti con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (1).

(1) Sulla natura di tale organismo come sui criteri fondamentali elaborati dalla Banca circa i prestiti cfr. anche Bresciani-Turroni C.- "Corso di Economia Politica - vol. II - Milano, Giuffrè, 1951 - pag. 368 e segg.



Il primo prestito BIRS ammonta, come è noto (2), a 10 milioni di dollari il cui controvalore - circa 6.250 milioni di lire - unitamente ai fondi diretti dalla "Cassa" - circa 550 milioni di lire - dava la possibilità di effettuare 5 finanziamenti per un totale di 6.800 milioni di lire, così ripartiti:

**4 - FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA "CASSA" CON IL PRIMO PRESTITO BIRS AL  
30 GIUGNO 1955**

(milioni di lire)

REGIONE	N° dei finanziamenti	Investimenti			Finanziamenti concessi	Erogazioni effettuate
		Impianti fissi	Capitale circolante	Totale		
Abruzzo.....	1	729	180	909	400	400
Campania.....	2	5.688	1.129	6.817	2.700	2.700
Calabria.....	1	3.291	2.200	5.491	2.200	764
Sicilia.....	1	3.030	950	3.980	1.500	968
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>12.738</b>	<b>4.459</b>	<b>17.197</b>	<b>6.800</b>	<b>4.832</b>

Al 30 giugno 1955 risultano erogati in base al primo prestito BIRS 4.832 milioni di lire per finanziamenti industriali.

Sempre alla data del 30 giugno 1955 (v. Bilancio 1954-55 Relazione) dei predetti impianti tre venivano compiutamente realizzati (2 in Campania, 1 in Abruzzo) mentre quelli della Sicilia e

(1) cfr. anche relazione al Bilancio 1954-55, op.cit., pag.115

(2) cfr. Relazione al Bilancio 1954-55, op.cit., pag.116.

della Basilicata erano realizzati rispettivamente al 75% e al 35%.

Notiamo, inoltre, che il secondo prestito BIRS, il quale ammonta anche a 10 milioni di dollari, è stato riservato per l'attuazione degli impianti idroelettrici dell'Agri (1).

La "Cassa" è anche intervenuta, fra l'altro, col finanziare gli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli (centrali del Latte, centrali ortofrutticole ecc.).

Il tasso di interesse è del 3,50% con un periodo di ammortamento fino ad anni 18.

Elenchiamo qui di seguito, per quanto concerne i finanziamenti per impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, la situazione al 30 giugno 1955 (2):

**5 - FINANZIAMENTI CONCESSI PER IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI AL 30 GIUGNO 1955**

REGIONE	N°	Investimenti			finanzia- menti concessi	erogazio- ni effettua- te	unità la- vorative stabil- mente oc- cupate
		Impianti fissi	Capitale circolante	Totale			
Campania (cen- trale orto- frutticola)	1	520	100	620	346	82	155
Umbria (cen- trale del latte)	1	219	6	225	145	128	50
Marche (cen- trale del latte)	1	526	20	546	350	315	75
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1.265</b>	<b>126</b>	<b>1.391</b>	<b>841</b>	<b>525</b>	<b>280</b>

(1) cfr. Relazione al Bilancio 1954-55, op. cit. pag. 116.

(2) cfr. Relazione al Bilancio 1954-55, op. cit. pag. 116.

Riteniamo opportuno prima di parlare del 3° prestito BIRS alla "Cassa" che, come è noto, è stato stipulato il 1° giugno 1955 per 70 milioni di dollari (44 miliardi di lire) di procedere ad un riespliego dei finanziamenti industriali concessi con fondi della "Cassa", distinti per classe di attività a tutto il 30 giugno 1955, riservandoci di farlo successivamente anche per regione in base agli ultimi dati testè pervenutici ed aggiornati a tutto il 29 febbraio 1956:

**Tab. 6 - FINANZIAMENTI INDUSTRIALI CONCESSI CON FONDI DELLA "CASSA" DISTINTI PER CLASSE DI ATTIVITA' AL 30 GIUGNO 1955**

		(milioni di lire)	
CLASSI DI INDUSTRIA	N°	Costo totale degli impianti	Finanziamenti concesso
Industrie estrattive . . . . .	9	1.462	793
" agricolo-alimentari, delle bevande e affini. . . . .	83	7.780	4.755
" Tessili. . . . .	14	5.427	3.310
" del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini . . . . .	8	671	322
" del legno. . . . .	15	608	384
" della carta e cartotecnica . . . . .	11	3.894	1.466
" poligrafiche, editoriali e affini. . . . .	6	636	366
" metallurgiche. . . . .	6	4.268	2.214
" meccaniche . . . . .	27	2.704	1.390
" per la trasformazione dei minerali non metalliferi. . . . .	57	13.746	7.140
" chimiche e affini. . . . .	20	6.132	3.367
" manifatturiere varie . . . . .	2	660	330
" per la produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua. . . . .	1	200	75
" varie, imprese ausiliarie e di servizi. . . . .	3	323	244
<b>TOTALE. . . . .</b>	<b>262</b>	<b>48.511</b>	<b>26.156</b>

per quanto Circa il terzo prestito BIRS che, come dicevamo ammon-  
ta a 44 miliardi di lire, al 20 dicembre 1955 risultavano stipu-  
lati 2 contratti, entrati in vigore il 2 febbraio 1956 e non an-  
cora utilizzati, per l'ammontare di L. 6.660 milioni.

(destinato  
menti indu L'utilizzazione dei predetti finanziamenti avverrà entro  
il maggio 1956 (1). 42.900 milioni

Dell'ultimo prestito BIRS venivano destinati ai finanzia-  
menti elettrici 30 milioni di dollari pari a 18.750 milioni di li-  
re, di cui erogati al 29 febbraio 1956, 8,9 miliardi(2).

cora utilis Alla stessa data risultavano destinati ai finanziamenti  
industriali 6.800 milioni, di cui erogati 5.340 (3).

Riepilogando, quindi, per quanto concerne i fondi BIRS,  
dall'ulteriore accertamento al 29 febbraio 1956, risultavano com-  
plessivamente 25.550 milioni di finanziamenti (mutui stipulati),  
con un totale di L. 14.200 milioni di erogazioni. 40 milioni

a progetti elettrici (compreso il 10° prestito BIRS di 10 milioni  
di dollari) Se ora si tengono presenti gli Istituti speciali per i  
quali la "Cassa" partecipa al fondo speciale ed al fondo di dota-  
zione complessivamente con L. 24.240 milioni (4) avremo, tenendo  
ancora presenti 12,5 miliardi del terzo prestito BIRS disponibili  
per i finanziamenti industriali ed il primo prestito BIRS di circa  
6.250 milioni di lire, la seguente situazione al 29 febbraio 1956  
finanziamenti "diretti" aveva stipulato 2 contratti (Cassa-

---

(1) I dati riportati con l'aggiornamento al 29 febbraio 1956 sono sta-  
ti forniti direttamente dagli uffici competenti del CIPT.

(2) v. tabella 7 alligata al CIPT dichiara tale cifra in L. 37.200

(3) v. tabella 8 alligata voce "Istituti speciali" L. 24,6 miliardi,

(4) v. tabella 9 allegata. portato.

per quanto concerne esclusivamente i finanziamenti industriali:

Istituti speciali	Lire	24.240
I° Prestito BIRS	"	6.250
III° Prestito BIRS (destinato finanziamenti industriali)	"	<u>12.500</u>
Disponibili Lit.		42.990 milioni
		=====

Se da tale importo si deducono i 6.660 milioni di lire relativi alle ultime operazioni del terzo prestito BIRS e non ancora utilizzati, si hanno alla data suddetta complessivamente impegnati in finanziamenti industriali L.36.330 milioni (1).

La "Cassa", dunque, contraeva, al I° giugno 1955, complessivamente con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo tre prestiti per un ammontare di 90 milioni di dollari dei quali 30 milioni destinati a specifici progetti industriali, 40 milioni a progetti elettrici (compreso il II° prestito BIRS di 10 milioni di dollari destinato agli impianti idroelettrici dell'Agri), e 20 miliardi a progetti irrigui.

Da ultimo, ed a complemento di quanto già esposto nel presente paragrafo ed in quello n.2, notiamo che alla data del 29 febbraio 1956, sempre nel settore industriale, la "Cassa" con finanziamenti "diretti" aveva stipulato numero tre contratti (Campania, Puglia, Sicilia) per un ammontare di 896 milioni di lire, dei

(1) L'ufficio competente del CIFT dichiara tale cifra in L.37.200 milioni, considerando alla voce "Istituti speciali" L.24,4 miliardi, anzichè 24,2 come da noi riportato.

quali 734 erogati (1):

Ancora notiamo, per quanto concerne i tre Istituti speciali (ISVEIMER, IRFIS, CIS), che alla data del 29 febbraio 1956, come già detto, risultavano impegnati complessivamente (fondo di dotazione fondo speciale) L. 24.240 milioni.

Le somministrazioni in c/fondo dotazione e in c/ fondo speciale risultano dall'allegata tabella 9.

4. - L'art.17 della Legge istitutiva (10 agosto 1950, n.646) autorizza la "Cassa" ad intervenire a favore dell'industria turistico-alberghiera mediante finanziamenti atti a favorire "l'impianto e l'ampliamento di immobili aventi scopo turistico (2).

La "Cassa per il Mezzogiorno" è intervenuta quindi in un momento di preoccupante depressione nel settore turistico-alberghiero: nel 1949, in base ad una rilevazione statistica eseguita per sondare la situazione generale alberghiera italiana, l'Italia meridionale contava l'8,2% dell'attrezzatura alberghiera italiana, e tale percentuale scendeva al 3,8% per l'Italia insulare(3).

La "Cassa" veniva autorizzata ad operare nel settore alberghiero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 1952, avendo il Comitato Interministeriale per il credito

(1) cfr. tabella 10 allegata.

(2) cfr. anche parte III, cap. I, pag. 84

(3) cfr. Relazione CIFT "Interventi alberghiero-turistici" (a cura del Dott. Marinelli E.).

e il risparmio espresso parere favorevole circa le iniziative in parola.

La "Cassa" dispone, per i finanziamenti in oggetto, dei fondi che affluiscono alla stessa mediante i trasferimenti relativi ai prestiti ERP (crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato), conformemente all'art.11 della stessa Legge istitutiva, e che vengono messi dalla "Cassa" a disposizione della Banca Nazionale del Lavoro (Sez. Autonoma per il credito alberghiero e turistico), del Banco di Napoli (sezione di credito fondiario) e del Banco di Sicilia (Sezione di credito fondiario) al fine di renderli disponibili a favore delle imprese che ne facciano richiesta ed alle seguenti condizioni:

durata dell'ammortamento : anni 20  
Tasso : 2% oltre:  
Tasso : 1% compensi e rimborsi banca.  
Oneri fiscali ecc. : 1,5%  
modalità dell'ammortamento: rate semestrali costanti anticipate scadenti al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Pre-ammortamento

Tasso : 2% oltre diritti di ammissione e spese a favore della Banca, e l'I.G.E. sugli stessi.

Le domande di mutuo devono essere indirizzate alle competenti sezioni delle Banche all'uopo autorizzate e l'approvazione è subordinata al parere del Comitato tecnico della Cassa per il Mezzogiorno, che d'accordo con l'Istituto mutante determina le condizioni e le clausole dell'operazione.

Le garanzie richieste sono identiche a quelle previste dalla Legge 29 luglio 1949, n.481 (art.5), che il Consiglio di Amministrazione della "Cassa" ha particolarmente tenuto presenti nel formulare la propria deliberazione nella seduta del 10 maggio 1952.

Rimandiamo direttamente per ogni altra notizia relativa alle condizioni ed alle modalità richieste per i finanziamenti agli uffici competenti del C.I.F.T. presso la stessa "Cassa per il Mezzogiorno".

Al 29 febbraio 1956 risultavano stipulati 73 mutui per un importo di 2.425 milioni di cui 2.720 erogati, così come risulta dalla tab.12 che illustra la situazione suddivisa per Istituti.

La tab.13 illustra la situazione suddivisa per Regioni e per Istituti, sempre al 29 febbraio 1956.

La successiva tab.14 illustra la situazione del credito turistico, suddivisa per regioni e per Istituti: al 29 febbraio 1956, risultavano stipulati, tramite il Banco di Sicilia, 2 mutui per complessivi 259 milioni, di cui 199 erogati.

NOTA. - Abbiamo ritenuto opportuno, trattando della legislazione a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, di esaminare anche brevemente il credito alberghiero e turistico che dalla "Cassa" viene invece considerato in separata sede rispetto ai finanziamenti industriali veri e propri.



Ciò per essere aderenti al criterio distintivo della prevalente dottrina giuridica (1); nonché della normativa vigente che, considerando commerciale, al pari di ogni altra attività industriale, anche l'attività alberghiera e turistica, l'annovera poi direttamente fra le attività classicamente industriali, ai sensi dell'art. 2195 C.C., n.1.

ABRUZZO

UNES - G

1) - Imp

2) - Imp

3) - Imp

CAMPANIA

S.M.R. -

1) - Imp

2) - Imp

3) - Imp

FUGLIE-CALABRIA

Società Pug

cià - Nap

1) - Imp

2) - centre

---

(1) cfr. Lefebvre d'Ovidio A. - L'Impresa - Capucci ed., Bari -  
1950 - pag. 34

FINANZIAMENTI ELETTRICI CON FONDI B.I.R.S.

TAB. - 7 -

(Situazione al 29 Febbraio 1956)

DITTA E REGIONE	Costo delle opere		Mutui deliberati		Contratti mutuo stipulati		Erogazioni
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo
<u>ABRUZZI</u>							
UNES - Unione Esercizi Elettr.							
1) - impianto Castellano							
2) - impianto Tronto							
3) - impianto Ascoli Piceno	1	9.400.000.000	1	5.625.000.000	1	5.625.000.000	2.596.573.101
<u>CAMPANIA-BASILICATA-CALABRIA</u>							
S.M.E. - Napoli							
1) - impianto Mucone 2° salto							
2) - sottostazioni Tusciano-Popoli							
3) - linea Mucone-Frattra	1	11.230.000.000	1	5.625.000.000	1	5.625.000.000	4.289.747.390
<u>PUGLIE-CALABRIA</u>							
Società Pugliese di Elettricità - Napoli -							
1) - impianto Coscile 2° salto							
2) - centrale termica Bari	1	12.600.000.000	1	7.500.000.000	1	7.500.000.000	1.956.188.843
T o t a l e	3	33.280.000.000	3	18.750.000.000	3	18.750.000.000	8.842.509.334

## FINANZIAMENTI INDUSTRIALI CON FONDI B.I.R.S.

(Situazione al 29 Febbraio 1956)

DITTA E REGIONE	Costo delle opere		Mutui deliberati		Contratti mutui stipulati		Erogazioni
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo
<u>ABRUZZI</u>							
Calce e Cementi Segni	1	729.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	400.000.000
<u>CAMPANIA</u>							
Dalmine	1	2.288.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1.200.000.000
Cementir	1	3.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1.500.000.000
<u>BASILICATA</u>							
Lanificio di Paratea Costo totale: (la diffe- £.3.291.000.000 (renza con Finanziamento: (fondi £.2.200.000.000 ("Cassa"	1	3.291.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	764.000.000
<u>SICILIA</u>							
Akragas	1	3.030.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1.475.108.702
T o t a l e	5	12.738.000.000	5	6.800.000.000	5	6.800.000.000	5.339.108.702

TAB. - 9 -

COMPARTICIPAZIONI E CONFERIMENTI (1)  
(Situazione al 29 Febbraio 1956)

	Impegni		Somministrazioni			Da somministrare
	Importo complessivo	%	In c/ fondo dotazione	In c/ fondo speciale	Importo complessivo	
<u>I.SV.E.I.MER.</u>	14.786.000.000	61	400.000.000	9.726.728.852	10.126.728.852	4.659.271.148
<u>I.R.F.I.S.</u>	7.030.000.000	29	320.000.000	3.414.688.108	3.734.688.108	3.295.311.892
<u>C.I.S.</u>	2.424.000.000	10	240.000.000	1.571.900.000	1.811.900.000	612.100.000
T o t a l i	24.240.000.000	100	960.000.000	14.713.316.960	15.673.316.960	8.566.683.040

(1) Il movimento di fondi di cui al presente prospetto deriva dall'applicazione della Legge 11 aprile 1953, n.298, che ha autorizzato la "Cassa" a partecipare sia al fondo di dotazione sia al fondo speciale dei tre Istituti creati per il credito alle medie e piccole industrie nell'Italia Meridionale e Insulare. La entità della complessiva partecipazione è stata fissata dal Comitato dei Ministri in £. 24.240 milioni che la "Cassa" ai sensi di detta Legge, ha ripartito tra i tre Istituti in ragione del 61% per l'ISVEIMER, del 29% per l'IRFIS e del 10% per il C.I.S.

FINANZIAMENTI "DIRETTI" CASSASituazione al 29 febbraio 1956

R E G I O N E	Costo delle opere		Mutui deliberati		Contratti stipulati		Erogazioni	Dipendenti
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo	N°
<u>CAMPANIA</u> S.A.C.A.M.	1	520.000.000	1	346.000.000	1	346.000.000	207.800.000	155
<u>PUGLIE</u> T.A.L.A.T.	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	176.400.000	50
<u>SICILIA</u> Centrale latte Catania	1	526.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	350.000.000	75
T o t a l i	3	1.346.000.000	3	896.000.000	3	896.000.000	734.200.000	280

FINANZIAMENTI INDUSTRIALI

(Situazione al 29 Febbraio 1956)

	Finanziamenti concessi		Mutui stipulati		Erogazioni
	N°	Importo	N°	Importo	Importo
Fondi "CASSA"	3	896.000.000	3	896.000.000	734.200.000
Fondi "BIRS"	8	25.550.000.000	8	25.550.000.000	14.181.618.036
T o t a l e	11	26.446.000.000	11	26.446.000.000	14.915.818.036

CREDITO ALBERGHIERO  
Situazione suddivisa per Istituti  
 (Al 29 Febbraio 1956)

I S T I T U T I	Costo delle opere		Finanziamenti deliberati		Mutui stipulati		Erogazioni
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo
Banca Naz. Lavoro	81	6.456.141.821	81	3.043.150.000	49	1.902.589.000	2.290.983.328
Banco di Napoli	29	1.308.524.911	29	608.450.000	22	486.200.000	392.625.000
Banco di Sicilia	4	173.714.260	4	83.000.000	2	36.000.000	36.000.000
T o t a l e	114	7.938.380.992	114	3.734.600.000	73	2.424.789.000	2.719.608.328

CREDITO ALBERGHIERO

TAB. - 13 -

Situazione suddivisa per Regioni e per Istituti  
(Al 29 Febbraio 1956)

	Costo delle opere		Finanziamenti deliberati		Mutui stipulati		Erogazioni	R i e n t r i	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo	c/ capitale	c/ interessi
<u>E L B A</u> Banca Naz. Lavoro	1	41.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	-
<u>T R O N T O</u> Banca Naz. Lavoro	3	166.639.000	3	77.100.000	2	51.500.000	91.733.333	2.984.464	2.386.543
<u>ABRUZZO E MOLISE</u> Banca Naz. Lavoro	10	745.521.607	10	331.689.000	8	244.889.000	252.522.332	14.613.357	11.794.803
Banco di Napoli	3	138.000.000	3	67.000.000	2	42.000.000	42.000.000	1.322.705	910.731
	13	883.521.607	13	398.689.000	10	286.889.000	294.522.332	15.936.062	12.705.534
<u>L A Z I O</u> Banca Naz. Lavoro	8	448.042.000	8	199.100.000	4	95.500.000	123.733.334	2.842.348	2.059.985
Banco di Napoli	4	106.000.000	4	48.000.000	2	36.000.000	36.000.000	1.583.635	566.333
	12	554.042.000	12	247.100.000	6	131.500.000	159.733.334	4.425.983	2.626.318
<u>C A M P A N I A</u> Banca Naz. Lavoro	10	822.931.607	10	345.614.000	5	201.144.000	274.447.333	14.828.517	10.900.656
Banco di Napoli	19	893.524.911	19	418.450.000	16	333.200.000	305.900.000	10.156.821	5.009.531
	29	1.716.456.518	29	764.064.000	21	534.314.000	580.347.333	24.985.338	15.910.187
<u>P U G L I E</u> Banco di Napoli	2	161.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	3.725.000	-	-
Banca Naz. Lavoro	12	1.173.893.607	12	663.601.000	8	546.101.000	502.267.667	31.435.850	22.317.902
	14	1.334.893.607	14	733.601.000	10	616.101.000	505.992.667	31.435.850	22.317.902



	Costo delle Opere		Finanziamenti deliberati		Mutui stipulati		Erogazioni	R i e n t r i	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo	c/ capitale	c/ interessi
<u>LUCANIA</u>									
Banca Naz. Lavoro	4	362.171.000	4	172.060.000	2	118.060.000	84.050.000	5.086.285	4.154.005
<u>CALABRIA</u>									
Banco di Napoli	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000	207.635	96.921
Banca Naz. Lavoro	16	1.051.969.000	16	492.011.000	9	191.550.000	388.477.665	4.442.297	3.640.045
	17	1.061.969.000	17	497.011.000	10	196.550.000	393.477.665	4.649.932	3.736.966
<u>SICILIA</u>									
Banca Naz. Lavoro	12	1.042.639.000	12	462.516.000	7	249.416.000	329.282.664	4.616.517	4.764.200
Banco di Sicilia	4	173.714.260	4	83.000.000	2	36.000.000	36.000.000	-	368.334
	16	1.216.353.240	16	545.516.000	9	285.416.000	365.282.664	4.616.517	5.132.534
<u>SARDEGNA</u>									
Banca Naz. Lavoro	5	601.335.000	5	284.459.000	3	189.459.000	244.459.000	15.736.075	11.114.519
<b>T o t a l i</b>	<b>114</b>	<b>7.938.380.992</b>	<b>114</b>	<b>3.734.600.000</b>	<b>74</b>	<b>2.424.789.000</b>	<b>2.719.608.328</b>	<b>109.856.506</b>	<b>80.084.508</b>

C R E D I T O   T U R I S T I C O

TAB. - 14 -

Situazione suddivisa per Regioni e per Istituti

	Costo delle opere		Finanziamenti deliberati		Mutui stipulati		Erogazioni	R i e n t r i	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	Importo	c/capitale	c/interessi
<u>CAMPANIA</u>									
Banca Naz.del Lavoro	1	360.000.000	1	180.000.000		-	-	-	-
<u>LUCANIA</u>									
Banco di Napoli	1	41.290.000	1	15.000.000		-	-	-	-
<u>SICILIA</u>									
Banco di Sicilia	2	445.000.000	2	259.000.000	2	259.000.000	199.000.000	718.657	390.000
	4	846.290.000	4	454.000.000	2	259.000.000	199.000.000	718.657	390.000

ALTE AGEVOLEZZE E SOVVENZIONI SPECIALI

INTRODUZIONE

Fra i settori basilari dell'attività economica, l'industria elettrica assume sempre una parte preponderante.

**PARTE V**

Una recente pubblicazione dell'O.E.C.D. (1) riferisce, fra l'altro, che "le condizioni generali vigenti in ogni paese - livello di sviluppo economico, politica economica, politica sociale, politica valutaria e politica pura e semplice - esercitano sull'industria elettrica una influenza più o meno accentuata".

Esiste, cioè, una stretta legame fra produttività ed energia.

Le recenti applicazioni dell'energia elettrica comportano di fatto un incremento della produttività, che si identifica non solo nell'incremento della produzione "a tutto campo", ma anche nell'espansione dei consumi.

--oOo--

Per questo motivo, scrive ancora l'O.E.C.D. (2), è necessario procedere "a nuove politiche di investimento, per mettere tale industria (l'elettrica) nelle condizioni di produrre l'energia elettrica richiesta dalla espansione industriale in quantità sempre crescente".

Il processo di industrializzazione in atto nel mondo ha indotti a considerare nuovamente in questa quinta parte lo sviluppo degli impianti idroelettrici, non solo in rela-

(1) La crisi de l'electricité - une réflexion sur le financement des investissements dans l'industrie de l'electricité - O.E.C.D., Parigi, 1954.

(2) Perspectives de l'économie européenne - O.E.C.D., Parigi, 1953.

## ALTRE AGEVOLEZZE E SOVVENZIONI SPECIALI

### Premessa

Fra i settori basilari dell'attività economica, l'industria elettrica assume certamente una parte preponderante.

Una recente pubblicazione dell'O.E.C.E. (1) riferisce, fra l'altro, che "le condizioni generali vigenti in ogni paese - livello di vita delle popolazioni, politica economica, politica sociale, politica valutaria e politica pura e semplice - esercitano sull'industria elettrica una influenza più o meno accentuata".

Esiste, cioè, uno stretto legame fra produttività ed energia.

Le crescenti applicazioni dell'energia elettrica comportano di fatto un incremento della produttività, che si identifica non solo nell'incremento della produzione "stricto sensu", ma anche nell'espansione dei consumi.

Per queste ragioni, avverte ancora l'O.E.C.E. (2), è necessario procedere "a spese notevoli di investimento, per mettere tale industria (l'elettrica) nelle condizioni di produrre l'energia elettrica richiesta dalla espansione industriale in quantità sempre crescente".

Il processo di industrializzazione in atto nel Mezzogiorno ci ha indotti a considerare brevemente in questa quinta parte lo sviluppo degli impianti idrotermoelettrici, non solo in rela-

(1) Le prix de l'électricité - son influence sur le financement des investissements dans l'industrie de l'électricité - O.E.C.E., Parigi 1954.-

(2) Perspectives de l'économie européenne - O.E.C.E. Parigi, 1952

zione al divenire della produzione industriale (maggiore efficienza produttiva in dipendenza delle crescenti applicazioni energetiche al macchinismo), ma anche rispetto al gabbisogno dei privati consumatori (riduzioni di prezzo e miglioramento di qualità dei begi di consumo)

*Sommario.* 1.-Generalità. 2.-Gli impianti idrici: disciplina delle sovvenzioni. 3.-Gli impianti termoelettrici: sovvenzioni finalità del piano di sviluppo idrotermoelettrico nel V° e VI° biennio triennale e nelle isole.

0 0

Si è detto da molti che l'industria zolfifera è in crisi.

Di fatto, il divario fra il costo di produzione dello zolfo in Sicilia e il costo di produzione internazionale è stato piuttosto sensibile negli ultimi tempi.

Illustriamo qui di seguito, brevemente, l'opportunità di procedere con alacrità all'ammodernamento degli impianti, nel settore dell'industria zolfifera, al fine di evitare, se non la cessazione definitiva, l'interruzione dell'attività estrattiva che, fra l'altro, è anche sollecitata, oltre che dallo scarso collocamento, da una notevole giacenza del prodotto stesso, venutasi a formare in un tempo relativamente breve.

Inoltre segnaliamo l'opportunità dell'intervento statale per la concessione di contributi a fondo perduto che diano agli industriali dello zolfo la possibilità, per il periodo di ammodernamento degli impianti, di non licenziare la manodopera occupata.

della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le provincie di Pratinone e di Latina e l'ex-circondario di Cittaducale.

## LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI IDROTERMOELETTRICI NEL MEZZOGIORNO

**Sommario.** 1.-Generalità. 2.-Gli impianti idrici: disciplina delle sovvenzioni. 3.-Gli impianti termoelettrici: sovvenzioni finalit  del piano di sviluppo idrotermoelettrico nel Mezzogiorno continentale e nelle isole.

1) nuovi impianti idrici per la produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 Kw, di cui ad inizi

1. - Un provvedimento particolarmente importante (Legge 29 maggio 1951, n.457.- Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle isole - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.164, del 30 giugno 1951) stabiliva che tutti gli impianti idrici per la produzione di energia elettrica che avessero una potenza nominale di almeno 100 Kw (la cui costruzione decorresse dall'entrata in vigore della Legge citata) potessero usufruire di una sovvenzione annua di L. 4.500 per ogni Kw nominale risultante dal decreto di concessione.

Le agevolazioni avrebbero riguardato anche la costruzione di impianti termoelettrici, di nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione non inferiore a 30.000 volts, nonch  impianti azionati da forze endogene.

Le agevolazioni, come   noto, riguardano le provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie

della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le provincie di Fro-  
sinone e di Latina e l'ex-circondario di Cittaducale.

2/ - Per quanto concerne gli impianti idrici notiamo che la sov-  
venzione può, ai sensi dell'art.1 della Legge citata, essere  
accordata nei seguenti quattro casi:

1)nuovi impianti idrici per la produzione di energia elettrica che  
abbiano una potenza nominale di almeno 100 Kw, di cui si inizi  
la costruzione dopo il 14 luglio 1951 (1° comma);

2)ampliamenti e potenziamenti degli impianti idrici esistenti (2°  
comma);

3)impianti idrici da ricostruire per una potenza nominale di almeno  
100 Kw (dopo l'entrata in vigore della Legge - cfr.3° comma);

4)impianti idrici distrutti in dipendenza di eventi bellici (Comma  
4°).

Mentre nel 1° caso, come già riferito, la sovvenzione an-  
nua rimane stabilita in L. 4.500 per Kw nominale, nel secondo caso,  
invece, la sovvenzione di lire 4.500 sarà determinata, caso per ca-  
so (v.comma 2°- art.1), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori  
Pubblici; sarà determinata cioè in rapporto al relativo costo delle  
opere di ampliamento e di potenziamento ma non potrà essere supe-  
riore, comunque, a L. 4.500 per ogni Kw di potenza nominale, riferi-  
ta alla potenza incrementata per quegli impianti che già abbiano una  
potenza di concessione di almeno 100 Kw, o di cui venga superata

(1) cfr. SVINEZ - Agevolazioni ecc. Raccolta cit., Roma 1954 - 4° ed.  
pag. 210

della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le provincie di Frasinone e di Latina e l'ex-circondario di Cittaducale.

2/ - Per quanto concerne gli impianti idrici notiamo che la sovvenzione può, ai sensi dell'art.1 della Legge citata, essere accordata nei seguenti quattro casi:

1)nuovi impianti idrici per la produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 Kw, di cui si inizi la costruzione dopo il 14 luglio 1951 (1° comma);

2)ampliamenti e potenziamenti degli impianti idrici esistenti(2° comma);

3)impianti idrici da ricostruire per una potenza nominale di almeno 100 Kw (dopo l'entrata in vigore della Legge - cfr.3° comma);

4)impianti idrici distrutti in dipendenza di eventi bellici (Comma 4°).

Mentre nel 1° caso, come già riferito, la sovvenzione annua rimane stabilita in L. 4.500 per Kw nominale, nel secondo caso, invece, la sovvenzione di lire 4.500 sarà determinata, caso per caso (v.comma 2°- art.1), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; sarà determinata cioè in rapporto al relativo costo delle opere di ampliamento e di potenziamento ma non potrà essere superiore, comunque, a L. 4.500 per ogni Kw di potenza nominale, riferita alla potenza incrementata per quegli impianti che già abbiano una potenza di concessione di almeno 100 Kw, o di cui venga superata

(1) cfr. SVINIZ - Agevolazioni ecc. Raccolta cit., Roma 1954 - 4° ed. pag.210



quella di 100 Kw per gli impianti che, all'atto dell'entrata in vigore della Legge, abbiano una potenza inferiore al detto limite (1).

Nel terzo e nel quarto caso (impianti idrici da ricostruire ed impianti idrici distrutti) rispettivamente: a) la sovvenzione annua non potrà, comunque, superare, per ogni Kw, le L.4.500 e sarà identicamente determinata, caso per caso, sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., in misura proporzionale alla percentuale riferita alla entità delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della Legge; b) l'ammontare della sovvenzione accordata sarà commisurata anche "ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati, in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra" (4° comma, art.1).

3. - Per quanto concerne gli impianti termoelettrici e quegli azionati da forze endogene nonchè per le nuove linee con tensione non inferiore a 30.000 volts notiamo che la sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Pertanto, le sovvenzioni previste dalla Legge, stando all'art.6 del provvedimento, dovrebbero cessare con la quota corrispondente all'anno 1971, pagabile entro il 31 dicembre 1972.

Per quanto concernè il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni, il Ministero dei Lavori Pubblici stanzierà annualmente

---

(1) cfr. SVIMEZ - Agevolazioni ecc. Raccolta cit., Roma 1954 - 4<sup>a</sup> ed. pag. 210

le somme negli stati di previsione degli esercizi finanziari 1951-1952 e successivi.

Il provvedimento testè esaminato è degno di rilievo perchè esso oltre a prevedere la ricostruzione degli impianti distrutti dai gravi eventi bellici, il riammodernamento di quelli esistenti nonchè l'ampliamento, tien conto della costruzione di nuovi impianti particolarmente nelle zone del Mezzogiorno e delle isole dove il fabbisogno di energia elettrica aumenta progressivamente in misura sensibile per effetto degli investimenti nel settore industriale realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli Istituti speciali per il finanziamento a medio termine.

Il provvedimento mira quindi ad aumentare le capacità produttive del Mezzogiorno e delle isole grazie alla buona disponibilità di energia elettrica che potrà fra l'altro, consentire di alimentare con energia stagionale nuovi impianti industriali nel settore elettrochimico ed elettrometallurgico.

Importante, dunque, è ancora il provvedimento perchè oltre ad avere lo scopo fondamentale di colmare il deficit di energia elettrica nel Mezzogiorno in riferimento al fabbisogno presente e futuro conseguente all'espansione della produzione industriale, tiene anche conto dei maggiori impieghi di energia elettrica per usi domestici nonchè collettivi.

## Capitolo II

### LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA ZOLFIFERA

Sommario . 1.-Legislazione e finanziamenti. 2.-Il problema dello sviluppo dell'industria zolfifera.

1. - Nell'ambito delle agevolazioni intese a sviluppare l'apparato industriale del Mezzogiorno continentale e delle isole un altro provvedimento vale la pena ricordare di sfuggita e che interessa da vicino l'economia regionale siciliana.

Si tratta della Legge 12 agosto 1951, n.748 (Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera). All'art.3 la Legge prevede, infatti, che il Ministro per l'Industria e per il Commercio, di concerto con il Ministro per il Tesoro possa accordare alle imprese minerarie, fino ad una spesa massima complessiva di 9 miliardi, finanziamenti per l'esecuzione dei lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, concesse ai termini del decreto legislativo 29 luglio 1927, n.1443.

Ancora l'art.6 della Legge in esame, prevede per l'Ente Italiano Zolfi (E.Z.I.) un contributo di L.950 milioni per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e, in genere, lavori di ricerca concernenti sempre le miniere di zolfo,

nonchè di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale o di utilizzazione dell'anidride solforosa e, in genere, lavori e studi interessanti l'incremento e il riordinamento dell'industria zolfifera.

L'Ente Italiano Zolfi, come è noto, dovrà rendere edotto il Ministero dell'Industria e Commercio delle somme impiegate mentre che lo stesso procede all'approvazione del programma dei lavori (1).

Ciò stante, per le somme mutate il tasso di interesse globale è del 4% (comprensivo cioè di tutti i compensi dovuti alla banca, compreso quello per il rilascio della fidejussione).

2.- Abbiamo qui richiamato l'attenzione sulla Legge n.748, in una sede che non è certo la più adatta data la modestia del lavoro che mira solo a segnalare il provvedimento, per trattare brevemente il problema delle miniere di zolfo siciliane in ordine alla quantità di produzione, al grado di ammodernamento degli impianti, ed alle possibilità di assorbimento dei mercati, non fosse altro che per puntualizzare il fenomeno dell'attività estrattiva delle miniere siciliane, in riferimento alla attuale fase di evoluzione economica regionale.

Il problema oggi si pone nei seguenti termini:

- 1) necessità di una accorta analisi nel settore dei finanziamenti previsti e da accordarsi alle imprese che intendano partecipare al processo di sfruttamento minerario, tenendo presente il va-

(1) Le modalità relative all'inoltro delle domande come ogni formalità burocratica è illustrata ampiamente dalla SVIMEZ. "Agevolazioni per l'industrializzazione" op.cit., Roma, 1954., pag.214-215

riare del divario fra il costo di produzione dello zolfo in Sicilia e il costo di produzione internazionale (tale divario è stato piuttosto sensibile negli ultimi tempi, raggiungendo anche le 15-20 mila lire a tonnellata).

- 2) Opportunità di procedere rapidamente all'ammodernamento (ovvero riammodernamento) degli impianti in modo da adeguare i sistemi di lavorazione del minerale adottati in Sicilia rispetto ai moderni sistemi ormai avviati in altri paesi, al fine di risolvere l'attuale crisi del collocamento del prodotto siciliano e quindi evitare, se non la cessazione definitiva, la interruzione dell'attività estrattiva che, fra l'altro, è anche sollecitata, oltre che dallo scarso collocamento, da una notevole giacenza del prodotto stesso, venutasi a formare in un tempo relativamente breve.

Ricordiamo anzi, a tale proposito, i progetti raggiunti presso la miniera di Cozzo Disi una fra le più importanti miniere italiane di zolfo, sia per l'importanza dei giacimenti, che per il numero di operai (circa 800). Per tale giacimento è stato affrontato seriamente il problema della riduzione dei costi mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione degli impianti. Lo zolfo viene, infatti, ivi trattato per flottazione (1) invece che con i forni GILL, fino ieri in uso, i quali permettevano di giungere alla purificazione del metalloide mediante la fusione.

(1) La flottazione è un particolare procedimento tecnologico per arricchire il minerale mediante galleggiamento sopra un liquido. Si regola la densità del liquido in modo che il minerale utile o la ganga galleggi e l'altra parte vada al fondo.

Lo xantato di sodio e quello di potassio, come anche la tiocarbanilide, sono stati in tale procedimento largamente impiegati in passato come agenti addensanti nella flottazione dello zolfo e di altri minerali. Ora soccorrono altri agenti molto più efficaci adottati dalla moderna tecnica. (Cfr. anche Valerio L. Moderna Enciclopedia pratica per piccole e grandi industrie (Nuovo ricettario industriale) X edizione - Hoepli editore, 1940; pag. 674).

Tale innovazione ha, infatti, permesso alla miniera suddetta di assurgere ad un posto di primo piano nell'industria zolfifera italiana, raggiungendo una soddisfacente riduzione del costo di trattamento ed un alto rendimento metalloidico che è passato dal 60-70% al 95% circa (19).

Concludendo quindi, al momento, lo sviluppo dell'industria zolfifera, dipende dalla soluzione del problema base: riammodernamento degli impianti; quindi acceleramento del processo di trasformazione al fine di adeguare il costo complessivo (costo di produzione + costo commerciale: il primo va dall'estrazione del minerale fino all'ottenimento del prodotto; il secondo dall'ottenimento del prodotto fino alla sua vendita) (2) dello zolfo siciliano a quello internazionale.

I criteri di massima previsti per gli stanziamenti e la misura dei finanziamenti accordati o che si accorderanno dovranno uniformarsi alle reali esigenze strutturali delle imprese che operano nel settore dello zolfo; i mutui di favore concessi per poter

---

(1) Cfr. anche "Informazioni SVIMEZ" n.4-5 - anno VIII - gennaio-Febbraio 1955 pag.63.

(2) Si sa che il costo complessivo serve per la determinazione del prezzo di vendita, cioè, aggiungendo ad esso gli elementi figurativi di costo (fitti figurativi + competenze imprenditore + int. sul capitale + rischio dell'impresa) si ottiene il cosiddetto costo economico-tecnico di cui normalmente ci serviamo per esprimere un giudizio di convenienza circa il mantenimento dell'impresa.

Infatti, un vero e proprio profitto di impresa comincerebbe ad essere conseguito, solo quando il prezzo di vendita effettivamente realizzato sul mercato fosse superiore al costo economico-tecnico, ossia al prezzo minimo remuneratore.

procedere agli opportuni ammodernamenti, una volta accordati, dovranno essere azionati subito (ciò si riferisce anche agli imprenditori) sollecitando peraltro l'intervento statale per la concessione di contributi a fondo perduto che diano agli industriali dello zolfo la possibilità, per il periodo di riammodernamento degli impianti, di non licenziare la manodopera occupata.

Di passaggio osserviamo che il settore di tali giacimenti minerali rimane, per altro verso, influenzato dall'intervento di imprese straniere, sempre più accentuato, che intendono curarne lo sfruttamento, per cui la vigente Legge mineraria andrebbe rivista radicalmente anche in dipendenza del nuovo provvedimento n.43 (Legge 7 febbraio 1956) che, come abbiamo notato nel I° capitolo della seconda parte, contiene particolari disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

E' stata proprio di questi ultimi tempi la scoperta di un ingente giacimento di zolfo nella zona già chiesta in concessione dalla T.S.C. (Texas Sulphur Company) dove, per la prima volta in Sicilia, lo sfruttamento del minerale può essere attuato col "metodo Frasch" a bassissimo costo.

Per tale partecipazione di capitali stranieri l'Ente Italiano Zolfi (E.Z.I.) ha opportunamente ravvisato la necessità di proporre la adozione del sistema delle "Royalties" anche nel caso dello sfruttamento dei giacimenti di zolfo.

- L'ART. 3 DEL PROVERO POSTULA IL CONCETTO TEORICO-  
-GIURIDICO DI CRIMINALE PUNITIVO INSEPARABILE DALLI  
ATTI GIURIDICI STRUTTURALI DELL'AZIENDA.

- APPROVAZIONE PER IL RITROVAMENTO ACCIDENTALE DELLA  
CIVITA' DI NAPOLI. E' STATA PIV' VOLTA RISTABILITA,  
PER L'ALTRO, ANCHE NEL CASO DELLA LEGGE DEL CIRIBO.

- IL PROVVEDIMENTO TRATTA SPECIFICAMENTE DELL'INSE-  
-CORREZIONE ECONOMICA DALL'IMPOSTA DI R.M.

- IL DECRETO DISPORRE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO-  
-STA DI R.M. AL REDDITO DEI FABBRICATI DESTINATI AD  
UNA INDUSTRIA O MANIFATTURA.



APPENDICE INDICATIVA DELLA PRIMA PARTE

1. - Legge 24 gennaio 1965, n. 2188 . . . . . Pag. 14

- IL PROCEDIMENTO TRATTA DELLA "QUALIFICAZIONE DELLA  
IMPOSTA SUI PAIDRICANTI", N. STATO CIVILE T. I. ART. 5  
DELLA LEGGE PER QUANTO CONCERNE IL CONCETTO DI  
"STABILIMENTO INDIVIDUALE TECNICAMENTE ORGANIZZATO"  
10°.

2. - Legge 25 giugno 1965, n. 2084 . . . . . Pag. 46

- CONTINER LE SOLI RELATIVE ALLE ESPROPRIAZIONI  
PER PUBBLICA UTILITA'.

APPENDICE LEGISLATIVA DELLA PRIMA PARTE

- 1.- Legge 26 gennaio 1865, n. 2136 . . . . . Pag. 14  
- IL PROVVEDIMENTO TRATTA DELLA "UNIFICAZIONE DELLA IMPOSTA SUI FABBRICATI". E' STATO CITATO L'ART. 5 DELLA LEGGE PER QUANTO CONCERNE IL CONCETTO DI "STABILIMENTO INDUSTRIALE TECNICAMENTE ORGANIZZATO".
- 2.- Legge 25 giugno 1865, n. 2534 . . . . . Pag. 46  
- CONTIENE LE NORME RELATIVE ALLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.
- 3.- D.L. 24 agosto 1877, n. 4021 . . . . . " 14  
- L'ART. 3 DEL DECRETO POSTULA IL CONCETTO TECNICO-GIURIDICO DI OPIFICIO FACENDOLO RISULTARE DAGLI ATTEGGIAMENTI STRUTTURALI DELL'AZIENDA.
- 4.- Legge 8 Luglio 1904, n. 351 . . . . . " 13-22  
- AGEVOLAZIONI PER IL RISORGIMENTO ECONOMICO DELLA CITTA' DI NAPOLI. E' STATA PIU' VOLTE RICHIAMATA, FRA L'ALTRO, ANCHE NEL CASO DELLA LEGGE DEL QUINTO.
- 5.- Legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . . " 24  
- IL PROVVEDIMENTO TRATTA SPECIFICAMENTE DELL'ESECUZIONE DECENNALE DALL'IMPOSTA DI R.M.
- 6.- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3069 . . . . . " 33  
- IL DECRETO DISPONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI R.M. AL REDDITO DEI FABBRICATI DESTINATI AD UNA INDUSTRIA O MANIFATTURA.

- 7.- R.D.L. 6 maggio 1926, n. 813 . . . . . Pag. 21  
-IL PROVVEDIMENTO INTERESSA LA ESENZIONE DECENNALE DALL'IMPOSTA DI R.M. E IN PARTICOLAR MODO PER IL CASO DI UNA FERROVIA ELETTRICA A SCARTAMENTO RIDOTTO, NELLA ZONA SILANA.
- 8.- D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887 . . . . . " 33  
- TRATTA DELLA "INTERPRETAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE"
- 9.- D.L. 30 aprile 1936, n. 1138 . . . . . " 14  
- L'ART. 40 DI TALE DECRETO RIBADISCE IL CONCETTO TECNICO-GIURIDICO DI OPIFICIO, IN RIFERIMENTO AGLI ATTEGGIAMENTI STRUTTURALI DELL'AZIENDA.
- 10.- Legge 8 giugno 1936, n. 1231 . . . . . " 33  
- L'ART. 28 DI TALE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE L'ART. 5 DEL DECRETO 30 DICEMBRE 1923, n. 3069.
- 11.- D.L.L. 1 novembre 1944, n. 367 . . . . . " 45  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 94 (serie speciale), del 14 dicembre 1944)  
- PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RIASSETTO DELLA VITA CIVILE E LA RIPRESA ECONOMICA DELLA NAZIONE.
- 12.- D.L. 16 marzo 1946, n. 98 . . . . . " 37  
- L'ART. 6 DI TALE PROVVEDIMENTO PREVEDE LA RATIFICA del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598. LA RATIFICA E' DIVENUTA OPERANTE IN BASE ALLA LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482.

- 13.- D.L.C.P.S. 13 ottobre 1946, n. 244 . . . . .Pag. 39  
(V. Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1946,  
n. 264)  
- ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO  
INDUSTRIALE PRESSO IL BANCO DI NAPOLI.
- 14.- D.L.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1075 . . . . . " 45  
(V. Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1947, n. 237)  
- MODIFICAZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTEN  
ZIALI 1° NOVEMBRE 1944, n. 367 e 8 MAGGIO 1946,  
N. 449 CONCERNENTI FINANZIAMENTI ALLE INDUSTRIE.
- 15.- D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 . . . . . " 27  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 21, del 27 gennaio 1948)  
- DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITA  
LIA MERIDIONALE ED INSULARE.
- 16.- P.L. 5 marzo 1948, n. 121 . . . . . Pagg. 8-37  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 63, del 15 marzo 1948)  
- PROVVEDIMENTI A FAVORE DI VARIE REGIONI DELLA  
ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE.
- 17.- D.M. 16 giugno 1948, n. 8732 . . . . . Pag. 34  
- IL DECRETO STABILISCE LE RIDUZIONI SULLE TA-  
RIFFE FERROVIARIE (riduzioni per spedizioni a  
carro a piccola velocita') IN ORDINE A QUANTO  
PREVISTO DALL'ART. 7 DEL DECRETO N. 1598 DEL 14  
DICEMBRE 1947.

- 18.- D.L.C.P.S. 29 dicembre 1948, n. 1482 . . . . . Pag. 27  
(V. Gazzetta Ufficiale N. 3, del 5 gennaio 1949)  
- NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.
- 19.- D.M. 31 gennaio 1949 . . . . . " 36  
(V. Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1949, n.34)  
- IL PROVVEDIMENTO INTERESSA LE RIDUZIONI TARIFFARIE, CIRCA LE SPEDIZIONI IN SARDEGNA, PER I MATERIALI E MACCHINARI ESTERI E NAZIONALI DA IMPIEGARE E INSTALLARE NELLA REGIONE SARDA.
- 20.- Legge 15 febbraio 1949, n. 33 . . . . . " 34  
- IL PROVVEDIMENTO E' STATO RICHIAMATO IN RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DEL DECRETO 1598, PERCHE' ESSO PREVEDE, FRA L'ALTRO, L'AGGIORNAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI TRASCRIZIONE DALLA MISURA FISSA DI LIRE 200 A LIRE 500.
- 21.- D.M. 20 aprile 1949, n. 4312 . . . . . " 35  
- IL DECRETO PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 20% SUI NORMALI PREZZI DI TRASPORTO PER I PERCORSI SULLE FERROVIE DELLO STATO (spedizioni in piccole partite a piccola velocita') NELL'ORDINE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I TRASPORTI (materiali e materie prime) DALL'ART. 7 DEL DECRETO N. 1598)
- 22.- D.M. 29 marzo 1950, n. 4247 . . . . . " 35  
- IL DECRETO STABILISCE CHE LA DURATA DELLE AGEVO

LAZIONI PREVISTE PER I TRASPORTI DALL'ART. 7  
DEL DECRETO N. 1598 ABBA DECORRENZA DAL 1°  
APRILE 1950 E SCADENZA AL 29 GENNAIO 1958.

- 23.- Legge 9 maggio 1950, n. 961 . . . . . Pag. 38  
(V. Gazzetta Ufficiale del 29 maggio, n. 122)  
- FINANZIAMENTI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE  
DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE. "
- 24.- Legge 15 giugno 1950, n. 330 . . . . . " 28  
- IL PROVVEDIMENTO ABOLISCE IL DIRITTO DI  
LICENZA SULLE MERCI IMPORTATE ED ISTITUISCE  
UN DIRITTO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (V.  
Nuova tariffa doganale - D.P. 7 luglio 1950,  
n. 442)
- 25.- D.P. 7 luglio 1950, n. 442 . . . . . " 28  
- FISSA LE NORME RELATIVE ALLA ISTITUZIONE  
DELLA NUOVA TARIFFA DOGANALE.
- 26.- D.P. 8 luglio 1950, n. 453 . . . . . " 28  
- IL DECRETO, FACENDO SEGUITO ALLA LEGGE DI  
CUI AL PRECEDENTE N. 25, RECA NORME TEMPORANEE  
PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA  
DOGANALE.
- 27.- Legge 21 ottobre 1950, n. 848 . . . . . " 28  
- TALE PROVVEDIMENTO TENDE AD ACCORDARE AGE-  
VOLAZIONI DOGANALI PER LO SVILUPPO ED IL RAM-  
MODERNAMENTO DELL'ATTREZZATURA INDUSTRIALE  
ED AGRICOLA NAZIONALE.

- 28.- D.P. 16 novembre 1950, n. 919 . . . . . Pag. 28  
- IL PROVVEDIMENTO, COME ALTRI DECRETI SUCCESSI VI, RECA AGGIUNTE ALLE NORME TEMPORANEE E MODIFICA CONTEMPORANEAMENTE IL REGIME DOGANALE DI ALCUNI PRODOTTI.
- 29.- Legge 11 gennaio 1951, n. 25 . . . . . " 32  
- IL PROVVEDIMENTO PREVEDE, FRA L'ALTRO, CHE LE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2195 DEL CODICE CIVILE POSSANO ESSERE TASSATE IN BASE A BILANCIO.
- 30.- D.P. 31 gennaio 1951, n. 23 . . . . . " 28  
- PREVEDE LE MEDESIME DISPOSIZIONI SANCITE DAL DECRETO DI CUI AL PRECEDENTE N. 28.
- 31.- D.P. 2 aprile 1951, n. 225 . . . . . " 28  
- (V. n. 28 - D.P. 16 novembre 1950, n. 919)
- 32.- D.P. 30 giugno 1951, n. 516 . . . . . " 28  
- (V. n. 28 - D.P. 16 novembre 1950, n. 919)
- 33.- D.P. 1° novembre 1951, n. 1125 . . . . . " 28  
- IL DECRETO E' ENTRATO IN VIGORE IL GIUGNO SUCCESSIVO E RIENTRA NEL QUADRO DEI PROVVEDIMENTI INTESI A FACILITARE, MEDIANTE L'INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI, IL SALDO CREDITIZIO ITALIANO IN SENSO ALL'UNIONE EUROPEA DEI PAGAMENTI.

APPENDICE LEGISLATIVA DELLA SECONDA PARTE

34.- Legge 27 novembre 1951, n. 1611 . . . . . Pag. 30

(V. Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1952)

- MODIFICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1947 n. 1419 PER QUANTO RIGUARDA LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

35.- D.L. 14 giugno 1952, n. 572 . . . . . " 31

- IL PROVVEDIMENTO QUANTO A DISPOSIZIONI PER LA DIPESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA, PER CONVERTIRLO IN LEGGE CON PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 1952 N. 141 CHE VI APPORTA MODIFICAZIONI, CHE, PER L'ALTRA PARTE, QUELLE CONTENUTE NEL TITOLO VI DELLA LEGGE STESSA INERENTI ALLA DISCIPLINA DELLA RICICOLA DEL RISPARMIO A BREVE E LUNGO TERMINE.

37.- D.L. 14 giugno 1952, n. 574 . . . . . " 32

(V. Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1952, n. 83)

- PROVVEDIMENTI PER LE PROVINCE CREDITIZIE.

38.- D.L. 8 marzo 1952, n. 400 . . . . . " 33

(V. Gazzetta Ufficiale n. 103-2, del 10 giugno 1952)

- FIDUCIARIE PER IL RISPARMIO E LA RICICOLA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DI INTERESSE GENERALE E DI PARTICOLARE UTILITA' ECONOMICA E SOCIALE.



APPENDICE LEGISLATIVA DELLA SECONDA PARTE

35.- R.D. 8 Luglio 1904, n. 351 . . . . . Pag. 63

- IL PROVVEDIMENTO PREVEDE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER IL "RISORGIMENTO ECONOMICO DELLA CITTA' DI NAPOLI".

36.- D.L. 12 marzo 1936, n. 375 . . . . . " 55

- IL PROVVEDIMENTO CONTIENE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA. FU CONVERTITO IN LEGGE CON PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 1938 N. 141 CHE VI APPORTO' NOTEVOLI MODIFICAZIONI, QUALI, FRA L'ALTRO, QUELLE CONTENUTE NEL TITOLO VI DELLA LEGGE STESSA INERENTI ALLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

37.- D.L.L. 14 giugno 1945, n. 374 . . . . . " 63

(V. Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1945, n. 85)  
- PROVVEDIMENTI PER LE PROVINCE MERIDIONALI.

38.- D.L. 8 maggio 1946, n. 449 . . . . . " 52

(V. Gazzetta Ufficiale n. 133-2, del 10 giugno 1946)

- FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO E LA RICONVERSIONE DI IMPRESE INDUSTRIALI DI INTERESSE GENERALE E DI PARTICOLARE UTILITA' ECONOMICA E SOCIALE.

- 39.- D.L. 26 agosto 1946, n. 370 . . . . . Pag. 55  
- IL PROVVEDIMENTO CONTEMPLA ALL'ART. 1 IL CASO CHE IL CREDITO A MEDIO TERMINE (alle medie e piccole industrie) VENGA EFFETTUATO AD OPERA DI PARTICOLARI ISTITUTI ED AZIENDE. TALE DISPOSTO E' STATO ASSORBITO DALL'ART.19 DELLA LEGGE 25 luglio 1952, n. 949.
- 40.- D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 503 . . . . . " 63  
(V. Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1947, n. 7)  
- AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA MARINA MILITARE A RISERVARE IL SESTO DELLE FORNITURE AGLI STABILIMENTI NAVALI, MECCANICI E INDUSTRIALI DEL MEZZOGIORNO.
- 41.- D.L.C.P.S. 18 febbraio 1947, n. 40 . . . . . " 63  
(V. Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1947, n.51)  
- RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI.
- 42.- D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419 . . . . . " 51  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 293, del 22 dicembre 1947)  
- DISPOSIZIONI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI.
- 43.- D.L. 2 marzo 1948, n. 211 . . . . . " 68  
- IL PROVVEDIMENTO INTERESSA PARTICOLARI CONDIZIONI DI FAVORE RISERVATE AGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE STRANIERO.

- 44.- G.U. 6 aprile 1948, n. 81 . . . . . Pag. 68  
(V. D.L. 2 marzo 1948, n. 211)

-TALE PROVVEDIMENTO RIGUARDA ANCHE IL CASO CHE CITTADINI STRANIERI E QUELLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO POSSONO INVESTIRE CAPITALI ESTERI IN ITALIA.

- 45.- Legge 29 dicembre 1948, n. 1482. . . . . " 52  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 3, del 5 gennaio 1949)

- NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 dicembre 1947 n. 1598 E 5 marzo 1948, n.121, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1947 n. 1419, PER QUANTO RIGUARDA L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

- 46.- Legge 22 giugno 1950, n. 445 . . . . . " 53  
(V. Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1950, n.157)

- COSTITUZIONE DI ISTITUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE.

- 47.- Legge 6 ottobre 1950, n. 835 . . . . . " 62  
(V. Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1950, n. 245)

- RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

48.- Legge 22 marzo 1952, n. 166 . . . . . Pag. 70  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 77, del 31 marzo 1952)

- ISTITUZIONE DI UN COMITATO ESECUTIVO DELLA  
CASSA PER IL MEZZOGIORNO E NUOVE NORME PER I PRE  
STITI ESTERI.

49.- Legge 25 luglio 1952, n. 949 . . . . . " 55  
(V. Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1952, n. 174)

- PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E  
L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.

50.- Legge 11 aprile 1953, n. 298 . . . . . " 70  
(V. Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1953, n. 102)

- SVILUPPO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA NEL CAMPO  
INDUSTRIALE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

Titolo I: Istituti per il finanziamento a medio  
termine alle medie e piccole industrie  
nell'Italia meridionale e insulare.

Titolo II: Fusione del Banco di Sardegna e del-  
l'Istituto di Credito Agrario per la  
Sardegna.

Titolo III: Modificazione all'art. 6 del decreto le-  
gislativo 15 dicembre 1947, n. 1419

51.- Legge 7 agosto 1953, n. 48 . . . . . " 78

INTERESSA LA REGIONE SICILIANA CIRCA L'EMISSIONE  
DI SERIE SPECIALI DI OBBLIGAZIONI PER ALIMENTARE  
OPERAZIONI DI ECCEZIONALE PUBBLICO INTERESSE AI  
FINI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA SICILIA.

OVVERO AD OPERARE FORTE DI CRANIO ACCORDO  
ALLE CLASSI LAVORATRICI E PRINCIPALMENTE AGLI IM-  
MILI AD OCCUPAZIONI GRAVOSI.  
IL FENOMENO CREDITIZIO E' AFFIDATO ALL'OPERA DI  
ASSISTENZA DI VARI COMITATI LOCALI, SENZA ALCUNA  
DIRETTA ORGANIZZAZIONE.

52.- Legge 16 aprile 1954, n. 135 . . . . . Pag. 57

(V. Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1954, n. 102)

- E' LA COSIDDETTA LEGGE STURZO. TRATTA DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE.

53.- Legge 22 dicembre 1953, n. 955 . . . . . " 78

(V. Gazzetta Ufficiale n. 299, del 31 dicembre 1953)

- DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALLA ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI.

54.- Legge 7 febbraio 1956, n. 43 . . . . . " 67

(V. Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1956, n. 43)

- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA.

55.- D.L.L. 15 maggio 1954, n. 1009

- SI ESTENDE L'ATTIVITA' CREDITIZIA ALLE COLONIE, SI PERCORA LA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA CREDITIZIO OLTRE CHE NEI CAMPI DI SVILUPPO E DELL'IMPIANTO DELLE PROVVEDIMENTI BASE I RIFORMI DELLA PRESSIONE, DEL COMMERCIO E DELL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI.

55.- D.L.L. 15 maggio 1954, n. 1009

- SI PONE LA NOZIONE DI PICCOLA INDUSTRIA: ATTIVITA' INDUSTRIALI DIRETTE AD UTILIZZARE DISPONIBILI TA' DI MATERIE PRIME NON ALTRIMENTI UTILIZZATE OVVERO AD OFFRIRE FONTE DI GUADAGNO ACCESSORIO ALLE CLASSI LAVORATRICI E PRINCIPALMENTE AGLI INIBILI AD OCCUPAZIONI GRAVOSE.

IL FENOMENO CREDITIZIO E' AFFIDATO ALL'OPERA DI ASSISTENZA DI VARI COMITATI LOCALI, SENZA ALCUNA DIRETTA ORGANIZZAZIONE.

56.- R.D. 8 ottobre 1925

(V. Decreto al successivo n. 57)

57.- R.D. 13 agosto 1926, n. 1490.

- SI ISTITUISCE L'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE, DELIMITANDO IL FENOMENO CREDITIZIO COME MEZZO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA, PRODUTTIVA, COMMERCIALE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.

SI ISTITUISCE SUCCESSIVAMENTE L'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER LE PICCOLE INDUSTRIE CON UN CONTRIBUTO DELLO STATO DI L. 4.800.000.

58.- Legge 29 marzo 1928, n. 631

- IL PREDETTO ISTITUTO VIENE SOPPRESSO E SOSTITUITO DALLA SEZIONE AUTONOMA DELL'ENTE NAZIONALE DELLE PICCOLE INDUSTRIE, TRASFORMATO IN ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE CON R.D. 24 agosto 1928, n. 2431.

59.- R.D. 1° luglio 1939, N. 1383

- SI ESTENDE L'ATTIVITA' CREDITIZIA ALLE COLONIE, SI PRECISA LA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA CREDITIZIO OLTRE CHE NEI RIGUARDI DELLO SVILUPPO E DELL'IMPIANTO DELLE INDUSTRIE, ANCHE NEI RIGUARDI DELLA PRODUZIONE, DEL COMMERCIO E DELL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI.

60.- APPENDICE LEGISLATIVA DELLA TERZA PARTE . . . . . Pag. 111

- SULLO STATO PREVALE (art. 1, comma 4) CHE LA  
CARRA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE  
POSSA EFFETTUARE OPERAZIONI DI CREDITO INDUSTRIA

60.- R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1561 . . . . . Pag. 87  
(V. Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1937, n. 232)

- PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI  
UN ENTE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIE  
RO E TURISTICO.

61.- D.L.L. 1 novembre 1944, n. 367 . . . . . " 112

(V. Gazzetta Ufficiale n. 94 (serie speciale)  
del 14 dicembre 1944)

- PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RIASSETTO DELLA  
VITA CIVILE E LA RIPRESA ECONOMICA DELLA NAZIO  
NE.

62.- R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452 . . . . . " 87

(V. Gazzetta Ufficiale n. 133-2, del 10 giugno  
1946)

- PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBER  
GHIERE E TURISTICHE.

63.- D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075 . . . . . " 112

(V. Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1947, n.237)

- MODIFICAZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGO  
TENENZIALI 1° NOVEMBRE 1944, n. 367 E 8 MAGGIO  
1946, N. 449 CONCERNENTI FINANZIAMENTI ALLE IN  
DUSTRIE.

- 64.- D.L. 15 dicembre 1947, n. 1418 . . . . . Pag. 111  
-TALE DECRETO PREVEDE (art. 1, comma 4) CHE LA  
CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE  
POSSA EFFETTUARE OPERAZIONI DI CREDITO INDUSTRIA  
LE A MEDIO TERMINE.
- 65.- D.L. 9 aprile 1948, n. 399 . . . . . " 87  
(V. Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1948,  
n. 108)  
- MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO  
29 MAGGIO 1946, N. 452 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE  
DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBER-  
GHIERE.
- 66.- Legge 3 dicembre 1948, n. 1425 . . . . . " 96  
(V. Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1948, n.  
295)  
- NORME PER L'ASSUNZIONE E L'UTILIZZO DEI PRE-  
STITI DI CUI ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONO-  
MICA STIPULATO IL 28 GIUGNO 1948, FRA IL GOVER-  
NO ITALIANO E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AME-  
RICA.
- 67.- Legge 29 luglio 1949, n° 481. . . . . " 87  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 agosto 1949)  
- UTILIZZAZIONE DI LIRE OTTO MILIARDI DA PRELE-  
VARE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 4  
agosto 1948, n. 1108, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIA-  
TIVE DI INTERESSE TURISTICO E ALBERGHIERO.



68.- Legge 21 agosto 1949, n. 730 . . . . . Pag. 98

- IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINA L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DEL FONDO-LIRE ERP PER FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE NELL'AREA DEL DOLLARO DA PARTE DI PRIVATI.

69.- Legge 18 aprile 1950, n. 258 . . . . . " 99

(V. Gazzetta Ufficiale n. 122, del 29 maggio 1950)

- FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE, INDUSTRIALI ED AGRICOLE.

70.- Legge 9 maggio 1950, n. 261 . . . . . " 99

(V. Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1950, n. 122)

- FINANZIAMENTI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

71.- Legge 28 luglio 1950, n. 722 . . . . . " 99

- PREVEDE UNO STANZIAMENTO SUL FONDO-LIRE DI 14,2 MILIARDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN LIRE CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEL PIANO SIDERURGICO ITALIANO, CHE SI ERA GIA' LARGAMENTE SERVITO DI FINANZIAMENTI PER ACQUISTI IN DOLLARI DI ATTREZZATURE.

72.- Legge 30 luglio 1950, n. 723. . . . . . Pag. 98-103

- TALE PROVVEDIMENTO, DI CONCERTO CON IL PRECEDENTE N. 722 DEL 28 LUGLIO 1950, CHE AUTORIZZAVA L'UTILIZZO DI L. 32 MILIARDI A VALERE SUL FONDO-LIRE, PREVEDE UN ULTERIORE UTILIZZO SULLA QUOTA DEGLI AIUTI GRATUITI (210 milioni di dollari) DI 100 MILIARDI DI LIRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI NELL'AREA DEL DOLLARO DA PARTE DI PRIVATI.

73.- Legge 6 ottobre 1950, n. 835 . . . . . " 105

(V. Gazzetta Ufficiale n. 245, del 24 ottobre 1950)

- RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPrendersi NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

74.- Legge 27 ottobre 1950, n. 910 . . . . . " 110

(V. Gazzetta Ufficiale n. 273, del 28 novembre 1950)

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA.

75.- Legge 4 novembre 1950, n. 922 . . . . . " 99

(V. Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1950, n. 276)

FINANZIAMENTI IN LIRE A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE.

76.- Legge 4 Novembre 1951, n. 1317 . . . . . Pag. 110  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 285 del 12 dicembre 1951)

- MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1950, N. 910 CONCERNENTE CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIAVVIAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN Dalmazia.

77.- Legge 28 giugno 1952, n. 677 . . . . . 92  
(V. Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1952, n. 149)

- NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO ED ALBERGHIERO.

78.- Legge 4 agosto 1955, n. 691. . . . . 92  
(V. Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1955, n. 189) - PROVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA.

83.- APPENDICE LEGISLATIVA DELLA QUARTA PARTE . Pag. 116  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 77, del 31 marzo 1953)

79.- Legge 4 agosto 1948, n. 1108 . . . . . Pag. 118  
- PREVEDE PARTICOLARI DISPOSIZIONI CIRCA I FINANZIAMENTI CONCESSI E DA CONCEDERE DALL'IMI (ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO) A VALERE SUL CONTO SPECIALE (FONDO-LIRE) PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI PRIVATI.

80.- Legge 29 luglio 1949, n. 481 . . . . . " 132  
(V. Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1949, n. 181)  
- UTILIZZAZIONE DI LIRE OTTO MILIARDI DA PRELEVARE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1108, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E ALBERGHIERO.

81.- Legge 21 agosto 1949, n. 730 . . . . . " 118  
- TALE PROVVEDIMENTO DISCIPLINA L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DEL FONDO-LIRE ERP PER FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE NELL'AREA DEL DOLLARO DA PARTE DI PRIVATI.

82.- Legge 10 agosto 1950, n. 646 . . . . . " 116  
(V. Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1950, n. 200)  
- ISTITUZIONE DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA PER IL MEZZOGIORNO).

83.- Legge 22 marzo 1952, n. 166 . . . . . Pag. 116  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 77, del 31 marzo 1952)

83.- - ISTITUZIONE DI UN COMITATO ESECUTIVO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E NUOVE NORME PER I PRESTITI ESTERI. Pag. 141

84.- Legge 25 luglio 1952, n. 949 . . . . . " 116  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 1952)

- PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.

85.- Legge 11 aprile 1953, n. 298 . . . . . " 116  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 1953)

85.- - SVILUPPO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE. Pag. 141

Titolo I: Istituti per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale e insulare.

Titolo II: Fusione del Banco di Sardegna e dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna.

85.- Titolo III: Modificazione all'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. Pag. 145  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 1953)

- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN CAPITALI ESTERI IN ITALIA.

APPENDICE LEGISLATIVA DELLA QUINTA PARTE

- 86.- D.L. 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 141  
- PREVEDE PARTICOLARI FINANZIAMENTI PER LA  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE  
E DI SVILUPPO DELLE MINIERE ZOLFIFERE.
- 87.- Legge 29 maggio 1951, n. 457 . . . . . " 137  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 164, del 30 giugno  
1951)  
- CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA PRODUZIO  
NE DI ENERGIA ELETTRICA E RIAPERTURA DEI TER  
MINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AGE  
VOLAZIONI PER I SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI  
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ISOLE.
- 88.- Legge 12 agosto 1951, n. 748. . . . . . " 141  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 205 del 7 settem-  
bre 1951)  
- PROVVIDENZE FINANZIARIE PER IL RIASSETTO  
DELL'INDUSTRIA MINERARIA, CARBONIFERA E SOL  
FIFERA.
- 89.- Legge 7 febbraio 1956, n. 43 . . . . . " 145  
(V. Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio  
1956)  
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA.

(A)

**FINANZIAMENTI DI FAVORE ALL'INDUSTRIA MERIDIONALE PER ANNO E PER PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO**

**AL 31 DICEMBRE 1954**

(Milioni di lire)

ANNO	R.D.L. 3/6/1948 n. 883 INVESTITI (vecchia gestione)	D.L.L. 1/11/1944 n. 367	D.L.L. 28/12/1948	D.L.L. 19/10/45 n. 886 o L. 8/3/1949 n. 75	D.L.L. 15/12/1947 n. 1419 o L. 16/4/1954 n. 135	D.L.L. 14/12/1947 n. 1528 o L. 1/5/1950 n. 261	Banco di Sardegna legge 9/3/1950, n. 261 obbligatorie legge 25/7/1952, n. 849 e legge 17/1/1953, n. 298 regionali base in legge (7)	Legge 11/4/1953 n. 298	Finanziamenti effettuati dalla Cassa con fondi IRIS o fondi di riserva	TOTALE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1939/1944	136,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,8
1944	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
1945	72,5	465,0	-	-	-	-	-	-	-	-	537,5
1946	111,2	2.755,2	276,5	30,8	-	-	-	-	-	-	3.173,7
1947	146,8	1.248,1	843,7	107,0	-	-	-	-	-	-	2.345,6
1948	194,7	2.318,6	165,5	125,8	2.743,9	-	-	-	-	-	5.457,7
1949	1.288,8	1.918,0	-	-	1.562,6	11.054,6	-	-	-	-	15.815,6
1950	2.317,2	-	218,0	200,0	1.202,6	8.890,4	-	-	-	-	12.878,2
1951	2.139,7	300,0	11,0	-	1.325,2	9.347,2	161,5	-	-	-	13.284,6
1952	1.033,7 (10)	500,0	21,0	-	962,0	142450,5	523,6	-	5.052,0	-	20.549,8
1953	-	500,0	-	-	1.140,7	7.306,1	1.007,6	-	10.201,2	-	20.155,6
1954	-	-	506,5	330,0	3.493,8	3.312,9	2.759,5	7.522,0	433,4	-	18.368,1
<b>TOTALE</b>	<b>7.353,0</b>	<b>9.258,9</b>	<b>2.041,6</b>	<b>702,0</b>	<b>12.439,8</b>	<b>54.341,7</b>	<b>4.452,2</b>	<b>7.522,0</b>	<b>15.686,6</b>	<b>114.697,8</b>	
<b>A) Percentuali di partecipazione</b>											
1939/1944	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
1944	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
1945	1,0	4,6	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
1946	1,5	27,6	13,6	3,8	-	-	-	-	-	2,0	
1947	2,0	12,4	41,3	13,5	-	-	-	-	-	2,0	
1948	1,4	23,2	8,1	15,8	22,0	-	-	-	-	4,7	
1949	17,5	19,1	-	-	12,3	20,3	-	-	-	13,0	
1950	31,5	-	10,7	25,2	10,0	16,4	-	-	-	11,0	
1951	29,1	3,0	0,5	-	10,6	17,2	3,6	-	-	11,0	
1952	14,1	5,0	1,0	-	7,8	26,6	11,8	-	32,2	17,7	
1953	-	5,0	-	-	9,1	13,4	22,6	-	69,0	17,6	
1954	-	-	24,8	47,7	28,0	6,1	62,0	100,0	2,0	16,0	
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>B) Per provvedimento legislativo</b>											
1939/1944	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
1944	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
1945	13,5	86,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
1946	3,0	86,8	0,8	1,0	-	-	-	-	-	100,0	
1947	6,4	53,0	36,0	4,6	-	-	-	-	-	100,0	
1948	1,9	42,5	3,0	2,3	30,3	-	-	-	-	100,0	
1949	0,1	12,1	-	-	9,9	69,9	-	-	-	100,0	
1950	18,0	-	1,7	1,6	9,7	69,0	-	-	-	100,0	
1951	16,1	2,3	0,1	-	10,0	70,3	1,2	-	-	100,0	
1952	4,6	2,2	0,1	-	2,3	64,1	2,3	-	22,4	100,0	
1953	-	2,0	-	-	3,7	36,2	3,0	-	50,6	100,0	
1954	-	-	2,8	1,8	13,0	10,0	15,0	41,0	2,4	100,0	
<b>TOTALE</b>	<b>6,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>10,0</b>	<b>47,4</b>	<b>3,9</b>	<b>6,5</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	

(1) Finanziamenti per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno. Le operazioni sono terminate nel 1953. (2) Finanziamenti alle aziende industriali agevolate dalle guerre. Le operazioni di finanziamento in base a questa legge sono cessate nel 1953. (3) Finanziamenti concessi dalla Cassa di Credito Industriale del Banco di Sicilia in base al provvedimento istitutivo. Le operazioni di finanziamento in base a questa legge si sono esaurite nel 1954. (4) Finanziamenti per il recupero di mini estrattate (D.L.L. 686 Operazioni terminate) e per l'industria cantieristica (Legge "Coragat" n. 75). (5) Finanziamenti alle piccole e medie industrie. (6) Finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno. (7) Leggi Regionali 23/11/50 n. 63; 26/11/50 n. 65; 9/12/50 n. 68; 29/12/50 n. 74; 15/2/51 n. 20; 15/12/50 n. 70; Finanziamenti all'industria alberghiera; piccole industrie cantieristiche, meccaniche, sugheriere; industrie vinicole e casearie; imprese di navigazione. I fondi impiegati dal Banco in base alla legge 949 sono destinati alle imprese artigiane. (8) Finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno concessi dall'IRPIS o dall'INVESTITI. Le operazioni furono iniziate nel maggio del 1954. (9) Finanziamenti industriali per impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli. (10) Il dato per il 1952 comprende anche alcuni finanziamenti concessi nel 1951 da cui non si conosce l'ammontare esatto.





(C) STANZIAMENTI DI FAVORE ALL'INDUSTRIA MERIDIONALE PER SETTORE E PER PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

AL 31 DICEMBRE 1954

(milioni di lire)

SETTORE	R. D. L. 3/6/1938 n. 883	D. L. n. 1/11/1944 n. 367	D. L. n. 29/12/46 n. 416	Decreto 19/10/45 n. 586	Decreto 15/12/1947 n. 1419	Decreto 14/12/1947 n. 1598	Decreto 1950, R. D. L. Legge 9/3/ 1950, n. 285 Legge 25/ 7/1952, n. 949 e leggi regionali come in og- gini (7)	Legge 11/4/ 1953 n. 298	Finanzia- menti ef- fettuati dalla Cas- sa con fog- gi di BIRIS e fondi pro- pri (9)	TOTALE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Agricolo-alimentare	1.402,3	1.471,5	526,8	-	3.247,2	15.440,8	547,4	1.328,0	3.102,1	29.146,2
Elettrico	804,3	1.485,4	-	-	182,0	2.065,3	34,5	-	75,0	4.646,7
Minerario	-	233,0	-	-	74,0	310,0	180,0	-	644,0	1.443,0
Meccanico	498,0	232,7	13,9	-	1.324,1	9.384,2	-	1.360,0	1.362,1	11.581,6
Metallurgico										
Chimico	1.853,2	446,0	61,5	-	1.302,0	8.831,5	435,0	207,5	2.419,4	15.261,7
Tessile e abbigl.	196,7	2.475,0	78,5	-	995,0	4.233,4	320,0	206,0	2.342,0	11.646,6
Materiali da costr.	377,4	39,1	19,9	-	1.090,1	3.780,4	108,7	1.369,0	4.165,0	13.445,6
Legno	105,4	35,0	5,0	-	853,8	2.745,1	427,6	284,0	201,0	4.536,9
Carta e Poligr.	22,1	330,5	8,5	-	667,4	3.298,2	48,0	853,0	607,0	5.926,4
Ceramica e vetro	29,0	-	7,0	-	107,5	1.107,0	34,0	326,5	63,0	1.674,0
Varie	1.972,0	2.540,8	1.324,5	792,0	507,9	1.464,9	2.317,0	642,0	430,0	12.391,1
<b>TOTALE</b>	<b>7.353,0</b>	<b>9.998,9</b>	<b>2.001,6</b>	<b>792,0</b>	<b>12.489,8</b>	<b>36.381,7</b>	<b>4.452,2</b>	<b>7.922,0</b>	<b>15.686,6</b>	<b>114.697,8</b>

Percentuali di copertura

A) Secondo provvedimenti legislativi

Agricolo-alimentare	5,1	5,0	1,8	-	18,0	53,0	1,9	4,5	10,7	100,0
Elettrico	17,3	32,0	-	-	3,9	44,5	0,7	-	1,6	100,0
Minerario	-	16,1	-	-	5,1	21,5	12,5	-	44,6	100,0
Mecc.-metallurg.	3,4	0,4	0,1	-	3,1	62,3	-	2,4	9,3	100,0
Chimico	12,2	2,5	0,2	-	6,6	27,2	2,0	1,3	15,0	100,0
Tessile e abbigl.	1,7	21,1	0,7	-	4,5	36,4	2,7	6,0	21,0	100,0
Materiali da costr.	2,6	0,3	0,1	-	2,1	43,2	0,6	13,7	31,0	100,0
Legno	2,3	0,3	0,1	-	19,7	60,5	9,4	2,7	4,5	100,0
Carta e Poligr.	0,4	5,7	0,1	-	11,3	59,7	0,8	14,4	11,6	100,0
Ceramica e vetro	1,7	-	0,4	-	6,4	66,2	2,0	15,5	3,6	100,0
Varie	19,0	20,5	10,7	6,4	7,3	11,8	18,7	3,2	3,5	100,0
<b>TOTALE</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>10,7</b>	<b>47,4</b>	<b>3,9</b>	<b>6,5</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>

B) Per settori economici

Agricolo-alimentare	20,2	14,7	27,8	-	43,0	85,6	12,3	17,6	15,7	25,4
Elettrico	10,7	14,8	-	-	1,5	3,8	0,6	-	0,5	4,9
Minerario	-	2,4	-	-	0,6	0,5	4,0	-	4,1	1,5
Mecc.-metallurg.	6,8	2,3	0,7	-	10,6	16,7	-	18,2	8,7	12,7
Chimico	29,4	4,2	3,0	-	0,0	18,3	3,8	2,8	75,4	15,3
Tessile e abbigl.	2,7	24,7	3,9	-	3,0	7,3	7,2	10,7	16,2	10,1
Materiali da costr.	5,1	0,1	0,8	-	3,7	10,6	2,4	21,5	26,5	11,7
Legno	1,4	0,4	0,2	-	7,1	3,0	9,6	1,5	1,3	4,0
Carta e Poligr.	0,3	3,6	0,4	-	5,3	6,1	1,7	11,3	4,6	7,2
Ceramica e vetro	0,6	-	0,4	-	0,9	2,0	0,6	1,4	0,4	1,3
Varie	16,8	15,4	44,8	100,0	7,3	2,7	52,0	0,9	2,7	10,8
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(1) Finanziamenti per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Le operazioni sono terminate nel 1953. (2) Finanziamenti alle aziende industriali danneggiate dalla guerra. Le operazioni di finanziamento in base a questa legge sono cessate nel 1953. (3) Finanziamenti concessi dalla Cassa di Credito Industriale del Banco di Sicilia in base al provvedimento istitutivo. Le operazioni di finanziamento in base a questa legge si sono esaurite nel 1954. (4) Finanziamenti per il recupero di navi esistenti (D.M. 1066, operazioni terminate) e per l'industria cantieristica (legge "Garagat" n. 75). (5) Finanziamenti alle piccole e medie industrie. (6) Finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno. (7) Leggi Regionali 21/11/50 n. 61; 25/12/50 n. 95; 3/1/50 n. 15; 27/11/50 n. 74; 15/1/51 n. 20; 15/12/50 n. 70; Finanziamenti all'industria alberghiera; piccole industrie cantieristiche, meccaniche, calzaturiere; industrie viticole e olearie; imprese di navigazione. I fondi delegati dal Banco in base alla legge 949 sono destinati alle imprese artigiane. (8) Finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno concessi dall'IRI e dall'IRME. Le operazioni furono iniziate nel maggio del 1954. (9) Finanziamenti industriali per impianti di valorizzazione di prodotti agricoli.

# CASSA PER IL MEZZOGIORNO

---

---

---

---

---

---

---

